

*Deliberazione n. 20 del 02/12/2019*

**OGGETTO: SISTEMA INFRASTRUTTURALE E COMMERCIALE DEL TELERISCALDAMENTO TRA L'IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI DEL GERBIDO E LE RETI DEI COMUNI DI BEINASCO E GRUGLIASCO. ACCORDO DI CUI ALL'ART. 4 DEL CONTRATTO DI IMPEGNO DEL 21/12/2012 E SCHEMI CONTRATTUALI ALLEGATI. APPROVAZIONE.**

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**PREMESSO CHE:**

- la Città di Torino, in data 18/12/2012, con determina n. 60 (mecc. 201245180/066) ha aggiudicato al RTI Iren-F2i la procedura negoziata d'urgenza per l'individuazione del socio privato operativo industriale a cui cedere l'80% delle azioni di TRM S.p.A.
- Dopo la conclusione della procedura negoziata d'urgenza, in data 21 dicembre 2012 è stato stipulato tra ATO-R e TRM un contratto di servizio (il "Contratto di Servizio") contenente – tra l'altro – la disciplina della gestione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani e assimilati a servizio della zona Sud della provincia di Torino (il "Termovalorizzatore");
- Le condizioni della suddetta procedura negoziata prevedevano l'impegno del soggetto aggiudicatario, attraverso un autonomo veicolo, di realizzare e successivamente gestire il sistema infrastrutturale tra il Termovalorizzatore e le reti esistenti di teleriscaldamento di Grugliasco e di Torino Sud e Centro, nonché la rete di distribuzione ancora da realizzare nell'abitato del Comune di Beinasco, al fine di consentire al Termovalorizzatore di operare in assetto cogenerativo, ovvero sia mediante produzione di energia elettrica e calore (ciò in conformità a quanto previsto nel Protocollo d'intesa sul "termovalorizzatore Gerbido" sottoscritto nel Settembre 2004 tra la Provincia di Torino, i Consorzi di Bacino e i Comuni "capofila" di ciascun bacino, nella deliberazione della Provincia di Torino n. 1317/433230 in data 21/11/2006, nel Piano di Sviluppo del Teleriscaldamento nell'Area di Torino, adottato dalla Provincia di Torino con la D.G.P. n. 476-16225 del 14/04/2009, nel Protocollo per lo sviluppo del teleriscaldamento nell'Area Torinese sottoscritto in data 29/06/2009 da Regione Piemonte, Provincia di Torino e Comune di Torino).
- In data 21/12/2012, il Soggetto Attuatore ha stipulato con ATO-R e TRM il "Contratto di Impegno per il Sistema Infrastrutturale e Commerciale del Teleriscaldamento" (il "Contratto di Impegno") finalizzato a regolare i reciproci rapporti tra le parti dello stesso in merito alla progettazione, costruzione, gestione e manutenzione del sistema infrastrutturale e commerciale del teleriscaldamento.

**RICHIAMATI:**

- L'articolo 2 del Contratto di Impegno, il quale prevede che il Soggetto Attuatore, che è dotato dei requisiti previsti dal Contratto di Impegno, ha l'impegno di progettare, realizzare, avviare, gestire e mantenere il sistema infrastrutturale e commerciale del teleriscaldamento, nonché di dotarsi di un'organizzazione per la vendita dell'energia termica prodotta dal Termovalorizzatore mediante la stipulazione di accordi con i Gestori delle Reti;
- L'articolo 3 del Contratto di Impegno, il quale prevede che il Soggetto Attuatore si impegna a redigere, d'intesa con ATO-R, TRM e la Provincia di Torino, e consegnare alla stessa ATO-R, per la relativa approvazione, il progetto definitivo del Sistema Infrastrutturale e il relativo piano economico finanziario, entro e non oltre 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'Esercizio Provvisorio dell'Impianto;
- L'articolo 4 del Contratto di Impegno, il quale prevede la sottoscrizione tra ATO-R, il Soggetto Attuatore e TRM di un accordo quadro avente ad oggetto la disciplina delle fasi della progettazione esecutiva, della realizzazione, della gestione e della manutenzione del sistema infrastrutturale e commerciale del teleriscaldamento e della somministrazione di calore da TRM al Soggetto Attuatore e da questi ai Gestori delle Reti;
- L'art. 5 del Contratto di Impegno, il quale prevede che i rapporti tra il Soggetto Attuatore e TRM siano disciplinati, così come anche previsto dall'art. 20.3 del Contratto di Servizio, mediante apposito contratto

da stipularsi dopo l'approvazione da parte dell'ATO-R del progetto definitivo dell'Opera, disponendone anche i contenuti minimi.

**DATO ATTO CHE:**

- In ossequio all'art. 3 del Contratto di Impegno, il Soggetto Attuatore ha consegnato in data 08/11/2013 ad ATOR, per l'approvazione, il progetto definitivo e il relativo piano economico e finanziario.
- Il Soggetto attuatore è Iren Energia spa.
- A seguito degli approfondimenti avvenuti tra le Parti, in data 01/12/2014 il Soggetto Attuatore ha consegnato l'aggiornamento del piano economico e finanziario del Sistema Infrastrutturale a carico del Soggetto Attuatore.
- In data 16/12/2014 ATOR ha convocato la Conferenza dei Servizi per l'istruttoria del progetto in oggetto.
- Con deliberazione n° 3 del 05 febbraio 2015, il Consiglio di Amministrazione di ATO-R ha approvato il progetto definitivo del Sistema Infrastrutturale del Teleriscaldamento (il "Progetto Definitivo del Sistema Infrastrutturale") e il relativo piano economico e finanziario del Soggetto Attuatore (come aggiornato a seguito della Conferenza dei Servizi del 16/12/2014).
- Nel mese di giugno 2017 IREN Energia, a seguito dell'aggiudicazione della gara relativa alla concessione del servizio TLR della Città di Beinasco, è diventata il Gestore della rete di teleriscaldamento di Beinasco la cui realizzazione è in corso di completamento.
- In data 14 novembre 2019 il Soggetto Attuatore ha consegnato all'ATO-R una nuova versione aggiornata del piano economico e finanziario relativo al Sistema Infrastrutturale, che sostituisce a tutti gli effetti quella approvata dall'ATO-R con la citata deliberazione n. 3 del 05 febbraio 2015 (il "PEF del Sistema Infrastrutturale").
- Infine in data 22/11/2019 Iren Energia (prot. n° IE003807-2019-P) ha trasmesso le versioni finali degli schemi contrattuali da sottoscrivere in esecuzione del Contratto di Impegno, consistenti nell'Accordo Quadro ATOR-SA-TRM e i relativi allegati.

VISTA la relazione predisposta dagli uffici in via tecnica, allegata al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale, dalla quale emerge:

- la coerenza dell'Accordo Quadro ATOR-SA-TRM ed dei relativi Allegati con le previsioni del Contratto di Impegno da cui discendono e con le conclusioni della Conferenza dei Servizi del 2014 e la conformità degli stessi con quanto dispone il Contratto di Servizio tra ATO-R e TRM;
- la congruità della nuova proposta di Piano Economico Finanziario presentato nel novembre 2019 con l'interesse pubblico in quanto i parametri economici, in termini di quota fissa e quota variabile a carico dei Gestori delle reti di Grugliasco e Beinasco sono leggermente migliorativi rispetto a quelli previsti nel PEF approvato da ATO-R nel 2015.

e ritenuto di condividerne le conclusioni.

**VISTI:**

- lo schema di Accordo Quadro da sottoscrivere, ai sensi dell'articolo 4 del Contratto di Impegno, tra ATO-R, il Soggetto Attuatore e TRM, avente ad oggetto la disciplina delle fasi della progettazione esecutiva, della realizzazione, della gestione e della manutenzione del sistema infrastrutturale e commerciale del teleriscaldamento e della somministrazione di calore da TRM al Soggetto Attuatore e da questi ai Gestori delle Reti (l'"Accordo Quadro ATOR-SA-TRM"), allegato al presente atto sotto la lettera B per farne parte integrante e sostanziale;
- gli schemi contrattuali allegati allo stesso, in attuazione del Contratto di Impegno:
  - A. Accordo di Costruzione TRM – IEN
  - B. Contratto di Somministrazione TRM – IEN
  - C. Contratto di Somministrazione IEN – Grugliasco
  - D. Accordo di Trasferimento IEN – Comune di Beinasco e Comune di Grugliasco;
- la versione aggiornata del piano economico e finanziario relativo al Sistema Infrastrutturale (Allegato E all'Accordo Quadro) presentata dal Soggetto Attuatore in data 14 novembre 2019.

e ritenuto di approvarli.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visto l'art. 134 del D. Lgs. 267/2000 e ritenuta l'urgenza;

Atteso che il numero di voti richiesti per l'adozione della presente deliberazione è stabilito dall'art. 20 dello Statuto Consortile.

Preso atto della seguente votazione:

	Presenti	Assenti
Rossi Maurizio	X	
Manuela Genovese		X
Casotti Gianluigi	X	
Angela Massaglia	X	

Presenti n. 3

Assenti n. 1

Non partecipanti al voto n. 0

Astenuti n. 0

Votanti n. 3

Favorevoli n. 3

Contrari n. 0

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti

### DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di accordo quadro da sottoscrivere, ai sensi dell'articolo 4 del Contratto di Impegno, tra ATO-R, il Soggetto Attuatore e TRM, avente ad oggetto la disciplina delle fasi della progettazione esecutiva, della realizzazione, della gestione e della manutenzione del sistema infrastrutturale e commerciale del teleriscaldamento e della somministrazione di calore da TRM al Soggetto Attuatore e da questi ai Gestori delle Reti (l'Accordo Quadro ATOR-SA-TRM), allegato al presente atto sotto la lettera B per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare gli schemi contrattuali allegati all'Accordo Quadro di cui al precedente punto 1., in attuazione del Contratto di Impegno:
  - A. Accordo di Costruzione TRM – IEN
  - B. Contratto di Somministrazione TRM – IEN
  - C. Contratto di Somministrazione IEN – Grugliasco
  - D. Accordo di Trasferimento IEN – Comune di Beinasco e Comune di Grugliasco
3. Di approvare la versione aggiornata del piano economico e finanziario relativo al Sistema Infrastrutturale (Allegato E all'Accordo Quadro) presentata dal Soggetto Attuatore in data 14 novembre 2019, dando atto che la stessa sostituisce a tutti gli effetti quella approvata dall'ATO-R con la citata deliberazione n. 3 del 05 febbraio 2015.
4. Di dare mandato al Presidente del CDA di ATO-R di sottoscrivere l'Accordo Quadro di cui al punto 1. apportando le modifiche non sostanziali che si rendessero opportune ai fini della sottoscrizione.
5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Il Segretario  
Dott. Gerlando Luigi Russo

Il Presidente  
Avv. Maurizio Rossi

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile Tecnico  
Ing. Vita Tedesco

Il Responsabile Amministrativo  
Dott.ssa Federica Canuto

ALLEGATO A



Sistema infrastrutturale e commerciale del teleriscaldamento  
tra l'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti del Gerbido e  
le reti dei Comuni di Beinasco e di Grugliasco-Rivoli-Collegno

Relazione finale

ATO-R-ASSOCIAZIONE D'AMBITO  
Associazione d'Ambito Torinese Governo Rifiuti  
Protocollo N.0000842/2019 del 29/11/2019

Dicembre 2019

## *Indice*

1	PREMESSA .....	3
2	LE OPERE PREVISTE DAL PROGETTO .....	5
2.1	Stato di avanzamento dei lavori.....	6
3	PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE E COMMERCIALE DEL TELERISCALDAMENTO .....	6
3.1	Principali assunzioni tecniche e operative e vincoli del sistema .....	6
3.2	Principali assunzioni economiche e finanziarie .....	7
3.2.1	Contributi.....	7
3.3	Prezzo di somministrazione del calore .....	7
3.4	Modifiche del PEF occorse tra il 2015 e il 2019.....	8
4	GLI SCHEMI CONTRATTUALI DA SOTTOSCRIVERE.....	9
5	CONCLUSIONI .....	10

## 1 PREMESSA

La Società TRM SpA è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'impianto di incenerimento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi sito a Torino, in località Gerbido (Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino n. 309-557341 del 21/12/2006, rinnovata in data 6 febbraio 2012 con D.D. n. 27-3956/2012).

In data 18/12/2012, a seguito di gara ad evidenza pubblica, la Città di Torino, con determina n.60 ha aggiudicato al RTI Iren-F2i, la procedura negoziata d'urgenza per l'individuazione del socio privato operativo industriale a cui cedere l'80% delle azioni di TRM SpA.

In esito all'aggiudicazione definitiva, in data 21/12/2012 è stato stipulato tra ATO-R e TRM il Contratto di Servizio che regola i rapporti giuridici afferenti all'affidamento, ivi inclusi la gestione, manutenzione dell'impianto e il servizio di smaltimento dei rifiuti, fissando diritti e obblighi del gestore.

In data 16/4/2013 è iniziato il conferimento di rifiuti presso il termovalorizzatore e il 19/4/2013 sono state avviate le operazioni d'incenerimento con produzione di energia elettrica e sincronizzazione alla rete elettrica. Dal 1 maggio 2013 decorre l'inizio della *fase di esercizio provvisorio* durante il quale il costruttore ha gestito l'impianto formando il personale di TRM. In agosto 2014 si è concluso l'esercizio provvisorio e ai primi di settembre TRM ha preso in carico la gestione dell'impianto.

Successivamente con determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche e Sostenibilità Ambientale della Città Metropolitana di Torino n. 135-22762 del 16/7/2015 l'inceneritore di Torino è stato autorizzato a saturazione del carico termico, ai sensi dell'art. 35 del Decreto Legge n. 133 del 12 settembre 2014, convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164.

Infine, in data 3/12/2018, con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 353-28635, è stato rilasciato l'atto di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA, ai sensi dell'art. 29 octies del D. Lgs. 152/2006.

Le condizioni della gara del 2012 prevedevano che il soggetto aggiudicatario assumesse l'impegno di consentire al Termovalorizzatore di operare in assetto cogenerativo, ovvero mediante produzione di energia elettrica e calore, in conformità a quanto previsto nel Protocollo d'intesa sul termovalorizzatore Gerbido sottoscritto nel Settembre 2004 tra la Provincia di Torino, i Consorzi di Bacino e i Comuni capofila di ciascun bacino, nella Deliberazione della Provincia di Torino n. 1317/433230 del 21/11/2006, nel Piano di Sviluppo del Teleriscaldamento nell'Area di Torino, adottato dalla Provincia di Torino con la D.G.P. n. 476-16225 del 14/04/2009, nel Protocollo per lo sviluppo del teleriscaldamento nell'Area Torinese sottoscritto in data 29/06/2009 da Regione Piemonte, Provincia di Torino e Comune di Torino.

Nello specifico l'aggiudicatario, attraverso un autonomo veicolo, era obbligato a realizzare e successivamente gestire il sistema infrastrutturale tra il Termovalorizzatore e le reti esistenti di teleriscaldamento di Grugliasco e di Torino Sud e Centro, nonché la rete di distribuzione ancora da realizzare nell'abitato del Comune di Beinasco.

In data 18/12/2012 è stata costituita la società denominata "TLR V. SpA", in qualità di "Soggetto Attuatore", avente lo scopo di progettare, costruire, gestire e mantenere il sistema infrastrutturale e commerciale del teleriscaldamento con costi e oneri a carico di TLR V. SpA, fatta eccezione per i contributi previsti a carico di TRM.

In data 21/12/2012, il Soggetto Attuatore ha stipulato con ATO-R e TRM il "Contratto di Impegno per il Sistema Infrastrutturale e Commerciale del Teleriscaldamento" (*Contratto di Impegno*) finalizzato a regolare i reciproci rapporti tra le parti in merito alla progettazione, costruzione, gestione e manutenzione del sistema infrastrutturale e commerciale del teleriscaldamento.

A seguito di fusione per incorporazione di TLR V. SpA in IREN Energia, di cui ATO-R ha preso atto con comunicazione del 1 ottobre 2015, IREN Energia è subentrata a far data dal 1 ottobre 2016, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2504-bis del codice civile, in tutti i rapporti giuridici della società incorporata, compresa l'assunzione della qualità di Soggetto Attuatore ai fini del Contratto di Impegno.

Ai sensi dell'articolo 2 del Contratto di Impegno, il Soggetto Attuatore, oltre all'obbligo di realizzare e gestire il sistema infrastrutturale e commerciale del teleriscaldamento, è tenuto a dotarsi di un'organizzazione per la vendita dell'energia termica prodotta dal Termovalorizzatore mediante la stipulazione di accordi con i Gestori delle Reti.

In adempimento all'art. 3 del Contratto di Impegno, il Soggetto Attuatore ha consegnato in data 8/11/2013 ad ATOR, per l'approvazione, il progetto definitivo e il relativo Piano Economico e Finanziario.

A seguito degli approfondimenti avvenuti tra le Parti, in data 1/12/2014 il Soggetto Attuatore ha consegnato l'aggiornamento del Piano Economico e Finanziario del Sistema Infrastrutturale a carico del Soggetto Attuatore.

A seguito della Conferenza dei Servizi per l'istruttoria del progetto (tenutasi in data 16/12/2014), con Deliberazione n° 3 del 5 febbraio 2015, il Consiglio di Amministrazione di ATO-R ha approvato il Progetto

 <small>ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI</small>	Sistema infrastrutturale e commerciale del teleriscaldamento tra l'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti del Gerbido e le reti dei Comuni di Beinasco e di Grugliasco-Rivoli-Collegno	Dicembre 2019
		4 di 10

Definitivo del Sistema Infrastrutturale del Teleriscaldamento e il relativo Piano Economico e Finanziario del Soggetto Attuatore, come modificato in seguito alla conferenza dei Servizi del 16/12/2014.

Inoltre nel mese di giugno 2017 IREN Energia, a seguito dell'aggiudicazione della gara relativa alla concessione del servizio TLR della Città di Beinasco, è diventata il Gestore della rete di teleriscaldamento di Beinasco la cui realizzazione è in corso di completamento.

In considerazione dei ritardi nella data di sottoscrizione dei contratti relativi all'implementazione del Sistema Infrastrutturale di cui al Contratto di Impegno, rispetto a quella assunta nel Piano Economico e Finanziario (PEF), in data 14 novembre 2019 il Soggetto Attuatore ha consegnato all'ATO-R una nuova versione aggiornata del PEF relativo al Sistema Infrastrutturale, che sostituisce a tutti gli effetti quella approvata dall'ATO-R con la citata Deliberazione n. 3 del 5 febbraio 2015.

Infine in data 22/11/2019 Iren Energia (prot. n° IE003807-2019-P) ha trasmesso le versioni finali degli schemi contrattuali da sottoscrivere in esecuzione del Contratto di Impegno, consistenti nell'**Accordo Quadro ATOR-SA-TRM** e i relativi allegati.

## 2 LE OPERE PREVISTE DAL PROGETTO

Le opere previste dal progetto del sistema infrastrutturale del teleriscaldamento, approvato con la Deliberazione di CDA di ATOR n. 3 del 5 febbraio 2015, sono rappresentate schematicamente nella Figura che segue.




Fig. 1 – Schema semplificato delle opere del Progetto del sistema Infrastrutturale

Più in dettaglio le opere da realizzare sono le seguenti:

- **Sistemi di interfaccia presso Edificio TLR del Termovalorizzatore del Gerbido:** la realizzazione dell'edificio di teleriscaldamento è a carico di TRM, compete ad Iren Energia l'esecuzione delle seguenti opere:
  - Sistema di scambio termico per la produzione di acqua surriscaldata;
  - Stazione di pompaggio;
  - Sistema di reintegro, pressurizzazione ed espansione;
  - Sistemi ausiliari: aria compressa, HVAC, sistema elettrico e cabina elettrica MT, sistema di regolazione e controllo, gruppo di misura energia erogata.
- **Rete di teleriscaldamento**
  - Ramo comune: da Edificio TLR fino al nodo di derivazione dei rami verso Beinasco e Grugliasco;
  - Ramo Grugliasco: dal nodo di derivazione fino al punto di consegna nel Comune di Grugliasco;
  - Ramo Beinasco: dal nodo di derivazione fino al punto di consegna nel Comune di Beinasco.
- **Punti di consegna presso i Gestori**
  - Ramo Grugliasco: presso un edificio tecnico all'interno dell'area dell'Università di Torino – Facoltà di Agraria, definito con il Gestore della rete di distribuzione, a monte dello scambiatore di calore da realizzare a cura del Gestore stesso;
  - Ramo Beinasco: presso un'area in prossimità della Cascina Barbera, definita con l'Amministrazione Comunale di Beinasco, a monte dello scambiatore di calore da realizzare a cura del Gestore stesso.
- **Sistema di interfaccia rete TLR**
  - Sistema di scambio termico alimentato con uno spillamento di vapore dalla turbina: portata 47,84 kg/s, pressione 3,14 bar, temperatura 135 °C (Lato vapore); portata 530 kg/s, temperature: mandata 125 °C, ritorno 75 °C (Lato acqua);
  - Stazione di pompaggio: due gruppi pompe composti da sei pompe da 270 kg/s;
  - Serbatoio di stoccaggio acqua teleriscaldamento da 500 m<sup>3</sup>.
- **Rete di teleriscaldamento**
  - 5,4 km di doppia tubazione preisolata DN 500 – DN 300;
  - 2 attraversamenti ferroviari;
  - Pressione nominale: 16 bar;
  - Temperatura in mandata di esercizio: 125 °C.



Fig. 2 – Localizzazione del termovalorizzatore rispetto ai Comuni interessati dal teleriscaldamento

## 2.1 Stato di avanzamento dei lavori

I lavori di realizzazione dell'edificio teleriscaldamento, ubicato presso l'area dell'inceneritore, all'interno del quale è prevista l'installazione degli impianti di interfaccia tra l'inceneritore e la rete di trasporto, si sono conclusi il 30/06/2018. In data 28/7/2018 è stato effettuato il collaudo statico dell'edificio e in data 23/11/2018 è stato concluso il collaudo amministrativo. TRM ha dunque concluso le attività di propria competenza, effettuando anche la verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature (in particolare le valvole) della linea che addurrà il vapore dallo spillamento della turbina, già predisposto in fase di realizzazione dell'impianto, alle apparecchiature di interfaccia di competenza di Iren Energia.

Iren Energia ha quasi completato la realizzazione delle opere di propria competenza:

- Rete di teleriscaldamento tra il termovalorizzatore e il punto di consegna di Beinasco e di Grugliasco.
- Impianti di interfaccia tra il termovalorizzatore e la rete di trasporto.

## 3 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE E COMMERCIALE DEL TELERISCALDAMENTO

Nel seguito verranno illustrate le principali assunzioni di carattere tecnico ed economico alla base del Piano Economico Finanziario del progetto di teleriscaldamento, il prezzo di somministrazione del calore alle reti di Grugliasco-Collegno-Rivoli e Beinasco, già verificate in via tecnica ed approvate nel 2015, e le modifiche nel frattempo occorse e contenute nella versione trasmessa da Iren Energia in data 14/11/2019.

### 3.1 Principali assunzioni tecniche e operative e vincoli del sistema

Le principali assunzioni di carattere tecnico- operativo alla base del PEF sono le seguenti

- Ipotesi di fornitura di calore misurata presso Edificio TLR pari a:
  - 134,5 GWht alla rete di Grugliasco-Collegno-Rivoli
  - 15,5 GWht alla rete di Beinasco
- Ripartizione della quota fissa tra i due Gestori in base all'energia teorica prelevata dagli stessi di cui al precedente punto. Tali percentuali di ripartizione della quota fissa così ottenute restano fisse ed invariate per tutto l'arco di Piano, indipendentemente dal consumo effettivo, fatta salva diversa pattuizione tra i Gestori a parità di importo complessivo della quota fissa.
- La quota fissa dovrà essere corrisposta dai Gestori, a partire dal mese di gennaio 2020 fino alla scadenza, prevista a fine agosto 2034, indipendentemente dal prelievo di energia termica (anche in assenza di consumo).
- Non sono state previste, né a carico di TRM né di Iren Energia, penali per mancata erogazione del calore e/o per sbilanciamenti della produzione elettrica e termica di TRM rispetto ai programmi di prelievo del calore.

- Produzione di calore da parte di TRM tramite spillamento dalla turbina a vapore con una potenza termica variabile tra 15 e 106 MW.
- Non sono previsti canoni per l'uso dell'Edificio TLR realizzato a cura e spese di TRM (presso il sito di TRM stessa), e non sono previsti canoni e spese per l'uso dell'energia elettrica nei punti di consegna).
- Nel prezzo di acquisto del calore da TRM sono inclusi tutti i costi di TRM necessari per gestire il prelievo del vapore e garantire il rispetto della produzione elettrica e termica (compresa acqua demineralizzata);
- COSAP e oneri di manomissione del suolo pubblico applicati solo dal Comune di Torino, come da richiesta di ATOR.
- Scadenza contratto: 31/08/2034.

### 3.2 Principali assunzioni economiche e finanziarie

Le principali assunzioni economiche e finanziarie sono le seguenti:

- Incremento annuo quota fissa: 2% (indipendente dall'inflazione effettiva).
- Per la quota fissa è inoltre previsto un incremento puntuale nell'anno 2029.
- Inflazione costi fissi stimata: 2%;
- Ricavi e costi variabili non inflazionati (i prezzi effettivi seguiranno lo scenario energetico, ipotizzato costante ai soli fini della realizzazione del Piano Economico Finanziario in quanto passante per Iren Energia).
- Smantellamento impianti Iren Energia (interfaccia sistema TLR presso TRM): 500.000 € nel 2034.
- Dovranno essere remunerati a Iren Energia gli eventuali investimenti successivi sostenuti nel corso della gestione per manutenzione straordinaria/ripristino o implementazione che nel presente PEF sono stati assunti pari a zero.
- Costi operativi e oneri di gestione: gli importi non sono variati rispetto al progetto approvato.

#### 3.2.1 Contributi

Il Contratto di Servizio, sottoscritto da TRM Spa con la Città di Torino a seguito dell'aggiudicazione della gara per la gestione dell'Impianto di Termovalorizzazione del Gerbido, prevede che TRM Spa metta a disposizione di IREN Energia Spa, in quanto Soggetto Attuatore, i seguenti contributi:

- Contributo per opere compensative per il Teleriscaldamento: 4.000.000 € (netto IVA);
- Contributo per accantonamento caldaia: 1.856.033,18 € (netto IVA) .

Tali contributi sono stati previsti nel Piano Economico finanziario del sistema infrastrutturale approvato da ATOR con Deliberazione n°3 del 5/2/2015.

A seguito della modifica di AIA del luglio 2015 (autorizzazione a saturazione carico termico), dell'impianto del Gerbido si è reso disponibile un contributo aggiuntivo per il teleriscaldamento dell'importo di € 1.000.000 (netto IVA).

Si è assunto che il trasferimento dei contributi da TRM a Iren Energia avvenga nel periodo di realizzazione dei lavori 2018-2020 a copertura delle spese sostenute da Iren Energia.

### 3.3 Prezzo di somministrazione del calore

Il prezzo di cessione del calore è composto da una *quota variabile* e una *quota fissa*.

La *quota variabile* è finalizzata a garantire l'invarianza dei ricavi per l'impianto del Gerbido (Principio dell'Isoricavo) rispetto alla configurazione in assetto solo elettrico e la copertura dei consumi di energia elettrica per il pompaggio ed è quindi funzione dell'andamento orario del prezzo elettrico (PUN- Prezzo Unico Nazionale - 2019 ipotizzato pari a 60,2 €/MWh) e dei Certificati Verdi (ipotizzati pari a 89 €/MWh). L'aggiornamento della quota variabile seguirà l'andamento del prezzo elettrico e degli incentivi (Certificati Verdi).

La *quota fissa* è finalizzata alla remunerazione del capitale investito per la realizzazione delle opere e alla copertura dei costi operativi sostenuti da Iren Energia per la realizzazione e gestione delle infrastrutture. Per agevolare i Gestori delle reti di Grugliasco-Rivoli- Collegno e di Beinasco è stata prevista una modulazione della quota fissa tale da compensare il più elevato costo della quota variabile nel primo periodo (coincidente con il periodo di incentivazione dei certificati verdi di TRM). Pertanto, il valore totale a gennaio 2020 (primo anno solare con quota fissa totale) è pari a 1.275.000 € e sarà aggiornato fino al 2028 nella misura del 2% annuo.

A partire da gennaio 2029 la quota fissa sarà pari complessivamente a 3.583.000 € e seguirà l'aggiornamento annuo pari al 2% fino alla scadenza del contratto.

Ogni variazione degli investimenti iniziali rispetto a quelli previsti nel suddetto PEF determinerà una ridefinizione della quota fissa tale da garantire l'invarianza della redditività di progetto per Iren Energia (IRR post-tax di progetto pari a 7,2%). Similmente eventuali investimenti sostenuti da Iren Energia nel corso della gestione per manutenzione straordinaria/ripristino o implementazione (assunti pari a zero) determineranno una ridefinizione della quota fissa tale da garantire l'invarianza della redditività di progetto per Iren Energia. L'andamento del prezzo di cessione del calore, somma della componente fissa e della componente variabile, è rappresentato nella figura che segue.




Fig. 3 – Andamento del prezzo di somministrazione del calore

Come si evince dal grafico di Fig. 3:


- Nel 2020: la *quota variabile* è pari a 27,7 €/MWh (a copertura del costo di acquisto del calore da TRM, pari a 27,3 €/MWh e del costo per il consumo di energia elettrica di pompaggio del fluido vettore pari a 0,37 €/MWh); la *quota fissa* è pari a 8,5 €/MWh (ovvero €1.143.000 per Grugliasco-Rivoli-Collegno e € 132.000 per Beinasco)
- Nel 2029: la *quota variabile* è pari a 13,7 €/MWh; la *quota fissa* è pari a 23,8 €/MWh (ovvero € 3.213.000 per Grugliasco-Rivoli-Collegno e € 370.000 per Beinasco)

✓ Quota variabile dal 2020	<b>27,7 €/MWh</b>
(a copertura del costo di acquisto del calore da TRM, pari a 27,3 €/MWh, e del costo per il consumo di energia elettrica per il pompaggio, pari a 0,37 €/MWh)	
✓ Quota variabile dal 2029	<b>13,7 €/MWh</b>
❖ Quota fissa dal 2020	<b>1.143 k€ per Grugliasco-Rivoli-Collegno</b>
(incremento annuo 2%)	<b>132 k€ per Beinasco</b>
❖ Quota fissa dal 2029	<b>3.213 k€ per Grugliasco-Rivoli-Collegno</b>
(incremento annuo 2%)	<b>370 k€ per Beinasco</b>

Fig. 4 – Quota fissa e quota variabile all'anno di avvio del servizio e al 2029 (alla cessazione dell'incentivo da Certificati Verdi)

### 3.4 Modifiche del PEF occorse tra il 2015 e il 2019

A fronte della variazione di alcune assunzioni alla base del Piano Economico Finanziario approvato nel 2015 insieme al progetto definitivo del sistema infrastrutturale del teleriscaldamento, e dei ritardi nell'avvio della fornitura calore ai Comuni interessati, si è reso necessario un aggiornamento per determinare i nuovi valori di quota fissa a carico dei Gestori delle reti di Beinasco e Grugliasco- Rivoli-Collegno ad invarianza di rendimento economico-finanziario.

	Sistema infrastrutturale e commerciale del teleriscaldamento tra l'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti del Gerbido e le reti dei Comuni di Beinasco e di Grugliasco-Rivoli-Collegno	Dicembre 2019
		9 di 10

Le variazioni intercorse rispetto alla versione approvata nel 2015 sono le seguenti:

- Posticipo di tre anni dell'entrata in servizio del sistema infrastrutturale: inizio del prelievo del calore da TRM a gennaio 2020 (conseguente riduzione orizzonte di Business Plan tenuta fissa la scadenza al 2034).
- Aumento di € 1.000.000 dei contributi da TRM a Iren Energia per la realizzazione del sistema infrastrutturale: totale contributi pari a 6,8 M€ (4 M€ + 1M€ + 1,8 M€).
- Investimenti totali del progetto pari a 17,9 M€ di cui:
  - Attestazione dei valori degli investimenti tecnici al valore massimo (floor) di 16,65 M€
  - Inserimento costi due diligence Enti Finanziatori TRM: 0,25 M€
- Anticipo di posa nel 2015 di un tratto di rete di lunghezza pari a 1,0 km nel Comune di Grugliasco.
- Aggiornamento scenario energetico (PUN di riferimento anno 2019).

Tab. 1 – Confronto tra PEF versione 2015 e PEF versione 2019

	PEF- versione approvata 2015	PEF- versione proposta 2019
Previsione inizio prelievo calore dall'impianto del Gerbido	Gennaio 2017	Gennaio 2020
Scadenza Contratto	31/8/2034	31/8/2034
Contributi a carico di TRM per la realizzazione della rete	5,8 M€	6,8 M€
Investimenti complessivi stimati	19 M€	17,9 M€
Quota variabile il 1° anno del prelievo di calore	27,96 €/MWh	27,7 €/MWh
Quota fissa il 1° anno del prelievo di calore	1.296 k€ per Grugliasco 149 k€ per Beinasco	1.143 k€ per Grugliasco 132 k€ per Beinasco
Quota variabile dal 2029	15,31 €/MWh	13,7 €/MWh
Quota fissa dal 2029	3.426 k€ per Grugliasco 395 k€ per Beinasco	3.213 k€ per Grugliasco 370 k€ per Beinasco

#### 4 GLI SCHEMI CONTRATTUALI DA SOTTOSCRIVERE

Ai sensi dell'articolo 2 del Contratto di Impegno il Soggetto Attuatore, che è dotato dei requisiti previsti dal Contratto di Impegno, ha l'impegno di progettare, realizzare, avviare, gestire e mantenere il sistema infrastrutturale e commerciale del teleriscaldamento, nonché di dotarsi di un'organizzazione per la vendita dell'energia termica prodotta dal Termovalorizzatore mediante la stipulazione di accordi con i Gestori delle Reti.

Ai sensi dell'articolo 4 del Contratto di Impegno è prevista la sottoscrizione tra ATO-R, il Soggetto Attuatore (Iren Energia) e TRM di un Accordo Quadro avente ad oggetto la disciplina delle fasi di progettazione esecutiva, realizzazione, gestione e manutenzione del sistema infrastrutturale e commerciale del teleriscaldamento e della somministrazione di calore da TRM al Soggetto Attuatore e da questi ai Gestori delle Reti (**l'Accordo Quadro ATOR-SA-TRM**).

L'art. 5 del Contratto di Impegno prevede che i rapporti tra il Soggetto Attuatore e TRM siano disciplinati, così come anche previsto dall'art. 20.3 del Contratto di Servizio, mediante apposito contratto da stipularsi dopo l'approvazione da parte dell'ATO-R del progetto definitivo dell'Opera, disponendone anche i contenuti minimi.

In attuazione di tali previsioni, nel corso dell'anno 2017 sono stati inviati ad ATO-R da parte di Iren Energia le prime bozze degli schemi contrattuali.

Nel corso dell'anno 2018 ATO-R ha esaminato in via istruttoria tali testi con TRM, Iren Energia e i legali delle Banche Finanziatrici, ed in data 28/1/2019 (port. ATO-R n° 73) ha espresso in via tecnica il proprio assenso per quanto di competenza sui testi finali derivanti dall'iter istruttorio.

In data 4/11/2019 (prot. TRM n° TR000789-2019-P) TRM ha comunicato di aver ottenuto, in data 30/10/2019, il consenso da parte delle Banche Finanziatrici.

In data 22/11/2019 Iren Energia (prot. n° IE003807-2019-P) ha trasmesso le versioni finali degli schemi contrattuali da sottoscrivere, consistenti nell'Accordo Quadro ATOR-SA-TRM e nei seguenti Allegati:

- un contratto avente ad oggetto i termini e le condizioni di utilizzo da parte del Soggetto Attuatore di parte degli immobili di proprietà di TRM ai fini della progettazione esecutiva e della realizzazione del Sistema Infrastrutturale e dell'Edificio TLR, ivi inclusi i relativi tempi e modalità di esecuzione, nonché le

	Sistema infrastrutturale e commerciale del teleriscaldamento tra l'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti del Gerbido e le reti dei Comuni di Beinasco e di Grugliasco-Rivoli-Collegno	Dicembre 2019
		10 di 10

responsabilità del Soggetto Attuatore; nonché i tempi, le modalità e i contenuti dell'erogazione da parte di TRM al Soggetto Attuatore dei contributi per il teleriscaldamento (**l' Accordo di Costruzione**);

- un contratto avente ad oggetto i termini, le condizioni (anche economiche) e le modalità di cessione del calore da TRM al Soggetto Attuatore (**il Contratto di Somministrazione TRM**).
- lo schema tipo di contratto di somministrazione di calore da parte del Soggetto Attuatore al Gestore della Rete di Grugliasco da sottoscrivere tra Soggetto Attuatore e Comune di Grugliasco (**il Contratto di Somministrazione Grugliasco**).
- **Accordo di Trasferimento** da sottoscrivere tra Soggetto Attuatore, Comune di Beinasco e Comune di Grugliasco che disciplina i reciproci rapporti in merito al trasferimento della Rete di Teleriscaldamento alla Data di Scadenza Finale ovvero nei casi di estinzione anticipata dell'Accordo Quadro ATOR-SA-TRM.
- **Piano Economico Finanziario** del Sistema Infrastrutturale, nella versione trasmessa il 14/11/2019.

## 5 CONCLUSIONI

L'Accordo Quadro ATOR-SA-TRM ed i relativi Allegati si ritengono coerenti con le previsioni del Contratto di Impegno, da cui discendono, e con le conclusioni della Conferenza dei Servizi del 2014. Tali schemi contrattuali sono inoltre conformi a quanto dispone il Contratto di Servizio tra ATO-R e TRM e tutelano l'equilibrio economico-finanziario dell'impianto del Gerbido a garanzia dell'interesse pubblico in virtù:

- del Principio dell'Isoricavo, previsto nello schema di Accordo Quadro ATOR-SA-TRM, che prevede l'assoluta equivalenza per TRM dei ricavi e costi connessi al funzionamento del Termovalorizzatore in assetto cogenerativo rispetto a quelli connessi al funzionamento in assetto elettrico;
- dell'art. 6 del medesimo schema di Accordo Quadro che dispone che, nel caso in cui per qualsiasi ragione il Principio dell'Isoricavo non fosse rispettato e ciò determinasse la perdita dell'Equilibrio Economico e Finanziario, TRM avrà diritto di sospendere la somministrazione dell'energia termica e di far funzionare il Termovalorizzatore esclusivamente in assetto elettrico.

In relazione alla versione di Piano Economico Finanziario presentata nel novembre 2019 si rileva che i parametri economici, in termini di quota fissa e quota variabile a carico dei Gestori delle reti di Grugliasco e Beinasco sono leggermente migliorativi rispetto a quelli previsti nel PEF approvato da ATO-R nel 2015:

- La quota variabile (connessa all'effettivo prelievo di calore dall'impianto TRM) si riduce di 0,26 €/MWh.
- In ragione di una leggera riduzione dei costi di investimento stimati per la realizzazione delle opere (17,9 M€ a fronte dei 19 M€ previsti nel 2015) e dell'aumento del contributo di TRM alla realizzazione dell'opera (da 5,8 M€ a 6,8 M€) la quota fissa si riduce di 153.000 € (all'anno di avvio del servizio) e di 213.000 € (all'anno 2029) per il Gestore di Grugliasco e di 17.000 € (all'anno di avvio del servizio) e 25.000 € (all'anno 2029) per il Gestore di Beinasco.

Pertanto la proposta di Piano Economico Finanziario, allegata all'Accordo Quadro che ATO-R dovrà sottoscrivere con TRM e Iren Energia, si ritiene congrua.

---

**SISTEMA INFRASTRUTTURALE E COMMERCIALE DEL TELERISCALDAMENTO  
TRA L'IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI DEL GERBIDO  
E LE RETI DEI COMUNI DI BEINASCO E GRUGLIASCO**

**ACCORDO**

**di cui all'art. 4 del Contratto di Impegno del 21/12/2012  
per il Sistema Infrastrutturale e Commerciale del Teleriscaldamento**

Tra i sottoscritti:

1. il sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente di cui infra, non in proprio ma nella qualità di \_\_\_\_\_ del Consorzio **"ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI"**, con sede in Torino, via Pio VII n° 9, codice fiscale 09247680011 (in seguito **"ATOR"**);
2. il sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede della società di cui infra, non in proprio ma nella qualità di \_\_\_\_\_, in rappresentanza della società **"TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI S.P.A."**, con sede in Torino, Via Gorini n° 50, iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino con il numero di codice fiscale 08566440015 (in seguito **"TRM"**);
3. il sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede della società di cui infra, non in proprio ma nella qualità di \_\_\_\_\_, in rappresentanza della società **"IREN ENERGIA S.P.A."**, con sede in Torino, Corso Svizzera n° 95, iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino con il numero di codice fiscale 09357630012 (in seguito **"IREN Energia"** o **"IEN"**);

**PREMESSO CHE:**

- a) la Città di Torino, in data 18/12/2012, con determina n. 60 (mecc. 201245180/066) ha aggiudicato al RTI Iren-F2i, formato da Iren Emilia S.p.A., Iren Ambiente S.p.A., Iren Energia S.p.A., Iren S.p.A., F2i SGR S.p.A nell'interesse del fondo di investimento denominato *"F2i – Secondo Fondo Italiano per le Infrastrutture"* ed Acea Pinerolese Industriale S.p.A., la procedura negoziata d'urgenza per l'individuazione del socio privato operativo industriale a cui cedere l'80% delle azioni di TRM S.p.A.;
- b) dopo la conclusione della procedura negoziata d'urgenza, in data 21 dicembre 2012 è stato stipulato tra ATO-R e TRM un contratto di servizio (il **"Contratto di Servizio"**) contenente – tra l'altro – la disciplina della gestione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani e assimilati a servizio della zona Sud della provincia di Torino (il **"Termovalorizzatore"**);
- c) le condizioni della suddetta procedura negoziata prevedevano l'impegno del soggetto aggiudicatario, attraverso un autonomo veicolo, di realizzare e successivamente gestire il

sistema infrastrutturale tra il Termovalorizzatore e le reti esistenti di teleriscaldamento di Grugliasco e di Torino Sud e Centro, nonché la rete di distribuzione ancora da realizzare nell'abitato del Comune di Beinasco, al fine di consentire al Termovalorizzatore di operare in assetto cogenerativo, ovvero sia mediante produzione di energia elettrica e calore, in conformità a quanto previsto nel Protocollo d'intesa sul "termovalorizzatore Gerbido" sottoscritto nel Settembre 2004 tra la Provincia di Torino, i Consorzi di Bacino e i Comuni "capofila" di ciascun bacino, nella deliberazione della Provincia di Torino n. 1317/433230 in data 21/11/2006, nel Piano di Sviluppo del Teleriscaldamento nell'Area di Torino, adottato dalla Provincia di Torino con la D.G.P. n. 476-16225 del 14/04/2009, nel Protocollo per lo sviluppo del teleriscaldamento nell'Area Torinese sottoscritto in data 29/06/2009 da Regione Piemonte, Provincia di Torino e Comune di Torino;

- d) l'attività di gestione del sistema infrastrutturale e commerciale del teleriscaldamento è inscindibilmente connessa dal punto di vista tecnico con la gestione del Termovalorizzatore;
- e) i seguenti membri del RTI Iren-F2i: Iren Energia S.p.A., Iren S.p.A., Iren Emilia S.p.A., Iren Ambiente S.p.A. e F2i Ambiente S.p.A., in conformità a quanto previsto dalla documentazione della gara di cui alla premessa a), hanno costituito, con atto notaio Andrea GANELLI di Torino in data 18/12/2012, repertorio numero 26333/17342, registrato all'Agenzia delle Entrate di Torino 1 in data 20/12/2012 al numero 23175, una società denominata "TLR V. S.p.A.", in qualità di "Soggetto Attuatore", avente lo scopo di progettare, costruire, gestire e mantenere il sistema infrastrutturale e commerciale del teleriscaldamento con costi e oneri a carico di TLR V. S.p.A., fatta eccezione per i contributi previsti a carico di TRM;
- f) in data 21/12/2012, il Soggetto Attuatore ha stipulato con ATO-R e TRM il "*Contratto di Impegno per il Sistema Infrastrutturale e Commerciale del Teleriscaldamento*" (il "**Contratto di Impegno**") finalizzato a regolare i reciproci rapporti tra le parti dello stesso in merito alla progettazione, costruzione, gestione e manutenzione del sistema infrastrutturale e commerciale del teleriscaldamento;
- g) a seguito di fusione per incorporazione di TLR V. S.p.A. in IREN Energia, di cui ATO-R ha preso atto con comunicazione del 1 ottobre 2015, IREN Energia è subentrata a far data dal 1 ottobre 2016, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2504-bis del codice civile, in tutti i rapporti giuridici della società incorporata, compresa l'assunzione della qualità di Soggetto Attuatore ai fini del Contratto di Impegno;
- h) ai sensi dell'articolo 2 del Contratto di Impegno, il Soggetto Attuatore, che è dotato dei requisiti previsti dal Contratto di Impegno, ha l'impegno di progettare, realizzare, avviare, gestire e mantenere il sistema infrastrutturale e commerciale del teleriscaldamento, nonché di dotarsi di un'organizzazione per la vendita dell'energia termica prodotta dal Termovalorizzatore mediante la stipulazione di accordi con i Gestori delle Reti (come di seguito definiti);in

- ossequio all'art. 3 del Contratto di Impegno, il Soggetto Attuatore ha consegnato in data 08/11/2013 ad ATOR, per l'approvazione, il progetto definitivo e il relativo piano economico e finanziario;
- i) a seguito degli approfondimenti avvenuti tra le Parti, in data 01/12/2014 il Soggetto Attuatore ha consegnato l'aggiornamento del piano economico e finanziario del Sistema Infrastrutturale a carico del Soggetto Attuatore;
- j) in data 16/12/2014 ATOR ha convocato la Conferenza dei Servizi per l'istruttoria del progetto in oggetto;
- k) con deliberazione n° 3 del 05 febbraio 2015, il Consiglio di Amministrazione di ATO-R ha approvato il progetto definitivo del Sistema Infrastrutturale del Teleriscaldamento (il "**Progetto Definitivo del Sistema Infrastrutturale**") e il relativo piano economico e finanziario del Soggetto Attuatore (come aggiornato a seguito della Conferenza dei Servizi del 16/12/2014), entrambi allegati alla predetta deliberazione dell'ATO-R;
- l) in considerazione dei ritardi nella data di sottoscrizione dei contratti relativi all'implementazione del Sistema Infrastrutturale di cui al Contratto di Impegno rispetto a quella assunta nel piano economico e finanziario di cui alla precedente premessa k), in data 14 novembre 2019 il Soggetto Attuatore ha consegnato all'ATO-R una nuova versione aggiornata del piano economico e finanziario relativo al Sistema Infrastrutturale (allegato E al presente Contratto), che sostituisce a tutti gli effetti quella approvata dall'ATO-R con la citata deliberazione n. 3 del 05 febbraio 2015 (il "**PEF del Sistema Infrastrutturale**").
- m) ai sensi dell'articolo 4 del Contratto di Impegno è prevista la sottoscrizione tra ATO-R, il Soggetto Attuatore e TRM di un accordo quadro avente ad oggetto la disciplina delle fasi della progettazione esecutiva, della realizzazione, della gestione e della manutenzione del sistema infrastrutturale e commerciale del teleriscaldamento e della somministrazione di calore da TRM al Soggetto Attuatore e da questi ai Gestori delle Reti (l' "**Accordo Quadro ATOR-SA-TRM**");
- n) con il presente accordo le Parti intendono sottoscrivere l'Accordo Quadro ATOR-SA-TRM.

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 – PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI**

1. Le Premesse e gli Allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Ove non altrimenti definiti nel presente Contratto i termini con l'iniziale maiuscola utilizzati avranno il significato loro attribuito di seguito:

<b>Allegati</b>	indica i documenti allegati al presente Contratto.
<b>Accordo di Costruzione</b>	ha il significato di cui all'articolo 3, comma 2, punto (i).
<b>Accordo di Trasferimento</b>	indica l'accordo di trasferimento della porzione della Rete di

		Teleriscaldamento ai Comuni di Grugliasco e di Beinasco, ciascuno per la parte di propria competenza, alla Data di Scadenza Finale ovvero in caso di estinzione anticipata del presente Contratto, secondo i termini e le condizioni di cui all'Allegato E.
<b>Accordo Quadro SA-TRM</b>		ha il significato di cui all'articolo 3, comma 1.
<b>ATO-R</b>		indica l'Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti o i soggetti che, in virtù della legislazione regionale in materia di rifiuti di volta in volta in vigore, subentreranno nelle e/o svolgeranno le funzioni di detta Associazione.
<b>Contratto o Accordo Quadro ATOR-SA-TRM</b>		indica il presente contratto.
<b>Contratto di Impegno</b>		ha il significato di cui alla premessa f).
<b>Contratto di Finanziamento</b>		indica il contratto di finanziamento stipulato in data 29 ottobre 2008, come successivamente modificato in data 21 gennaio 2010, 2 luglio 2010 e 30 gennaio 2013, tra TRM e BNP Paribas SA, la Banca europea per gli investimenti, Unicredit S.p.A. (già Unicredit Corporate Banking S.p.A.), Intesa San Paolo S.p.A. (già Banca Popolare di Vicenza S.p.A.).
<b>Contratto di Servizio</b>		indica il contratto di servizio stipulato tra ATO-R e TRM di cui alla premessa b).
<b>Contratto di Somministrazione Grugliasco</b>	<b>di</b>	ha il significato di cui all'articolo 4, comma 3, punto (ii).
<b>Contratto di Somministrazione TRM</b>	<b>di</b>	ha il significato di cui all'articolo 3, comma 2, punto (ii).
<b>Corrispettivo Conferimento</b>	<b>di</b>	indica il corrispettivo di smaltimento rifiuto pagato a TRM dai soggetti che conferiscono i rifiuti presso il Termovalorizzatore ai sensi del Contratto di Servizio.
<b>Data di Scadenza Finale</b>		indica la data di scadenza dell'affidamento del servizio a TRM ai sensi del Contratto di Servizio attualmente prevista al 31 agosto 2034, come eventualmente prorogata.
<b>Equilibrio Economico e Finanziario</b>	<b>e</b>	ha il significato ad esso attribuito nel Contratto di Servizio.
<b>Edificio TLR</b>		indica l'edificio sito nella proprietà di TRM al cui interno

	verranno installati, <i>inter alia</i> , i Sistemi Interfaccia.
<b>Enti Finanziatori</b>	indica le banche finanziatrici di cui al Contratto di Finanziamento.
<b>Gestori delle Reti</b>	indica i soggetti giuridici che esercitano la rete di distribuzione del teleriscaldamento nei Comuni di Beinasco, di Grugliasco-Rivoli-Collegno. Per il Comune di Grugliasco è la Società NOVE S.p.a. e i suoi aventi causa. Per i comuni di Rivoli e Collegno è la società SEI ENERGIA S.p.A. ed i suoi aventi causa. Per il Comune di Beinasco è IREN Energia e i suoi aventi causa, a seguito dell'aggiudicazione in data 22/01/2017 della procedura ad evidenza pubblica per la "Concessione dell'uso del suolo e sottosuolo comunale per lo sviluppo della rete del teleriscaldamento cittadino" nel Comune di Beinasco.
<b>IREN Energia o IEN</b>	ha il significato di cui all'epigrafe del Contratto
<b>Opere TLR di TRM</b>	indica le seguenti opere, impianti e sistemi di competenza di TRM: a) Edificio TLR e tutte le opere edili di fondazione, elevazione e copertura dell'Edificio TLR; b) la fondazione del serbatoio di stoccaggio acqua teleriscaldamento; c) le tubazioni vapore e condensa; d) le tubazioni di adduzione acqua demineralizzata; e) la rete dati; f) l'implementazione del sistema di supervisione presso il Termovalorizzatore per l'acquisizione dei dati lato secondario e per il governo della produzione di vapore (sistema DCS).
<b>Parti</b>	indica i soggetti sottoscrittori del presente Contratto.
<b>PEF del Sistema Infrastrutturale</b>	indica il piano economico e finanziario del Sistema Infrastrutturale predisposto dal Soggetto Attuatore, allegato sotto la lettera E al Contratto.
<b>Piano Economico e Finanziario</b>	ha il significato ad esso attribuito nel Contratto di Servizio

<b>Principio dell'Isoricavo</b>	indica l'assoluta equivalenza per TRM dei ricavi e costi connessi al funzionamento del Termovalorizzatore in assetto cogenerativo rispetto a quelli connessi al funzionamento in assetto elettrico.
<b>Progetto Definitivo del Sistema Infrastrutturale</b>	ha il significato di cui alla premessa k).
<b>Rete di Teleriscaldamento</b>	indica la rete di teleriscaldamento dall'Edificio TLR fino ai punti di consegna di Beinasco e Grugliasco siti nei relativi Comuni, come indicato nel Progetto Definitivo del Sistema Infrastrutturale.
<b>Ritardi Non Imputabili</b>	<p>indica il ritardo del Termine Iniziale di Somministrazione rispetto al Termine Iniziale Atteso imputabile al verificarsi di uno dei seguenti eventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Forza Maggiore ai sensi dell'Accordo di Costruzione;</li> <li>(ii) <i>Factum principis</i>, qualsiasi altro atto di natura amministrativa o giudiziaria o di altra Autorità, non imputabile al Soggetto Attuatore, che possano impedire, anche parzialmente, e/o ritardare la realizzazione delle Opere TLR di TRM e/o del Sistema Infrastrutturale, ivi inclusi i ritardi nel rilascio di nulla osta e permessi.</li> </ul> <p>Resta inteso che l'eventuale ritardo nel completamento delle Opere TLR di TRM per fatto imputabile a TRM non costituirà nei rapporti tra Soggetto Attuatore e ATOR-R un Ritardo Non Imputabile e ciò a prescindere dalla circostanza che, ai sensi dell'Accordo di Costruzione, TRM non assume nei confronti del Soggetto Attuatore alcuna responsabilità per tali ritardi, salvo il caso di dolo e colpa grave.</p>
<b>Sistema Infrastrutturale</b>	<p>indica le seguenti opere, impianti e sistemi di competenza del Soggetto Attuatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(A) Sistemi di Interfaccia;</li> <li>(B) Cabina in MT sita presso il Termovalorizzatore e relativi cavi elettrici di alimentazione collegati ai Sistemi di Interfaccia;</li> </ul>

	(C) Rete di Teleriscaldamento; il tutto come meglio descritto nel Progetto Definitivo del Teleriscaldamento. Non costituiscono parte del Sistema Infrastrutturale le Opere TLR di TRM.
<b>Sistemi di Interfaccia</b>	indica i seguenti impianti di proprietà del Soggetto Attuatore siti all'interno dell'Edificio TLR: a. Sistema di scambio per la produzione di acqua surriscaldata; b. Stazione di pompaggio; c. Sistema di pressurizzazione, espansione e riempimento rete; d. Sistema di additivazione e campionamento; e. Sistema di stoccaggio ed eventuale produzione acqua demineralizzata; f. Sistemi ausiliari: sistema aria compressa, sistema HVAC, sistema scarichi industriali, carroponte; g. Sistema elettrico; h. Sistema di regolazione e controllo.
<b>Soggetto Attuatore</b>	indica Iren Energia (già TLR V. S.p.A.), quale soggetto attuatore del "sistema infrastrutturale e commerciale del teleriscaldamento" ai sensi del Contratto di Impegno.
<b>Termovalorizzatore</b>	ha il significato di cui alla premessa b)
<b>TRM</b>	ha il significato di cui all'epigrafe del Contratto

## Art. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 4 del Contratto di Impegno, le Parti intendono disciplinare ai termini e alle condizioni del presente Contratto e degli schemi contrattuali allo stesso allegati quanto segue:
- contenuti e termini di consegna della progettazione esecutiva;
  - cronoprogramma di realizzazione dei lavori;
  - obblighi connessi alle fasi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere, gestione e manutenzione delle stesse, nonché di vendita del calore, anche con riferimento ai termini di cui ai precedenti punti (a) e (b);
  - regolamentazione delle ipotesi di ritardo e/o mancato e/o inadempimento, per cause imputabili al Soggetto Attuatore, agli obblighi e termini di cui ai precedenti punti (a), (b) e (c);

- 
- e. obbligo in capo al Soggetto Attuatore di vendere il calore prioritariamente ai gestori delle reti di teleriscaldamento dei Comuni di Beinasco e di Grugliasco.
2. Le Parti convengono che qualsiasi modifica sostanziale ai termini e alle condizioni dei contratti, i cui schemi sono allegati al presente Contratto, dovrà essere preventivamente concordata con l'ATO-R, in considerazione del fatto che gli stessi vengono oggi approvati da ATO-R sulla base degli attuali termini e condizioni. A miglior chiarimento, l'ATO-R dovrà esprimersi anche in occasione di ogni revisione dei predetti contratti in tutte le ipotesi in cui, ai sensi degli stessi, le relative parti siano tenute alla revisione dei termini contrattuali al fine di assicurare il rispetto del Principio dell'Isoricavo.
3. L'ATO-R prende altresì atto che il PEF del Sistema Infrastrutturale è stato redatto sulla base di determinate assunzioni e condizioni di base. Qualora tali assunzioni e condizioni di base dovessero mutare per fatto non imputabile al Soggetto Attuatore e/o a TRM, e quindi, a titolo esemplificativo, dovessero mutare per effetto del verificarsi di un Evento Rilevante (come definito nel Contratto di Somministrazione Grugliasco), il PEF del Sistema Infrastrutturale verrà aggiornato dal Soggetto Attuatore e trasmesso per presa visione all'ATO-R e ai Gestori delle Reti. L'aggiornamento del PEF del Sistema Infrastrutturale potrà quindi comportare delle modifiche del corrispettivo – componente fissa dovuto al Soggetto Attuatore dai Gestori delle Reti e, in occasione del trasferimento della proprietà delle infrastrutture ai sensi dell'Accordo di Trasferimento, dai Comuni di Beinasco e di Grugliasco. Il corrispettivo – componente fissa relativo al Gestore della Rete di Grugliasco è regolato nel Contratto di Somministrazione Grugliasco.

#### **Art. 2 bis - OBBLIGHI CONNESSI ALLA FASE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA**

4. Il Soggetto Attuatore ha trasmesso per presa visione ad ATOR il progetto esecutivo del Sistema Infrastrutturale almeno 30 giorni prima dell'inizio dei relativi lavori. La consegna potrà avvenire anche in modo parziale, ovvero per successive parti d'opera in relazione al programma di esecuzione dei lavori.
5. Il progetto delle Opere TLR di TRM è stato messo a base della gara indetta da TRM per la selezione dell'impresa affidataria dei lavori di realizzazione delle Opere TLR di TRM, conclusasi in data 21 settembre 2015 con l'aggiudicazione all'ATI Quintino Costruzioni S.p.A. – O.M.C.di Graglia S.r.l.. Tale progetto riflette le indicazioni fornite dal Soggetto Attuatore.

#### **Art. 3 – OBBLIGHI CONNESSI ALLA FASE DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE**

1. Ai sensi dell'articolo 5 del Contratto di Impegno è previsto che: *“I rapporti tra il Soggetto Attuatore e TRM saranno disciplinati, così come anche previsto dall'art. 20.3 del Contratto di Servizio, mediante apposito contratto da stipularsi, entro il termine che sarà convenuto tra gli stessi e ATO-R, dopo l'approvazione da parte dell'ATO-R del progetto definitivo dell'Opera, con i seguenti contenuti minimi: a. termini e condizioni di utilizzo da parte del Soggetto*

---

*Attuatore di parte degli immobili dell’Impianto ai fini della progettazione esecutiva e della realizzazione del Sistema Infrastrutturale, ivi inclusi i relativi tempi e modalità di esecuzione, nonché le responsabilità del Soggetto Attuatore; b. tempi, modalità e contenuti dell’erogazione da parte di TRM al Soggetto Attuatore del contributo di teleriscaldamento previsto nel Piano Economico e Finanziario relativo all’Impianto; c. termini, condizioni (anche economiche) e modalità di cessione del calore da TRM al Soggetto Attuatore; d. definizione di garanzie a favore di TRM aventi ad oggetto il corretto adempimento degli obblighi del Soggetto Attuatore nei confronti di TRM in relazione all’utilizzo di parte degli immobili dell’Impianto nonché in relazione all’acquisto del calore prodotto dall’Impianto stesso.” (l’**“Accordo Quadro SA-TRM”**).*

2. Le Parti prendono atto che le previsioni dell’Accordo Quadro SA-TRM saranno disciplinate mediante la sottoscrizione di due contratti e precisamente:
  - (i) un contratto avente ad oggetto, inter alia, i termini e le condizioni di utilizzo da parte del Soggetto Attuatore di parte degli immobili di proprietà di TRM ai fini della progettazione esecutiva e della realizzazione del Sistema Infrastrutturale e delle Opere TLR di TRM, ivi inclusi i relativi tempi e modalità di esecuzione, nonché le responsabilità del Soggetto Attuatore; nonché i tempi, le modalità e i contenuti dell’erogazione da parte di TRM al Soggetto Attuatore dei contributi per il teleriscaldamento (l’**“Accordo di Costruzione”**);
  - (ii) un contratto avente ad oggetto, inter alia, i termini, le condizioni (anche economiche) e le modalità di cessione del calore da TRM al Soggetto Attuatore (il **“Contratto di Somministrazione TRM”**).
3. TRM e IEN hanno realizzato i lavori nel rispetto del Progetto Definitivo del Sistema Infrastrutturale approvato da ATOR, delle prescrizioni indicate dagli Enti competenti al rilascio di autorizzazioni, permessi, nulla-osta e/o pareri per il Sistema Infrastrutturale, nonché della normativa in materia di sicurezza (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e di ogni altra disciplina normativa e regolamentare applicabile. A tal riguardo, le Parti si danno atto che il Progetto Definitivo del Sistema Infrastrutturale ha parzialmente modificato (e, quindi, sostituito) il progetto descritto nell’allegato B del Contratto di Impegno.
4. ATO-R e il Soggetto Attuatore prendono atto che la realizzazione delle Opere TLR di TRM è stata affidata da TRM all’ATI Quintino Costruzioni S.p.A. – O.M.C.di Graglia S.r.l., risultata aggiudicataria in data 21 settembre 2015 della procedura di gara ad evidenza pubblica indetta da TRM. La realizzazione delle Opere TLR di TRM è attualmente in corso.
5. I lavori per la realizzazione del Sistema Infrastrutturale sono realizzati dal Soggetto Attuatore a condizioni di mercato mediante affidamento, anche tramite Società del Gruppo IREN di appartenenza, ad appaltatori individuati attraverso procedure di selezione. Al riguardo, il Soggetto Attuatore dichiara che le procedure di selezione sono svolte nel pieno rispetto di ogni

- normativa applicabile ad IEN. Resta inteso che gli appaltatori hanno prestato tutte le garanzie di legge e di prassi, nonché possiedono tutti i requisiti professionali, organizzativi e morali, secondo quanto è necessario ai sensi della normativa applicabile, o anche soltanto opportuno, in ragione della tipologia di attività. Gli appaltatori hanno eseguito i lavori a regola d'arte e il Soggetto Attuatore, anche mediante Società di appartenenza del Gruppo IREN, ha assicurato la massima diligenza nello svolgimento della direzione lavori.
6. Trimestralmente il Soggetto Attuatore e TRM hanno trasmesso ad ATOR un rapporto sullo stato di avanzamento della realizzazione, rispettivamente, del Sistema Infrastrutturale e dell'Edificio TLR.
  7. ATO-R, a semplice richiesta, ha avuto la possibilità di accedere ai cantieri di TRM e del Soggetto Attuatore per l'esecuzione di sopralluoghi e per constatare lo stato di avanzamento, rispettivamente, delle Opere TLR di TRM e del Sistema Infrastrutturale, nonché per accertare l'adempimento degli obblighi posti in capo a TRM e al Soggetto Attuatore.
  8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, ultima parte, del Contratto di Impegno, le Parti concordano che il collaudo dei lavori relativi al Sistema Infrastrutturale e delle Opere TLR di TRM sarà svolto da una commissione di collaudo nominata dal Soggetto Attuatore nel rispetto delle previsioni del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e delle procedure interne adottate dal Gruppo Iren ai fini dell'affidamento di questa tipologia di servizi.
  9. Il Soggetto Attuatore sarà l'unico soggetto responsabile nei confronti dell'ATO-R per eventuali vizi progettuali e/o realizzativi relativi al Sistema Infrastrutturale e/o alle Opere TLR di TRM, rilevati durante la fase di costruzione e/o durante le attività di collaudo e/o successivamente. Il Soggetto Attuatore si impegna pertanto a rimediare agli eventuali vizi riscontrati, restando inteso che, in mancanza, ATO-R avrà diritto di intervenire affidando l'esecuzione dei lavori di ripristino a soggetti dalla stessa individuati e i cui costi saranno ribaltati sul Soggetto Attuatore.
  10. ATO-R prende atto e accetta i termini e le condizioni dell'Accordo di Costruzione di cui all'Allegato A, avente ad oggetto la disciplina di quanto segue:
    - (a) i termini e le condizioni di realizzazione delle Opere TLR di TRM e di consegna al Soggetto Attuatore;
    - (b) i termini e le condizioni di utilizzo da parte del Soggetto Attuatore di parte degli immobili di proprietà di TRM ai fini della progettazione esecutiva, della realizzazione e della gestione del Sistema Infrastrutturale;
    - (c) le responsabilità del Soggetto Attuatore e di TRM in relazione alle Opere TLR di TRM e al Sistema Infrastrutturale
    - (d) i tempi e le modalità di erogazione da parte di TRM al Soggetto Attuatore dei contributi a supporto della realizzazione del sistema infrastrutturale e commerciale del

---

teleriscaldamento previsti dal Contratto di Impegno, nonché dal Primo Addendum Accordo di Programma.

11. ATO-R prende atto e accetta i termini e le condizioni dell'Accordo di Trasferimento di cui all'Allegato D, avente ad oggetto la disciplina del trasferimento di proprietà delle parti della Rete di Teleriscaldamento in favore dei Comuni di Grugliasco e di Beinasco alla Data di Scadenza Finale ovvero nell'ipotesi di risoluzione del presente Contratto.

#### **Art. 4 – OBBLIGHI CONNESSI ALLA FASE DI GESTIONE, MANUTENZIONE DELLE OPERE E VENDITA DEL CALORE**

1. Subordinatamente al completamento da parte di IEN del Sistema Infrastrutturale e all'ottenimento da parte delle Banche del preventivo assenso al funzionamento dell'Impianto in assetto cogenerativo, TRM somministrerà al Soggetto Attuatore l'energia termica prodotta dal Termovalorizzatore. L'energia termica così prelevata dal Soggetto Attuatore sarà ceduta da quest'ultimo ai Gestori delle Reti.
2. Gli obblighi di somministrazione e di prelievo dell'energia termica da parte, rispettivamente, di TRM e del Soggetto Attuatore decorreranno a partire dalla data in cui il Sistema Infrastrutturale, le Opere TLR di TRM e le reti di competenza dei Gestori delle Reti (o parti di esse) saranno funzionalmente operative (il "**Termine Iniziale di Somministrazione**"). Ad oggi il Termine Iniziale di Somministrazione atteso è previsto indicativamente nella data del 01 gennaio 2020 (il "**Termine Iniziale Atteso**"). Qualora il Termine Iniziale di Somministrazione dovesse ricorrere successivamente al Termine Iniziale Atteso, il Soggetto Attuatore dovrà dare tempestiva informativa all'ATO-R dei ritardi e delle ragioni sottostanti. In caso di Ritardi Non Imputabili, il Termine Iniziale Atteso sarà prorogato coerentemente e, comunque, per un periodo di tempo non inferiore a quello determinato dal Ritardo Non Imputabile.
3. I termini e le condizioni (anche economiche) della somministrazione dell'energia termica sono disciplinati puntualmente:
  - (i) quanto ai rapporti tra TRM e il Soggetto Attuatore nel Contratto di Somministrazione TRM di cui all'Allegato B;
  - (ii) quanto ai rapporti tra il Soggetto Attuatore e il Gestore della Rete del Comune di Grugliasco nel contratto di somministrazione di cui all'Allegato C (il "**Contratto di Somministrazione Grugliasco**"). In considerazione della coincidenza soggettiva tra il Soggetto Attuatore e il Gestore di Rete del Comune di Beinasco, le Parti riconoscono espressamente che troverà applicazione esclusivamente il Contratto di Somministrazione TRM, restando inteso che, nell'ipotesi in cui tale coincidenza soggettiva dovesse per qualsiasi motivo cessare, verrà stipulato tra il Soggetto Attuatore e il Gestore di Rete del Comune di Beinasco un contratto di somministrazione secondo

termini e condizioni sostanzialmente conformi a quelli del Contratto di Somministrazione Grugliasco.

4. Entro il 28 febbraio di ogni anno di vigenza contrattuale, il Soggetto Attuatore trasmetterà ad ATO-R un rapporto sullo stato di gestione e manutenzione del Sistema Infrastrutturale relativo all'anno solare precedente.
5. Il Soggetto Attuatore provvederà, a sua cura e spesa e per tutta la durata del presente Contratto, ad assicurare la conduzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria del Sistema Infrastrutturale e a mantenere lo stesso e le sue componenti conformi alle norme tecniche e alle norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori.

#### **Art. 5 – DURATA DELL'ACCORDO**

1. La durata del presente Accordo decorre dalla sua sottoscrizione e cesserà alla Data di Scadenza Finale.

#### **Art. 6 – Natura dell'Accordo**

1. Le Parti si danno atto di aver dato integralmente attuazione con la sottoscrizione del presente Accordo alle previsioni di cui all'articolo 4 del Contratto di Impegno e che, in caso di contrasto con le disposizioni dell'Accordo Quadro SA-TRM, quest'ultime prevarranno su quelle del presente Accordo. A tal riguardo, le Parti si danno altresì atto che l'Accordo Quadro SA-TRM è rappresentato e costituito dai seguenti accordi:
  - (i) "Accordo di Costruzione" (Allegato A);
  - (ii) "Contratto di Somministrazione TRM" (Allegato B).
2. Le Parti prendono altresì atto e riconoscono i seguenti principi stabiliti dal Contratto di Servizio e dal Contratto di Impegno:
  - (a) i costi di progettazione, costruzione, gestione e manutenzione del sistema infrastrutturale e commerciale del teleriscaldamento di cui al Contratto di Impegno sono ad esclusivo carico del Soggetto Attuatore, fatta eccezione per i contributi a carico di TRM;
  - (b) gli Enti Finanziatori hanno concesso il finanziamento di cui al Contratto di Finanziamento facendo affidamento sul funzionamento del Termovalorizzatore in assetto elettrico;
  - (c) il Piano Economico e Finanziario allegato al Contratto di Servizio e le relative previsioni assumono il funzionamento del Termovalorizzatore in assetto elettrico;
  - (d) in nessun modo le vicende connesse alla realizzazione e gestione del Sistema Infrastrutturale e ai relativi accordi hanno e avranno conseguenze sul Contratto di Servizio e sul Corrispettivo di Conferimento. Pertanto, le previsioni del Contratto di Servizio, ivi incluse quelle relative ai meccanismi di riequilibrio e al pagamento degli indennizzi nei casi di cessazione anticipata ai sensi dell'articolo 33 del Contratto di Servizio, continueranno a trovare piena applicazione senza che le stesse possano considerarsi in alcun modo derogate dalle previsioni del presente Contratto e degli atti qui allegati.

Alla luce dei suddetti principi, TRM ha accettato la sottoscrizione dell'Accordo di Costruzione e del Contratto di Somministrazione TRM sul presupposto essenziale che sia assicurato in ogni caso il rispetto del Principio dell'Isoricavo e che conseguentemente l'Equilibrio Economico e Finanziario continuerà ad essere disciplinato esclusivamente dai termini e dalle condizioni di cui al Contratto di Servizio.

Al fine di assicurare il rispetto del Principio dell'Isoricavo, le Parti concordano espressamente che:

- (i) il corrispettivo di cessione dell'energia termica ai sensi del Contratto di Somministrazione TRM (e, conseguentemente quello del Contratto di Somministrazione Grugliasco) potrà essere aumentato;
- (ii) nel caso in cui per qualsiasi ragione il Principio dell'Isoricavo non fosse rispettato e ciò determinasse la perdita dell'Equilibrio Economico e Finanziario, TRM avrà diritto di sospendere la somministrazione dell'energia termica e di far funzionare il Termovalorizzatore esclusivamente in assetto elettrico fino a quando non saranno state individuate ed attuate le modifiche necessarie ad assicurare il rispetto del Principio dell'Isoricavo (e quindi il ripristino dell'Equilibrio Economico e Finanziario ove lo stesso sia venuto meno per effetto del mancato rispetto del Principio dell'Isoricavo).

#### **Art. 7 - RESPONSABILITA' E GARANZIA FIDEIUSSORIA**

1. Il Soggetto Attuatore dichiara di essere consapevole che la realizzazione e la gestione del Sistema Infrastrutturale è elemento indispensabile al fine dell'erogazione del servizio di teleriscaldamento in favore degli utenti dei Comuni di Beinasco e di Grugliasco e, per tale ragione, di essere consapevole che ogni eventuale inadempimento imputabile allo stesso Soggetto Attuatore può produrre danni di cui sarà chiamato a rispondere.
2. A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di cui agli articoli 2-bis, 3 e 4 del presente Contratto il Soggetto Attuatore ha consegnato ad ATO-R una garanzia fideiussoria dell'importo di € 1.000.000,00 rilasciata da \_\_\_\_\_ [indicare istituto di credito o società di assicurazione in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge 10.6.1982, n. 349, o intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze], che espressamente prevede: (a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; (b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile; (c) l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta di ATO-R (la "Garanzia").
3. In caso di escussione della Garanzia, il Soggetto Attuatore è tenuto al suo immediato reintegro nei limiti dell'importo massimo garantito.
4. La Garanzia potrà essere escussa da ATO-R al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- 
- (i) il ritardo nella somministrazione del calore ai Gestori della Rete sia superiore a 365 giorni decorrenti dal Termine Iniziale Atteso (come eventualmente prorogato in caso di Ritardi Non Imputabili), salvo il caso in cui il Soggetto Attuatore abbia comunque assicurato la somministrazione del calore ai Gestori delle Reti attraverso altri strumenti. In tale ipotesi, la Garanzia potrà essere escussa per l'intero importo massimo garantito ai sensi della Garanzia;
  - (ii) in tutti gli altri casi di grave inadempimento agli obblighi del Soggetto Attuatore di cui agli articoli 2-bis, 3 e 4 (ivi inclusi gli inadempimenti del Soggetto Attuatore nei confronti di TRM ai sensi dell'Accordo di Costruzione e del Contratto di Somministrazione TRM e nei confronti del Gestore della Rete di Grugliasco ai sensi del Contratto di Somministrazione Grugliasco), qualora tale inadempimento non sia stato sanato entro 30 giorni lavorativi (o il maggior termine eventualmente indicato da ATO-R in considerazione della natura dell'inadempimento contestato) dalla ricezione della diffida ad adempiere notificata da ATO-R al Soggetto Attuatore. In tali ipotesi, la Garanzia potrà essere escussa nei limiti del danno arrecato per effetto dell'inadempimento contestato, ove tale importo non venisse corrisposto dal Soggetto Attuatore;
  - (iii) nell'ipotesi cui al precedente punto (i) qualora, anche a seguito delle controdeduzioni presentate dal Soggetto Attuatore, ATO-R ritenga opportuno, nell'interesse generale di assicurare la somministrazione di calore ai Comuni di Beinasco e di Grugliasco, affidare il completamento dei lavori ad altro soggetto ovvero nei casi di risoluzione anticipata di uno dei contratti qui allegati per fatto imputabile al Soggetto Attuatore, ATO-R avrà anche il diritto di risolvere il presente Contratto. In tali ipotesi, salvo diversi accordi e fatto salvo quanto previsto dal Contratto di Somministrazione Grugliasco, il Soggetto Attuatore dovrà provvedere al trasferimento anticipato di proprietà della Rete di Teleriscaldamento ai Comuni di Beinasco e di Grugliasco a fronte del pagamento del relativo corrispettivo ai termini e condizioni di cui all'Accordo di Trasferimento.

#### **Art. 8 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Le Parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Lg. 136/2010 e s.m.i., qualora applicabile.

#### **Art. 9 – CONTROVERSIE**

Per ogni e qualsiasi controversia relativa al presente Contratto e ai successivi accordi è competente in via esclusiva il Foro di Torino.

#### **Art. 10 – SPESE – REGISTRAZIONE CONTRATTO**

Tutte le spese del presente Contratto, nonché quelle accessorie, nonché le eventuali spese di registrazione, saranno ripartite in egual misura tra le Parti.

#### **Art. 11 – ALLEGATI**

Sono allegati al presente Contratto i seguenti documenti:

- A. Accordo di Costruzione TRM – IEN
- B. Contratto di Somministrazione TRM – IEN
- C. Contratto di Somministrazione IEN – Grugliasco
- D. Accordo di Trasferimento IEN – Comune di Beinasco e Comune di Grugliasco
- E. PEF del Sistema Infrastrutturale

\*\*\*\*\*

Letto, condiviso e sottoscritto in Torino, il \_\_\_\_\_

ATOR  
.....  
(.....)

TRM S.p.a.  
L'Amministratore Delegato  
(.....)

IREN Energia S.p.a.  
L'Amministratore Delegato  
(.....)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



- A -

---

**SISTEMA INFRASTRUTTURALE E COMMERCIALE DEL TELERISCALDAMENTO  
TRA L'IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI DEL GERBIDO  
E LE RETI DEI COMUNI DI BEINASCO E GRUGLIASCO**

**ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO TELERISCALDAMENTO  
UBICATO NELL'AREA DI PROPRIETÀ DI TRM S.p.a.**

Tra i sottoscritti:

1. il sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede della società di cui infra, non in proprio ma nella qualità di \_\_\_\_\_, in rappresentanza della società **“TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI S.P.A.”**, con sede in Torino, Via Gorini n° 50, iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino con il numero di codice fiscale 08566440015 (in seguito **“TRM”**);
2. il sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede della società di cui infra, non in proprio ma nella qualità di \_\_\_\_\_, in rappresentanza della società **“IREN ENERGIA S.p.a.”**, con sede in Torino, Corso Svizzera n° 95, iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino con il numero di codice fiscale 09357630012 (in seguito **“IREN Energia”** o **“IEN”**);

**PREMESSO CHE:**

- a) la Città di Torino, in data 18/12/2012, con determina n. 60 (mecc. 201245180/066) ha aggiudicato al RTI Iren-F2i, formato da Iren Emilia S.p.A., Iren Ambiente S.p.A., Iren Energia S.p.A., Iren S.p.A., F2i SGR S.p.A nell'interesse del fondo di investimento denominato *“F2i – Secondo Fondo Italiano per le Infrastrutture”* ed Acea Pinerolese Industriale S.p.A., la procedura negoziata d'urgenza per l'individuazione del socio privato operativo industriale a cui cedere l'80% delle azioni di TRM S.p.A.;
- b) dopo la conclusione della procedura negoziata d'urgenza, in data 21 dicembre 2012 è stato stipulato tra ATO-R e TRM un contratto di servizio (il **“Contratto di Servizio”**) contenente – tra l'altro – la disciplina della gestione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani e assimilati a servizio della zona Sud della provincia di Torino (il **“Termovalorizzatore”**);
- c) le condizioni della suddetta procedura negoziata prevedevano l'impegno del soggetto aggiudicatario, attraverso un autonomo veicolo, di realizzare e successivamente gestire il sistema infrastrutturale tra il Termovalorizzatore e le reti esistenti di teleriscaldamento di Grugliasco e di Torino Sud e Centro, nonché la rete di distribuzione ancora da realizzare nell'abitato del Comune di Beinasco, al fine di consentire al Termovalorizzatore di operare in assetto cogenerativo, ovvero sia mediante produzione di energia elettrica e calore, in conformità a quanto previsto nel Protocollo d'intesa sul **“termovalorizzatore Gerbido”**

sottoscritto nel Settembre 2004 tra la Provincia di Torino, i Consorzi di Bacino e i Comuni “capofila” di ciascun bacino, nella deliberazione della Provincia di Torino n. 1317/433230 in data 21/11/2006, nel Piano di Sviluppo del Teleriscaldamento nell'Area di Torino, adottato dalla Provincia di Torino con la D.G.P. n. 476-16225 del 14/04/2009, nel Protocollo per lo sviluppo del teleriscaldamento nell'Area Torinese sottoscritto in data 29/06/2009 da Regione Piemonte, Provincia di Torino e Comune di Torino;

- d) l'attività di gestione del sistema infrastrutturale e commerciale del teleriscaldamento è inscindibilmente connessa dal punto di vista tecnico con la gestione del Termovalorizzatore;
- e) i seguenti membri del RTI Iren-F2i: Iren Energia S.p.A., Iren S.p.A., Iren Emilia S.p.A., Iren Ambiente S.p.A. e F2i Ambiente S.p.A., in conformità a quanto previsto dalla documentazione della gara di cui alla premessa a), hanno costituito, con atto notaio Andrea GANELLI di Torino in data 18/12/2012, repertorio numero 26333/17342, registrato all'Agenzia delle Entrate di Torino 1 in data 20/12/2012 al numero 23175, una società denominata “TLR V. S.p.A.”, in qualità di “Soggetto Attuatore”, avente lo scopo di progettare, costruire, gestire e mantenere il sistema infrastrutturale e commerciale del teleriscaldamento con costi e oneri a carico di TLR V. S.p.A., fatta eccezione per i contributi previsti a carico di TRM;
- f) in data 21/12/2012, il Soggetto Attuatore ha stipulato con ATO-R e TRM il “*Contratto di Impegno per il Sistema Infrastrutturale e Commerciale del Teleriscaldamento*” (il “**Contratto di Impegno**”) finalizzato a regolare i reciproci rapporti tra le parti dello stesso in merito alla progettazione, costruzione, gestione e manutenzione del sistema infrastrutturale e commerciale del teleriscaldamento;
- g) a seguito di fusione per incorporazione di TLR V. S.p.A. in IREN Energia, di cui ATO-R ha preso atto con comunicazione del 1 ottobre 2015, IREN Energia è subentrata a far data dal 1 ottobre 2016, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2504-bis del codice civile, in tutti i rapporti giuridici della società incorporata, compresa l'assunzione della qualità di Soggetto Attuatore ai fini del Contratto di Impegno;
- h) ai sensi dell'articolo 2 del Contratto di Impegno, il Soggetto Attuatore, che è dotato dei requisiti previsti dal Contratto di Impegno, ha l'impegno di progettare, realizzare, avviare, gestire e mantenere il sistema infrastrutturale e commerciale del teleriscaldamento, nonché di dotarsi di un'organizzazione per la vendita dell'energia termica prodotta dal Termovalorizzatore mediante la stipulazione di accordi con i Gestori delle Reti (come di seguito definiti);
- i) con deliberazione n° 3 del 05 febbraio 2015, il Consiglio di Amministrazione di ATO-R ha approvato: (a) il progetto definitivo del Sistema Infrastrutturale del Teleriscaldamento (il “**Progetto Definitivo del Sistema Infrastrutturale**”), che ha parzialmente modificato e, quindi, sostituito il progetto descritto nell'allegato B del Contratto di Impegno, nonché (b) il relativo piano economico e finanziario del Soggetto Attuatore (come aggiornato a seguito della

- Conferenza dei Servizi del 16/12/2014) (il “PEF del Sistema Infrastrutturale”), entrambi allegati alla predetta deliberazione dell'ATO-R. In considerazione dei ritardi nella data di sottoscrizione dei contratti relativi all'implementazione del Sistema Infrastrutturale di cui al Contratto di Impegno rispetto a quella assunta nel predetto PEF del Sistema Infrastrutturale, in data 14 novembre 2019 il Soggetto Attuatore ha consegnato all'ATO-R una nuova versione aggiornata del PEF del Sistema Infrastrutturale (allegato B al presente Contratto), che sostituisce a tutti gli effetti quella approvata dall'ATO-R con la citata deliberazione n. 3 del 05 febbraio 2015;
- j) in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 del Contratto di Impegno, in data [●] ATO-R, il Soggetto Attuatore e TRM hanno sottoscritto l'accordo quadro avente ad oggetto la disciplina delle fasi della progettazione esecutiva, della realizzazione, della gestione e della manutenzione del sistema infrastrutturale e commerciale del teleriscaldamento e della somministrazione di calore da TRM al Soggetto Attuatore e da questi ai Gestori delle Reti (l'“**Accordo Quadro ATOR-SA-TRM**”);
- k) ai sensi dell'articolo 5 del Contratto di Impegno è previsto che: *“I rapporti tra il Soggetto Attuatore e TRM saranno disciplinati, così come anche previsto dall'art. 20.3 del Contratto di Servizio, mediante apposito contratto da stipularsi, entro il termine che sarà convenuto tra gli stessi e ATO-R, dopo l'approvazione da parte dell'ATO-R del progetto definitivo dell'Opera, con i seguenti contenuti minimi: a. termini e condizioni di utilizzo da parte del Soggetto Attuatore di parte degli immobili dell'Impianto ai fini della progettazione esecutiva e della realizzazione del Sistema Infrastrutturale, ivi inclusi i relativi tempi e modalità di esecuzione, nonché le responsabilità del Soggetto Attuatore; b. tempi, modalità e contenuti dell'erogazione da parte di TRM al Soggetto Attuatore del contributo di teleriscaldamento previsto nel Piano Economico e Finanziario relativo all'Impianto; c. termini, condizioni (anche economiche) e modalità di cessione del calore da TRM al Soggetto Attuatore; d. definizione di garanzie a favore di TRM aventi ad oggetto il corretto adempimento degli obblighi del Soggetto Attuatore nei confronti di TRM in relazione all'utilizzo di parte degli immobili dell'Impianto nonché in relazione all'acquisto del calore prodotto dall'Impianto stesso.”* (l'“**Accordo Quadro SA-TRM**”),
- l) le Parti hanno inteso disciplinare i reciproci impegni dell'Accordo Quadro SA-TRM mediante la sottoscrizione di due contratti e precisamente:
- (i) un contratto avente ad oggetto, *inter alia*, i termini e le condizioni di utilizzo da parte del Soggetto Attuatore di parte degli immobili di proprietà di TRM ai fini della progettazione esecutiva e della realizzazione del Sistema Infrastrutturale e dell'Edificio TLR, ivi inclusi i relativi tempi e modalità di esecuzione, nonché le responsabilità del Soggetto Attuatore; nonché i tempi, le modalità e i contenuti

- dell'erogazione da parte di TRM al Soggetto Attuatore dei contributi per il teleriscaldamento (l' "Accordo di Costruzione");
- (ii) un contratto avente ad oggetto, *inter alia*, i termini, le condizioni (anche economiche) e le modalità di cessione del calore da TRM al Soggetto Attuatore (il "Contratto di Somministrazione TRM");
- m) in data odierna il Soggetto Attuatore e TRM hanno sottoscritto il Contratto di Somministrazione TRM;
- n) in data odierna le Parti, con il presente accordo, intendono sottoscrivere l'Accordo di Costruzione;
- o) il presente Contratto, il Contratto di Somministrazione TRM, lo schema tipo di contratto di somministrazione di calore da parte del Soggetto Attuatore al Gestore della Rete di Grugliasco (il "Contratto di Somministrazione Grugliasco") e l'Accordo di Trasferimento sono allegati all'Accordo Quadro ATOR-SA-TRM;
- p) in conformità a quanto previsto dal Contratto di Impegno, le disposizioni dell'Accordo Quadro SA-TRM prevarranno, in caso di contrasto, sulle disposizioni dell'Accordo Quadro ATOR-SA-TRM;
- q) con comunicazione del 30 ottobre 2019, controfirmata da TRM in data 12 novembre 2019, gli Enti Finanziatori hanno acconsentito, ai termini e alle condizioni indicati nella predetta comunicazione, alla sottoscrizione dell'Accordo di Costruzione e del Contratto di Somministrazione TRM.

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### Art. 1 – PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

1. Le Premesse e gli Allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Ove non altrimenti definiti nel presente Contratto i termini con l'iniziale maiuscola utilizzati avranno il significato loro attribuito di seguito:

<b>Allegati</b>	indica i documenti allegati al presente Contratto.
<b>Accordo di Trasferimento</b>	indica l'accordo di trasferimento della Rete di Teleriscaldamento ai Comuni di Grugliasco e di Beinasco alla Data di Scadenza Finale ovvero alla data di estinzione anticipata dell'Accordo Quadro ATOR-SA-TRM.
<b>Accordo Quadro ATOR-SA-TRM</b>	ha il significato di cui alla premessa J).
<b>Accordo Quadro SA-TRM</b>	ha il significato di cui alla premessa k).
<b>ATO-R</b>	indica l'Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti o i soggetti che, in virtù della legislazione regionale in

		materia di rifiuti di volta in volta in vigore, subentreranno nelle e/o svolgeranno le funzioni di detta Associazione.
<b>Contratto o Accordo di Costruzione</b>	<b>di</b>	indica il presente contratto.
<b>Contratto di Impegno</b>		ha il significato di cui alla premessa f).
<b>Contratto di Finanziamento</b>		indica il contratto di finanziamento stipulato in data 29 ottobre 2008, come successivamente modificato in data 21 gennaio 2010, 2 luglio 2010 e 30 gennaio 2013, tra TRM e BNP Paribas SA, la Banca europea per gli investimenti, Unicredit S.p.A. (già Unicredit Corporate Banking S.p.A.), Intesa San Paolo S.p.A. (già Banca Popolare di Vicenza S.p.A.).
<b>Contratto di Servizio</b>		indica il contratto di servizio stipulato tra ATO-R e TRM di cui alla premessa b).
<b>Contratto di Somministrazione TRM</b>	<b>di</b>	ha il significato di cui alla premessa l), (ii).
<b>Contratto di Somministrazione Grugliasco</b>	<b>di</b>	ha il significato di cui alla premessa o).
<b>Corrispettivo Conferimento</b>	<b>di</b>	indica il corrispettivo di smaltimento rifiuto pagato a TRM dai soggetti che conferiscono i rifiuti presso il Termovalorizzatore ai sensi del Contratto di Servizio.
<b>Data di Scadenza Finale</b>		indica la data di scadenza dell'affidamento del servizio a TRM ai sensi del Contratto di Servizio attualmente prevista al 31 agosto 2034, come eventualmente prorogata.
<b>Equilibrio Economico e Finanziario</b>	<b>e</b>	ha il significato ad esso attribuito nel Contratto di Servizio.
<b>Edificio TLR</b>		indica l'edificio Teleriscaldamento, perimetrato in rosso nella planimetria di cui all'Allegato A, sito nella proprietà di TRM al cui interno verranno installati, <i>inter alia</i> , i Sistemi Interfaccia.
<b>Enti Finanziatori</b>		indica le banche finanziatrici di cui al Contratto di Finanziamento.
<b>Eventi Rilevanti</b>		indica il verificarsi di uno dei seguenti eventi: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Forza Maggiore;</li> <li>(ii) <i>Factum principis</i>, qualsiasi altro atto di natura amministrativa o giudiziaria o di altra Autorità, che</li> </ul>

	<p>possano impedire, anche parzialmente, e/o ritardare la realizzazione delle Opere TLR di TRM e/o del Sistema Infrastrutturale, ivi inclusi i ritardi nel rilascio di nulla osta e permessi;</p> <p>(iii) Modifica Normativa;</p> <p>(iv) perdita del Principio dell'Isoricavo.</p>
<p><b>Forza Maggiore</b></p>	<p>indica qualsiasi circostanza imprevedibile, fuori dal controllo delle Parti, che non può essere evitata o limitata negli effetti dalle Parti facendo ricorso alla diligenza, prudenza e perizia di un operatore ragionevole e prudente, e che impediscono, in tutto o in parte, anche in via temporanea, ad una delle Parti l'adempimento delle obbligazioni di cui al presente Contratto.</p> <p>Costituiscono cause di Forza Maggiore, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) guerra e altre ostilità belliche, invasioni, atti di terrorismo, mobilitazioni, espropriazione, confisca o embargo o distruzioni ordinate da autorità governative civili o militari;</li> <li>(b) diffusione di radiazioni ionizzanti e contaminazione derivanti da combustibili nucleari, da esplosivi o altre sostanze pericolose;</li> <li>(c) ribellione, rivoluzione, insurrezione, colpo di Stato e guerra civile;</li> <li>(d) sommosse, tumulti, disordini, scioperi, perturbazioni, conflitti di lavoro o altre azioni in campo industriale (su base nazionale) ad eccezione di quanto abbia carattere meramente aziendale o sia determinato da comportamenti illegittimi della Parte colpita o delle sue affiliate o dei suoi appaltatori e/o subappaltatori;</li> <li>(e) calamità naturali, inclusi, a titolo esemplificativo, uragani, temporali violenti, tempeste, terremoti, attività vulcanica, smottamenti, tsunami, inondazioni, danni e distruzioni da siccità;</li> <li>(f) incendi, inondazioni e/o cedimenti del sito e/o delle Opere TLR di TRM, del Sistema Infrastrutturale, quando non siano imputabili ad atti, fatti od omissioni del Soggetto Attuatore e/o dei soggetti del cui operato il Soggetto Attuatore è tenuto a rispondere e/o ai</li> </ul>

	<p>Gestori delle Reti;</p> <p>(g) indisponibilità o malfunzionamento delle Opere TLR di TRM e/o del Sistema Infrastrutturale e/o delle reti di Grugliasco e/o Binasco per cause non imputabili al Soggetto Attuatore e/o dei soggetti del cui operato il Soggetto Attuatore è tenuto a rispondere e/o ai Gestori delle Reti;</p> <p>(h) ritardi e/o extra-costi rispetto a quelli assunti nel PEF del Sistema Infrastrutturale relativamente all'acquisizione della disponibilità delle aree interessate dai lavori del Sistema Infrastrutturale, ivi inclusi quelli connessi alla definizione degli accordi con i relativi proprietari terrieri;</p> <p>(i) ritardi e/o extra-costi rispetto a quelli assunti nel PEF del Sistema Infrastrutturale relativamente alle opere interferenti.</p>
<b>Gestori delle Reti</b>	<p>indica i soggetti giuridici che esercitano la rete di distribuzione del teleriscaldamento nei Comuni di Beinasco, di Grugliasco-Rivoli-Collegno.</p> <p>Per il Comune di Grugliasco è la Società NOVE S.p.a. e i suoi aventi causa.</p> <p>Per i comuni di Rivoli e Collegno è la società SEI ENERGIA S.p.A. ed i suoi aventi causa.</p> <p>Per il Comune di Beinasco è IREN Energia e i suoi aventi causa, a seguito dell'aggiudicazione in data 22/01/2017 della procedura ad evidenza pubblica per la "Concessione dell'uso del suolo e sottosuolo comunale per lo sviluppo della rete del teleriscaldamento cittadino" nel Comune di Beinasco.</p>
<b>IREN Energia o IEN</b>	ha il significato di cui all'epigrafe del Contratto
<b>Modifica Normativa</b>	indica qualsiasi modifica della normativa legislativa e/o regolamentare che determini la perdita del Principio dell'Isoricavo.
<b>Opere TLR di TRM</b>	<p>indica le seguenti opere, impianti e sistemi di competenza di TRM:</p> <p>a) Edificio TLR e tutte le opere edili di fondazione, elevazione e copertura dell'Edificio TLR;</p>

	<p>b) la fondazione del serbatoio di stoccaggio acqua teleriscaldamento;</p> <p>c) le tubazioni vapore e condensa;</p> <p>d) le tubazioni di adduzione acqua demineralizzata;</p> <p>e) la rete dati;</p> <p>f) l'implementazione del sistema di supervisione presso il Termovalorizzatore per l'acquisizione dei dati lato secondario e per il governo della produzione di vapore (sistema DCS).</p>
<b>Parti</b>	indica i soggetti sottoscrittori del presente Contratto.
<b>Piano Economico e Finanziario</b>	ha il significato ad esso attribuito nel Contratto di Servizio
<b>PEF del Sistema Infrastrutturale</b>	indica il piano economico e finanziario del Sistema Infrastrutturale predisposto dal Soggetto Attuatore, allegato sotto la lettera B al Contratto.
<b>Primo Addendum Accordo di Programma</b>	indica il primo addendum all'accordo di programma del 30 maggio 2013 sottoscritto in data 20 dicembre 2016 tra Città Metropolitana di Torino, Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti, Comune di Torino, Comune di Beinasco, Comune di Grugliasco, Comune di Rivoli, Comune di Rivalta, Comune di Orbassano e TRM, avente ad oggetto, <i>inter alia</i> , l'introduzione di un contributo aggiuntivo per il teleriscaldamento e i termini e le condizioni di pagamento del contributo per il teleriscaldamento già previsti nel Piano Economico e Finanziario nonché di contributi aggiuntivi destinati al teleriscaldamento.
<b>Principio dell'Isoricavo</b>	indica l'assoluta equivalenza per TRM dei ricavi e costi connessi al funzionamento del Termovalorizzatore in assetto cogenerativo rispetto a quelli connessi al funzionamento in assetto elettrico.
<b>Progetto Definitivo del Sistema Infrastrutturale</b>	ha il significato di cui alla premessa i).
<b>Rete di Teleriscaldamento</b>	indica la rete di teleriscaldamento dall'Edificio TLR fino ai punti di consegna di Beinasco e Grugliasco siti nei relativi Comuni,

	come indicato nel Progetto Definitivo del Sistema Infrastrutturale.
<b>Sistema Infrastrutturale</b>	<p>indica le seguenti opere, impianti e sistemi di competenza del Soggetto Attuatore:</p> <p>(A) Sistemi di Interfaccia;</p> <p>(B) Cabina elettrica in MT sita presso il Termovalorizzatore e relativi cavi elettrici di alimentazione collegati ai Sistemi di Interfaccia;</p> <p>(C) Rete di Teleriscaldamento;</p> <p>il tutto come meglio descritto nel Progetto Definitivo del Teleriscaldamento. Non costituiscono parte del Sistema Infrastrutturale le Opere TLR di TRM.</p>
<b>Sistemi di Interfaccia</b>	<p>indica i seguenti impianti di proprietà del Soggetto Attuatore siti all'interno dell'Edificio TLR:</p> <p>a. Sistema di scambio per la produzione di acqua surriscaldata;</p> <p>b. Stazione di pompaggio;</p> <p>c. Sistema di pressurizzazione, espansione e riempimento rete;</p> <p>d. Sistema di additivazione e campionamento;</p> <p>e. Sistema di stoccaggio ed eventuale produzione acqua demineralizzata;</p> <p>f. Sistemi ausiliari: sistema aria compressa, sistema HVAC, sistema scarichi industriali, carroponete;</p> <p>g. Sistema elettrico;</p> <p>h. Sistema di regolazione e controllo.</p>
<b>Soggetto Attuatore</b>	indica Iren Energia (già TLR V. S.p.A.), quale soggetto attuatore del “ <i>sistema infrastrutturale e commerciale del teleriscaldamento</i> ” ai sensi del Contratto di Impegno.
<b>Termovalorizzatore</b>	ha il significato di cui alla premessa b)
<b>TRM</b>	ha il significato di cui all'epigrafe del Contratto

## Art. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. In conformità a quanto previsto dal Contratto di Impegno, le Parti intendono disciplinare con il presente Contratto:
  - (a) i termini e le condizioni di realizzazione delle Opere TLR di TRM e di consegna al Soggetto Attuatore;
  - (b) i termini e le condizioni di utilizzo da parte del Soggetto Attuatore di parte degli immobili di proprietà di TRM ai fini della progettazione esecutiva, della realizzazione e della gestione del Sistema Infrastrutturale;
  - (c) le responsabilità del Soggetto Attuatore e di TRM in relazione alle Opere TLR di TRM e al Sistema Infrastrutturale
  - (d) i tempi e le modalità di erogazione da parte di TRM al Soggetto Attuatore dei contributi a supporto della realizzazione del sistema infrastrutturale e commerciale del teleriscaldamento previsti dal Contratto di Impegno, nonché dal Primo Addendum Accordo di Programma.
2. Le Parti prendono atto e riconoscono i seguenti principi stabiliti dal Contratto di Servizio e dal Contratto di Impegno:
  - (a) i costi di progettazione, costruzione, gestione e manutenzione del sistema infrastrutturale e commerciale del teleriscaldamento di cui al Contratto di Impegno sono ad esclusivo carico del Soggetto Attuatore, fatta eccezione per i contributi a carico di TRM;
  - (b) gli Enti Finanziatori hanno concesso il finanziamento di cui al Contratto di Finanziamento facendo affidamento sul funzionamento del Termovalorizzatore in assetto elettrico;
  - (c) il Piano Economico e Finanziario allegato al Contratto di Servizio e le relative previsioni assumono il funzionamento del Termovalorizzatore in assetto elettrico;
  - (d) in nessun modo le vicende connesse alla realizzazione e gestione del Sistema Infrastrutturale e ai relativi accordi hanno e avranno conseguenze sul Contratto di Servizio e sul Corrispettivo di Conferimento. Pertanto, le previsioni del Contratto di Servizio, ivi incluse quelle relative ai meccanismi di riequilibrio e al pagamento degli indennizzi nei casi di cessazione anticipata ai sensi dell'articolo 33 del Contratto di Servizio, continueranno a trovare piena applicazione senza che le stesse possano considerarsi in alcun modo derogate dalle previsioni del presente Contratto e degli atti qui allegati.

Alla luce dei suddetti principi, TRM ha accettato la sottoscrizione dell'Accordo di Costruzione e del Contratto di Somministrazione TRM sul presupposto essenziale che sia assicurato in ogni caso il rispetto del Principio dell'Isoricavo e che conseguentemente l'Equilibrio Economico e Finanziario continuerà ad essere disciplinato esclusivamente dai termini e dalle condizioni di cui al Contratto di Servizio.

Al fine di assicurare il rispetto del Principio dell'Isoricavo, le Parti concordano espressamente che:

- 
- (i) il corrispettivo di cessione dell'energia termica ai sensi del Contratto di Somministrazione TRM (e, conseguentemente quello del Contratto di Somministrazione Grugliasco) potrà essere aumentato;
  - (ii) nel caso in cui per qualsiasi ragione, ivi incluso il verificarsi di un Evento Rilevante, il Principio dell'Isoricavo non fosse rispettato e ciò determinasse la perdita dell'Equilibrio Economico e Finanziario, TRM avrà diritto di sospendere la somministrazione dell'energia termica e di far funzionare il Termovalorizzatore esclusivamente in assetto elettrico fino a quando non saranno state individuate ed attuate le modifiche necessarie ad assicurare il rispetto del Principio dell'Isoricavo (e quindi il ripristino dell'Equilibrio Economico e Finanziario ove lo stesso sia venuto meno per effetto del mancato rispetto del Principio dell'Isoricavo).
3. Inoltre, con specifico riferimento alla fase di realizzazione delle Opere TLR di TRM, le Parti concordano espressamente che, qualora la regolare esecuzione a regola d'arte delle Opere TLR di TRM comportasse un costo aggiuntivo rispetto al corrispettivo contrattualmente definito con l'ATI Quintino Costruzioni S.p.A. – O.M.C. di Graglia S.r.l., il Soggetto Attuatore si farà carico di tali costi aggiuntivi, salvo diverso accordo tra le Parti e previo assenso degli Enti Finanziatori.
  4. Le Parti concordano espressamente che qualsiasi modifica sostanziale ai termini e alle condizioni del presente Contratto non potrà essere apportata senza il preventivo consenso dell'ATO-R e degli Enti Finanziatori.

### **Art. 3 – OPERE TLR DI TRM**

1. TRM ha realizzato, a propria cura e spese, le Opere TLR di TRM in conformità al progetto messo a base della gara indetta da TRM per la selezione dell'impresa affidataria dei lavori di realizzazione delle Opere TLR di TRM, conclusasi in data 21 settembre 2015 con l'aggiudicazione all'ATI Quintino Costruzioni S.p.A. – O.M.C. di Graglia S.r.l.. IEN riconosce che tali opere riflettono le indicazioni dalla stessa fornita e rinuncia sin d'ora a sollevare eccezioni in merito alla correttezza e/o completezza dello stesse.
  2. TRM ha completato le Opere TLR di TRM entro i termini di seguito indicati:
    - 1) 31 luglio 2018: i lavori di cui alla lettera a) e b) della definizione di Opere TLR di TRM. A tal riguardo, TRM si impegna attuare un programma dei lavori che consenta l'installazione del carroponete, a cura e spese di IEN, prima della realizzazione della copertura dell'edificio TLR, oppure a predisporre adeguata apertura in copertura in modalità da concordarsi.
    - 2) 31 marzo 2019: i lavori di cui alla lettera c), d) ed f) della definizione di Opere TLR di TRM.
  3. Alla data di sottoscrizione del Contratto, la realizzazione delle Opere TLR di TRM risulta completata attualmente in linea con i costi di realizzazione comunicati agli Enti Finanziatori in data 1 agosto 2017.
-

4. Salvo il caso di dolo o colpa grave, eventuali ritardi nella realizzazione e/o difetti, incongruenze e/o errori progettuali nella realizzazione delle Opere TLR di TRM non daranno luogo ad alcuna responsabilità per TRM. Pertanto, il Soggetto Attuatore si impegna a tener indenne e manlevata TRM da ogni eventuale richiesta di risarcimento di danni e/o rimborsi di spese da chiunque avanzata nei confronti di TRM in considerazione di tali eventi.

#### **Art. 4 – MESSA A DISPOSIZIONE AL SOGGETTO ATTUATORE DEGLI IMMOBILI DI TRM E IMPEGNI DELLE PARTI**

1. Le Parti prendono atto che in data 7 agosto 2015 è stato sottoscritto tra TRM e TLR V. S.p.A., cui è subentrata IEN per effetto della fusione per incorporazione di cui alla premessa g), un contratto di superficie, servitù e comodato d'uso (il "**Contratto di Superficie, Servitù e Comodato d'Uso**"), in virtù del quale TRM ha concesso al Soggetto Attuatore:
- (iii) un diritto di superficie sull'area evidenziata in verde nella planimetria di cui all'Allegato A per la realizzazione della cabina elettrica MT;
  - (iv) una servitù di cavidotto sull'area evidenziata in giallo nella planimetria di cui all'Allegato A per la posa e il mantenimento dei cavi di collegamento dall'Edificio TLR alla cabina elettrica MT;
  - (v) un comodato d'uso dell'Edificio TLR sull'area evidenziata in rosso nella planimetria di cui all'Allegato A, con efficacia dalla data di completamento delle Opere TLR di TRM.
2. TRM ha messo a disposizione di IEN, senza ulteriori oneri, l'area di cantiere, perimetrata in blu nella planimetria di cui all'Allegato A per tutta la durata di realizzazione dei Sistemi di Interfaccia e della cabina elettrica MT e relativi cavi di collegamento.
3. Al termine della realizzazione dei lavori di cui alla lettera a) e b) della definizione di Opere TLR di TRM, TRM ha messo a disposizione del Soggetto Attuatore l'Edificio TLR ai fini della realizzazione, a cura e spesa del Soggetto Attuatore, dei Sistemi di Interfaccia in conformità al Progetto Definitivo del Sistema Infrastrutturale.
4. Il Soggetto Attuatore ha realizzato, a propria cura e spese, la cabina elettrica MT e i relativi cavi di collegamento sull'area messa a disposizione da TRM ai sensi del Contratto di Superficie, Servitù e Comodato d'Uso.
5. I Sistemi di Interfaccia, la cabina elettrica MT e i relativi cavi di collegamento rimarranno di proprietà del Soggetto Attuatore e saranno smantellati, a cura e spese del Soggetto Attuatore, alla Data di Scadenza Finale e/o in tutte le ipotesi di risoluzione del Contratto di Superficie, Servitù e Comodato d'Uso e/o di risoluzione anticipata dell'Accordo Quadro ATOR-SA-TRM e/o del Contratto di Somministrazione TRM, salvo diversi accordi tra le Parti.
6. Per tutta la durata del cantiere necessario alla realizzazione dei Sistemi di Interfaccia e della cabina elettrica MT e relativi cavi di collegamento TRM ha fornito al Soggetto Attuatore acqua

industriale, acqua demineralizzata (per riempimenti e flussaggi) ed energia elettrica, a titolo gratuito.

7. Al termine della realizzazione di tutte le Opere TLR di TRM, TRM ha consegnato l'Edificio TLR in comodato d'uso al Soggetto Attuatore in conformità a quanto previsto dal Contratto di Superficie, Servitù e Comodato d'Uso.

#### **Art. 6 – AUTORIZZAZIONI**

1. L'ottenimento delle autorizzazioni per la realizzazione e l'utilizzo dell'Edificio TLR sono a cura e spesa di TRM (es. permesso di costruire, agibilità, certificato prevenzione incendi, etc.), fermo restando che IEN dovrà produrre, a propria cura e spese, qualsiasi certificazione e/o dichiarazione relativamente al Sistema Infrastrutturale che sia necessaria a TRM ai fini dell'ottenimento delle predette autorizzazioni.
2. Le autorizzazioni per la realizzazione dei Sistemi di Interfaccia, la cabina elettrica MT e i cavi di collegamento saranno a cura e spese di IEN.

#### **Art. 7 – AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO**

1. TRM acconsente che IEN ed eventuali terzi dalla medesima incaricati utilizzino – sia per il personale che per i mezzi – gli ingressi e la viabilità interna del Termovalorizzatore sin dalla fase di cantiere. Sarà cura di IEN fornire la necessaria documentazione al fine dell'accreditamento per l'autorizzazione all'accesso e per gli adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (ex D. Lgs. 81/2008).

#### **Art. 8 – CONTRIBUTI PER IL TELERISCADAMENTO**

1. In conformità a quanto previsto al Primo Addendum Accordo di Programma e all'Accordo di Trasferimento, TRM si impegna a stanziare ed erogare al Soggetto Attuatore i seguenti contributi per la realizzazione del Sistema Infrastrutturale:
  - a. € 4.000.000,00 € (netto IVA), quale contributo di compensazione già previsto nel Piano Economico e Finanziario;
  - b. € 1.856.033,18 (netto IVA), quale somma accantonata e non utilizzata per la caldaia di integrazione e riserva;
  - c. € 1.000.000,00 (netto IVA), quale contributo aggiuntivo previsto dal Primo Addendum Accordo di Programma in considerazione della revisione dei limiti autorizzativi del Termovalorizzatore avvenuta a luglio 2015 (saturazione carico termico).
2. Il pagamento dei suddetti contributi avverrà da parte di TRM in favore del Soggetto Attuatore in occasione degli stati avanzamenti lavori (SAL) che IEN redigerà in relazione all'avanzamento del Sistema Infrastrutturale, ivi comprese le relative spese tecniche adeguatamente documentate.
3. In occasione di ogni SAL, IEN emetterà fattura che TRM pagherà a 45 giorni d.f.f.m. su conto corrente dedicato, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui alla Lg. 136/2010.

**Art. 9 – DURATA DEL CONTRATTO**

1. La durata del presente Contratto decorre dalla data di stipulazione e cesserà alla Data di Scadenza Finale.

**Art. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. In caso di grave inadempimento del Soggetto Attuatore a qualsiasi obbligo previsto dal presente Contratto, TRM provvederà a contestare al Soggetto Attuatore gli addebiti, assegnando al medesimo un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione per porre rimedio all'inadempimento in cui esso sia incorso, laddove l'inadempimento sia suscettibile di rimedio, e valutando altresì le controdeduzioni che il Soggetto Attuatore dovrà fornire a TRM entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione. Ove il Soggetto Attuatore non rimedi all'inadempimento nel termine ad esso assegnato ovvero non fornisca le controdeduzioni richieste nel suddetto termine, ovvero le medesime non risultino soddisfacenti, TRM avrà facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile. TRM, a suo insindacabile giudizio, potrà altresì tenere conto delle controdeduzioni presentate al fine di valutare l'opportunità di estendere il termine per porre rimedio all'inadempimento.
2. A seguito della risoluzione del Contratto il Soggetto Attuatore avrà l'obbligo di risarcire a TRM i danni subiti (ivi inclusi anche il lucro cessante e il danno emergente, tra cui le penali, danni, indennizzi e oneri dovuti a terzi da TRM, ivi inclusi gli Enti Finanziatori e l'ATO-R).

**Art. 11 – MANLEVA**

1. In considerazione dei principi espressi al precedente articolo 2, commi 2 e 3, il Soggetto Attuatore si impegna inoltre a tenere indenne e manlevata TRM da qualsiasi danno, responsabilità, richiesta di risarcimento di danni e/o rimborsi di spese da chiunque avanzata nei confronti di TRM in connessione all'esecuzione degli impegni assunti da TRM con il presente Contratto, salvo per fatti imputabili a dolo o colpa grave di TRM, ovvero per fatto imputabile al Soggetto Attuatore e/o delle imprese incaricate dallo stesso per l'esecuzione dei lavori del Sistema Infrastrutturale.

**Art. 12 – CONTRATTO DI FINANZIAMENTO**

1. Il Soggetto Attuatore è a conoscenza del contenuto del Contratto di Finanziamento e si impegna ad apportare quelle modifiche e/o integrazioni alle disposizioni del Contratto ragionevolmente richieste dagli Enti Finanziatori.
2. Il Soggetto Attuatore riconosce e accetta sin d'ora che i crediti di TRM derivanti dal presente Contratto potranno essere ceduti in garanzia o costituiti in pegno a favore degli Enti Finanziatori e dei loro eventuali aventi causa, a garanzia dell'esatto adempimento da parte di TRM delle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto di Finanziamento.

**Art. 13 – SPESE – REGISTRAZIONE CONTRATTO**

1. Tutte le altre spese del presente Contratto, comprese quelle accessorie e le eventuali spese di registrazione, saranno ripartite in egual misura tra le Parti.

**Art. 14 – ALLEGATI**

1. Sono allegati al presente Contratto i seguenti documenti:
- A. la Planimetria relativa a:(i) Edificio TLR (campitura rossa); (ii) Cabina elettrica MT (campitura verde); (iii) Cavi di collegamento (campitura gialla); (iv) Aree di cantiere (campitura blu);
  - B. PEF del Sistema Infrastrutturale.

\*\*\*\*\*

Letto, condiviso e sottoscritto in Torino, il \_\_\_\_\_

TRM S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
(.....)

\_\_\_\_\_

IREN Energia S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
(.....)

\_\_\_\_\_



- B -

**SISTEMA INFRASTRUTTURALE E COMMERCIALE DEL TELERISCALDAMENTO  
TRA L'IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI DEL GERBIDO  
E LE RETI DEI COMUNI DI BEINASCO E GRUGLIASCO**

**CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA TERMICA  
TRA TRM S.P.A. E IREN ENERGIA S.P.A.**

Tra i sottoscritti:

1. il sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede della società di cui infra, non in proprio ma nella qualità di \_\_\_\_\_, in rappresentanza della società **“TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI S.P.A.”**, con sede in Torino, Via Gorini n° 50, iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino con il numero di codice fiscale 08566440015 (in seguito anche **“TRM”**);
2. il sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede della società di cui infra, non in proprio ma nella qualità di \_\_\_\_\_, in rappresentanza della società **“IREN ENERGIA S.p.a.”**, con sede in Torino, Corso Svizzera n. 95, iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino con il numero di codice fiscale 09357630012 (in seguito **“IREN Energia”** o **“IEN”**);

**PREMESSO CHE:**

- a) la Città di Torino, in data 18/12/2012, con determina n. 60 (mecc. 201245180/066) ha aggiudicato al RTI Iren-F2i, formato da Iren Emilia S.p.A., Iren Ambiente S.p.A., Iren Energia S.p.A., Iren S.p.A., F2i SGR S.p.A nell'interesse del fondo di investimento denominato *“F2i – Secondo Fondo Italiano per le Infrastrutture”* ed Acea Pinerolese Industriale S.p.A., la procedura negoziata d'urgenza per l'individuazione del socio privato operativo industriale a cui cedere l'80% delle azioni di TRM S.p.A.;
- b) dopo la conclusione della procedura negoziata d'urgenza, in data 21 dicembre 2012 è stato stipulato tra ATO-R e TRM un contratto di servizio (il **“Contratto di Servizio”**) contenente – tra l'altro – la disciplina della gestione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani e assimilati a servizio della zona Sud della provincia di Torino (il **“Termovalorizzatore”**);
- c) le condizioni della suddetta procedura negoziata prevedevano l'impegno del soggetto aggiudicatario, attraverso un autonomo veicolo, di realizzare e successivamente gestire il sistema infrastrutturale tra il Termovalorizzatore e le reti esistenti di teleriscaldamento di Grugliasco e di Torino Sud e Centro, nonché la rete di distribuzione ancora da realizzare nell'abitato del Comune di Beinasco, al fine di consentire al Termovalorizzatore di operare in assetto cogenerativo, ovvero sia mediante produzione di energia elettrica e calore, in conformità a quanto previsto nel Protocollo d'intesa sul **“termovalorizzatore Gerbido”** sottoscritto nel Settembre 2004 tra la Provincia di Torino, i Consorzi di Bacino e i Comuni

“capofila” di ciascun bacino, nella deliberazione della Provincia di Torino n. 1317/433230 in data 21/11/2006, nel Piano di Sviluppo del Teleriscaldamento nell'Area di Torino, adottato dalla Provincia di Torino con la D.G.P. n. 476-16225 del 14/04/2009, nel Protocollo per lo sviluppo del teleriscaldamento nell'Area Torinese sottoscritto in data 29/06/2009 da Regione Piemonte, Provincia di Torino e Comune di Torino;

- d) l'attività di gestione del sistema infrastrutturale e commerciale del teleriscaldamento è inscindibilmente connessa dal punto di vista tecnico con la gestione del Termovalorizzatore;
- e) i seguenti membri del RTI Iren-F2i: Iren Energia S.p.A., Iren S.p.A., Iren Emilia S.p.A., Iren Ambiente S.p.A. e F2i Ambiente S.p.A., in conformità a quanto previsto dalla documentazione della gara di cui alla premessa a), hanno costituito, con atto notaio Andrea GANELLI di Torino in data 18/12/2012, repertorio numero 26333/17342, registrato all'Agenzia delle Entrate di Torino 1 in data 20/12/2012 al numero 23175, una società denominata “TLR V. S.p.A.”, in qualità di “Soggetto Attuatore”, avente lo scopo di progettare, costruire, gestire e mantenere il sistema infrastrutturale e commerciale del teleriscaldamento con costi e oneri a carico di TLR V. S.p.A., fatta eccezione per i contributi previsti a carico di TRM;
- f) in data 21/12/2012, il Soggetto Attuatore ha stipulato con ATO-R e TRM il “*Contratto di Impegno per il Sistema Infrastrutturale e Commerciale del Teleriscaldamento*” (il “**Contratto di Impegno**”) finalizzato a regolare i reciproci rapporti tra le parti dello stesso in merito alla progettazione, costruzione, gestione e manutenzione del sistema infrastrutturale e commerciale del teleriscaldamento;
- g) a seguito di fusione per incorporazione di TLR V. S.p.A. in IREN Energia, di cui ATO-R ha preso atto con comunicazione del 1 ottobre 2015, IREN Energia è subentrata a far data dal 1 ottobre 2016, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2504-bis del codice civile, in tutti i rapporti giuridici della società incorporata, compresa l'assunzione della qualità di Soggetto Attuatore ai fini del Contratto di Impegno;
- h) ai sensi dell'articolo 2 del Contratto di Impegno, il Soggetto Attuatore, che è dotato dei requisiti previsti dal Contratto di Impegno, ha l'impegno di progettare, realizzare, avviare, gestire e mantenere il sistema infrastrutturale e commerciale del teleriscaldamento, nonché di dotarsi di un'organizzazione per la vendita dell'energia termica prodotta dal Termovalorizzatore mediante la stipulazione di accordi con i Gestori delle Reti (come di seguito definiti);
- i) con deliberazione n° 3 del 05 febbraio 2015, il Consiglio di Amministrazione di ATO-R ha approvato: (a) il progetto definitivo del Sistema Infrastrutturale del Teleriscaldamento (il “**Progetto Definitivo del Sistema Infrastrutturale**”), che ha parzialmente modificato e, quindi, sostituito il progetto descritto nell'allegato B del Contratto di Impegno, nonché (b) il relativo piano economico e finanziario del Soggetto Attuatore (come aggiornato a seguito della Conferenza dei Servizi del 16/12/2014) (il “**PEF del Sistema Infrastrutturale**”), entrambi allegati alla predetta deliberazione dell'ATO-R. In considerazione dei ritardi nella data di

sottoscrizione dei contratti relativi all'implementazione del Sistema Infrastrutturale di cui al Contratto di Impegno rispetto a quella assunta nel predetto PEF del Sistema Infrastrutturale, in data 14 novembre 2019 il Soggetto Attuatore ha consegnato all'ATO-R una nuova versione aggiornata del PEF del Sistema Infrastrutturale, che sostituisce a tutti gli effetti quella approvata dall'ATO-R con la citata deliberazione n. 3 del 05 febbraio 2015;

- j) in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 del Contratto di Impegno, in data [●] ATO-R, il Soggetto Attuatore e TRM hanno sottoscritto l'accordo quadro avente ad oggetto la disciplina delle fasi della progettazione esecutiva, della realizzazione, della gestione e della manutenzione del sistema infrastrutturale e commerciale del teleriscaldamento e della somministrazione di calore da TRM al Soggetto Attuatore e da questi ai Gestori delle Reti (l'“**Accordo Quadro ATOR-SA-TRM**”);
- k) ai sensi dell'articolo 5 del Contratto di Impegno è previsto che: *“I rapporti tra il Soggetto Attuatore e TRM saranno disciplinati, così come anche previsto dall'art. 20.3 del Contratto di Servizio, mediante apposito contratto da stipularsi, entro il termine che sarà convenuto tra gli stessi e ATO-R, dopo l'approvazione da parte dell'ATO-R del progetto definitivo dell'Opera, con i seguenti contenuti minimi: a. termini e condizioni di utilizzo da parte del Soggetto Attuatore di parte degli immobili dell'Impianto ai fini della progettazione esecutiva e della realizzazione del Sistema Infrastrutturale, ivi inclusi i relativi tempi e modalità di esecuzione, nonché le responsabilità del Soggetto Attuatore; b. tempi, modalità e contenuti dell'erogazione da parte di TRM al Soggetto Attuatore del contributo di teleriscaldamento previsto nel Piano Economico e Finanziario relativo all'Impianto; c. termini, condizioni (anche economiche) e modalità di cessione del calore da TRM al Soggetto Attuatore; d. definizione di garanzie a favore di TRM aventi ad oggetto il corretto adempimento degli obblighi del Soggetto Attuatore nei confronti di TRM in relazione all'utilizzo di parte degli immobili dell'Impianto nonché in relazione all'acquisto del calore prodotto dall'Impianto stesso.”* (l'“**Accordo Quadro SA-TRM**”),
- l) le Parti hanno inteso disciplinare i reciproci impegni dell'Accordo Quadro SA-TRM mediante la sottoscrizione di due contratti e precisamente:
- (i) un contratto avente ad oggetto, *inter alia*, i termini e le condizioni di utilizzo da parte del Soggetto Attuatore di parte degli immobili di proprietà di TRM ai fini della progettazione esecutiva e della realizzazione del Sistema Infrastrutturale e dell'Edificio TLR, ivi inclusi i relativi tempi e modalità di esecuzione, nonché le responsabilità del Soggetto Attuatore; nonché i tempi, le modalità e i contenuti dell'erogazione da parte di TRM al Soggetto Attuatore dei contributi per il teleriscaldamento (l'“**Accordo di Costruzione**”);

- (ii) un contratto avente ad oggetto, *inter alia*, i termini, le condizioni (anche economiche) e le modalità di cessione del calore da TRM al Soggetto Attuatore (il “**Contratto di Somministrazione TRM**”)
- m) in data [●] il Soggetto Attuatore e TRM hanno sottoscritto l’Accordo di Costruzione;
- n) in data odierna le Parti, con il presente accordo, intendono sottoscrivere il Contratto di Somministrazione TRM;
- o) il presente Contratto di Somministrazione TRM, l’Accordo di Costruzione e lo schema tipo di contratto di somministrazione di calore da parte del Soggetto Attuatore al Gestore della Rete di Grugliasco (il “**Contratto di Somministrazione Grugliasco**”) sono allegati all’Accordo Quadro ATOR-SA-TRM;
- p) in conformità a quanto previsto dal Contratto di Impegno, le disposizioni dell’Accordo Quadro SA-TRM prevarranno, in caso di contrasto, sulle disposizioni dell’Accordo Quadro ATOR-SA-TRM;
- q) con comunicazione del 30 ottobre 2019, controfirmata da TRM in data 12 novembre 2019, gli Enti Finanziatori hanno acconsentito, ai termini e alle condizioni indicati nella predetta comunicazione, alla sottoscrizione dell’Accordo di Costruzione e del Contratto di Somministrazione TRM.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI**

1. Le Premesse e gli Allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Ove non altrimenti definiti nel presente Contratto i termini con l'iniziale maiuscola utilizzati avranno il significato loro attribuito di seguito:

<b>Allegati</b>	indica i documenti allegati al presente Contratto.
<b>Accordo Quadro ATOR-SA-TRM</b>	ha il significato di cui alla premessa J).
<b>Accordo Quadro SA-TRM</b>	ha il significato di cui alla premessa k).
<b>ATO-R</b>	indica l’Associazione d’Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti o i soggetti che, in virtù della legislazione regionale in materia di rifiuti di volta in volta in vigore, subentreranno nelle e/o svolgeranno le funzioni di detta Associazione.
<b>Contratto o Contratto di Somministrazione TRM</b>	indica il presente contratto.
<b>Contratto di Impegno</b>	ha il significato di cui alla premessa f).
<b>Contratto di Finanziamento</b>	indica il contratto di finanziamento stipulato in data 29 ottobre

	2008, come successivamente modificato in data 21 gennaio 2010, 2 luglio 2010 e 30 gennaio 2013, tra TRM e BNP Paribas SA, la Banca europea per gli investimenti, Unicredit S.p.A. (già Unicredit Corporate Banking S.p.A.), Intesa San Paolo S.p.A. (già Banca Popolare di Vicenza S.p.A.).
<b>Contratto di Somministrazione Grugliasco</b>	ha il significato di cui alla premessa o).
<b>Contratto di Superficie, Servitù e Comodato d'Uso</b>	indica il contratto di superficie, servitù e comodato d'uso sottoscritto in data 7 agosto 2015 tra TRM e TLR V. S.p.A., cui è subentrato il Soggetto Attuatore, in virtù del quale TRM ha concesso al Soggetto Attuatore: (i) un diritto di superficie per la realizzazione della cabina elettrica MT; (ii) una servitù di cavidotto per la posa e il mantenimento dei cavi di collegamento dall'Edificio TLR alla cabina elettrica MT; (iii) un comodato d'uso per l'Edificio TLR, con efficacia dalla data di completamento delle Opere TLR di TRM.
<b>Contratto di Servizio</b>	indica il contratto di servizio stipulato tra ATO-R e TRM di cui alla premessa b).
<b>Corrispettivo di Conferimento</b>	indica il corrispettivo di smaltimento rifiuto pagato a TRM dai soggetti che conferiscono i rifiuti presso il Termovalorizzatore ai sensi del Contratto di Servizio.
<b>Data di Scadenza Finale</b>	indica la data di scadenza dell'affidamento del servizio a TRM ai sensi del Contratto di Servizio attualmente prevista al 31 agosto 2034, come eventualmente prorogata.
<b>Equilibrio Economico e Finanziario</b>	ha il significato ad esso attribuito nel Contratto di Servizio.
<b>Edificio TLR</b>	indica l'edificio sito nella proprietà di TRM al cui interno verranno installati, <i>inter alia</i> , i Sistemi Interfaccia.
<b>Enti Finanziatori</b>	indica le banche finanziatrici di cui al Contratto di Finanziamento.
<b>Eventi Rilevanti</b>	indica il verificarsi di uno dei seguenti eventi: (i) Forza Maggiore; (ii) <i>Factum principis</i> , qualsiasi altro atto di natura

	<p>amministrativa o giudiziaria o di altra Autorità, che possano impedire, anche parzialmente, il regolare svolgimento del servizio di somministrazione;</p> <p>(iii) Modifica Normativa;</p> <p>(iv) perdita del Principio dell'Isoricavo.</p>
<p><b>Forza Maggiore</b></p>	<p>indica qualsiasi circostanza imprevedibile, fuori dal controllo delle Parti, che non può essere evitata o limitata negli effetti dalle Parti facendo ricorso alla diligenza, prudenza e perizia di un operatore ragionevole e prudente, e che impediscono, in tutto o in parte, anche in via temporanea, ad una delle Parti l'adempimento delle obbligazioni di cui al presente Contratto.</p> <p>Costituiscono cause di Forza Maggiore, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:</p> <p>(a) guerra e altre ostilità belliche, invasioni, atti di terrorismo, mobilitazioni, espropriazione, confisca o embargo o distruzioni ordinate da autorità governative civili o militari;</p> <p>(b) diffusione di radiazioni ionizzanti e contaminazione derivanti da combustibili nucleari, da esplosivi o altre sostanze pericolose;</p> <p>(c) ribellione, rivoluzione, insurrezione, colpo di Stato e guerra civile;</p> <p>(d) sommosse, tumulti, disordini, scioperi, perturbazioni, conflitti di lavoro o altre azioni in campo industriale (su base nazionale) ad eccezione di quanto abbia carattere meramente aziendale o sia determinato da comportamenti illegittimi della Parte colpita o delle sue affiliate o dei suoi appaltatori e/o subappaltatori;</p> <p>(e) calamità naturali, inclusi, a titolo esemplificativo, uragani, temporali violenti, tempeste, terremoti, attività vulcanica, smottamenti, tsunami, inondazioni, danni e distruzioni da siccità;</p> <p>(f) incendi, inondazioni e/o cedimenti del sito e/o delle Opere TLR di TRM, del Sistema Infrastrutturale, quando non siano imputabili ad atti, fatti od omissioni del Soggetto Attuatore e/o dei soggetti del cui operato il Soggetto Attuatore è tenuto a rispondere e/o ai</p>

	<p>Gestori delle Reti;</p> <p>(g) indisponibilità o malfunzionamento delle Opere TLR di TRM e/o del Sistema Infrastrutturale e/o delle reti di Grugliasco e/o Binasco per cause non imputabili al Soggetto Attuatore e/o dei soggetti del cui operato il Soggetto Attuatore è tenuto a rispondere e/o ai Gestori delle Reti;</p> <p>(h) ritardi e/o extra-costi rispetto a quelli assunti nel PEF del Sistema Infrastrutturale relativamente all'acquisizione della disponibilità delle aree interessate dai lavori del Sistema Infrastrutturale, ivi inclusi quelli connessi alla definizione degli accordi con i relativi proprietari terrieri;</p> <p>(i) ritardi e/o extra-costi rispetto a quelli assunti nel PEF del Sistema Infrastrutturale relativamente alle opere interferenti.</p>
<p><b>Gestori delle Reti</b></p>	<p>indica i soggetti giuridici che eserciscono la rete di distribuzione del teleriscaldamento nei Comuni di Beinasco, di Grugliasco-Rivoli-Collegno.</p> <p>Per il Comune di Grugliasco è la Società NOVE S.p.a. e i suoi aventi causa.</p> <p>Per i comuni di Rivoli e Collegno è la società SEI ENERGIA S.p.A. ed i suoi aventi causa.</p> <p>Per il Comune di Beinasco è IREN Energia e i suoi aventi causa, a seguito dell'aggiudicazione in data 22/01/2017 della procedura ad evidenza pubblica per la "Concessione dell'uso del suolo e sottosuolo comunale per lo sviluppo della rete del teleriscaldamento cittadino" nel Comune di Beinasco.</p>
<p><b>IREN Energia o IEN</b></p>	<p>ha il significato di cui all'epigrafe del Contratto</p>
<p><b>Modifica Normativa</b></p>	<p>indica qualsiasi modifica della normativa legislativa e/o regolamentare che determini la perdita del Principio dell'Isoricavo.</p>
<p><b>Opere TLR di TRM</b></p>	<p>indica le seguenti opere, impianti e sistemi di competenza di TRM:</p> <p>a) Edificio TLR e tutte le opere edili di fondazione, elevazione e copertura dell'Edificio TLR;</p> <p>b) la fondazione del serbatoio di stoccaggio acqua</p>

	<p>teleriscaldamento;</p> <p>c) le tubazioni vapore e condensa;</p> <p>d) le tubazioni di adduzione acqua demineralizzata;</p> <p>e) la rete dati;</p> <p>f) l'implementazione del sistema di supervisione presso il Termovalorizzatore per l'acquisizione dei dati lato secondario e per il governo della produzione di vapore (sistema DCS).</p>
<b>Parti</b>	indica i soggetti sottoscrittori del presente Contratto.
<b>Piano Economico e Finanziario di TRM</b>	ha il significato ad esso attribuito al Contratto di Servizio.
<b>PEF del Sistema Infrastrutturale</b>	indica il piano economico e finanziario del Sistema Infrastrutturale predisposto dal Soggetto Attuatore e allegato all'Accordo Quadro ATOR-SA-TRM.
<b>Principio dell'Isoricavo</b>	indica l'assoluta equivalenza per TRM dei ricavi e costi connessi al funzionamento del Termovalorizzatore in assetto cogenerativo rispetto a quelli connessi al funzionamento in assetto elettrico.
<b>Progetto Definitivo del Sistema Infrastrutturale</b>	ha il significato di cui alla premessa i).
<b>Rete di Teleriscaldamento</b>	indica la rete di teleriscaldamento dall'Edificio TLR fino ai punti di consegna di Beinasco e Grugliasco siti nei relativi Comuni, come indicato nel Progetto Definitivo del Sistema Infrastrutturale.
<b>Sistema Infrastrutturale</b>	<p>indica le seguenti opere, impianti e sistemi di competenza del Soggetto Attuatore:</p> <p>(A) Sistemi di Interfaccia;</p> <p>(B) Cabina in MT sita presso il Termovalorizzatore e relativi cavi elettrici di alimentazione collegati ai Sistemi di Interfaccia;</p> <p>(C) Rete di Teleriscaldamento;</p> <p>il tutto come meglio descritto nel Progetto Definitivo del Teleriscaldamento. Non costituiscono parte del Sistema Infrastrutturale le Opere TLR di TRM.</p>
<b>Sistemi di Interfaccia</b>	<p>indica i seguenti impianti di proprietà del Soggetto Attuatore siti all'interno dell'Edificio TLR:</p> <p>a. Sistema di scambio per la produzione di acqua</p>

	<p>surriscaldata;</p> <p>b. Stazione di pompaggio;</p> <p>c. Sistema di pressurizzazione, espansione e riempimento rete;</p> <p>d. Sistema di additivazione e campionamento;</p> <p>e. Sistema di stoccaggio ed eventuale produzione acqua demineralizzata;</p> <p>f. Sistemi ausiliari: sistema aria compressa, sistema HVAC, sistema scarichi industriali, carroponte;</p> <p>g. Sistema elettrico;</p> <p>h. Sistema di regolazione e controllo.</p>
<b>Soggetto Attuatore</b>	indica Iren Energia (già TLR V. S.p.A.), quale soggetto attuatore del “ <i>sistema infrastrutturale e commerciale del teleriscaldamento</i> ” ai sensi del Contratto di Impegno.
<b>Termovalorizzatore</b>	ha il significato di cui alla premessa b)
<b>TRM</b>	ha il significato di cui all’epigrafe del Contratto

## Art. 2 – IMPEGNO DI SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA TERMICA

1. TRM si impegna a somministrare al Soggetto Attuatore l’energia termica nel rispetto dei parametri e dei limiti quantitativi di seguito indicati. L’energia termica così prelevata dal Soggetto Attuatore sarà ceduta da quest’ultimo ai Gestori delle Reti. Gli obblighi di somministrazione e di prelievo dell’energia termica da parte, rispettivamente, di TRM e del Soggetto Attuatore decorreranno a partire dalla data in cui il Sistema Infrastrutturale, le Opere TLR di TRM e le reti di competenza dei Gestori delle Reti (o parti di esse) saranno funzionalmente operative (il “**Termine Iniziale di Somministrazione**”). Ad oggi il Termine Iniziale di Somministrazione atteso è previsto indicativamente nella data del 01 gennaio 2020 (il “**Termine Inziale Atteso**”). Le Parti convengono che, qualora il Termine Iniziale di Somministrazione dovesse ricorrere successivamente al Termine Iniziale Atteso, ciascuna Parte non potrà vantare alcun diritto, pretesa o indennizzo in relazione allo slittamento del Termine Iniziale di Somministrazione. In ogni caso, il Soggetto Attuatore si impegna a comunicare con un preavviso di almeno 60 giorni il Termine Iniziale di Somministrazione. Resta inteso che tutti i termini indicati all’articolo 6 del Contratto potranno subire variazioni in funzione del Termine Iniziale di Somministrazione.
2. Il vettore energetico è somministrato nel rispetto dei seguenti parametri:
  - a. Temperatura nominale del vapore in ingresso allo scambiatore lato primario: 135 °C;
  - b. Pressione nominale del vapore in ingresso allo scambiatore lato primario: 3,15 bar;

- c. Potenza termica nominale: 100 MW<sub>t</sub> (intesa come somma del prelievo della rete di Beinasco e della rete di Grugliasco).
3. TRM si impegna a produrre l'energia termica per il Sistema Infrastrutturale solo per prelievi di durata non inferiore a 3 ore continuative e di entità compresa tra 15 MW<sub>t</sub> e 100 MW<sub>t</sub>. Tali limiti potranno essere modificati di comune accordo tra le Parti, previo assenso positivo del consulente tecnico degli Enti Finanziatori.
  4. Il punto di misurazione dell'energia termica erogata (ETE) è stabilito a valle (lato acqua) dello scambiatore vapore/acqua ubicato presso l'Edificio TLR, come meglio descritto nel Progetto Definitivo del Sistema Infrastrutturale.
  5. Il punto di consegna dell'energia termica è stabilito sul perimetro dell'Edificio TLR, come meglio descritto nel Progetto Definitivo del Sistema Infrastrutturale.

### **Art. 3 – MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA TERMICA**

1. Il Soggetto Attuatore comunicherà a TRM, entro le ore 10:00 del secondo giorno precedente ciascun giorno di prelievo, l'energia termica (**ER = Energia Richiesta**) che intenderà prelevare per il relativo giorno di prelievo. Su richiesta del Soggetto Attuatore, le comunicazioni relative all'Energia Richiesta potranno essere inviate a TRM direttamente dai Gestori delle Reti, fermo restando che tali comunicazioni si intenderanno comunque effettuate da tali soggetti in nome e per conto del Soggetto Attuatore, che pertanto rimarrà l'unico soggetto responsabile nei confronti di TRM ai sensi di tale Contratto di Somministrazione TRM.
2. La comunicazione giornaliera dell'Energia Richiesta dovrà prevedere un programma orario di prelievo di energia termica come da schema tipo (Allegato A).
3. In caso di mancata comunicazione da parte del Soggetto Attuatore, TRM utilizzerà i contenuti della comunicazione dell'Energia Richiesta inviata per il giorno precedente, procedendo analogamente per i giorni successivi fino a nuova comunicazione.
4. Entro le ore 10:00 del giorno precedente ciascun giorno di prelievo, TRM comunicherà al Soggetto Attuatore il programma orario di prelievo di energia termica definitivo relativo al giorno di prelievo (**EP = Energia Programmata**). L'Energia Programmata non potrà superare l'Energia Richiesta, restando inteso che, qualora TRM non fosse in grado di soddisfare con l'Energia Programmata tutta l'Energia Richiesta, nessuna responsabilità potrà essere addebitata a TRM.
5. Qualora il Soggetto Attuatore non prelevasse, in tutto o in parte, l'Energia Programmata (EP) per qualsiasi evento o circostanza anche imputabile ai Gestori di Rete e/o a malfunzionamenti e/o guasti del Sistema Infrastrutturale e/o delle reti di teleriscaldamento interconnesse al Sistema Infrastrutturale, verrà applicata al Soggetto Attuatore una penale proporzionale all'energia non prelevata secondo la seguente formula:

$$(EP - ETE) \times 10\% \text{ PT}$$

in cui:

EP = energia programmata in MWh<sub>t</sub>;

ETE = energia termica erogata in MWh<sub>t</sub>;

PT = prezzo orario unitario dell'energia termica in €/MWh<sub>t</sub>, così come determinato al successivo articolo 8

la ("Penale")

6. La Penale verrà calcolata e comunicata da TRM al Soggetto Attuatore non appena possibile e sarà corrisposta alla prima data di fatturazione utile successiva alla data di comunicazione di TRM.
7. Qualora TRM, per qualsiasi evento o circostanza, non fornisca l'Energia Programmata, TRM addebiterà solo l'energia termica effettivamente erogata (ETE), applicando a tale quantità i prezzi unitari di cui al successivo articolo 8 e nessuna responsabilità potrà essere addebitata a TRM.
8. L'Energia Termica Erogata (ETE) sarà misurata dal gruppo di misura installato presso l'Edificio TLR di cui all'articolo 2.4. TRM, in occasione di ogni fatturazione, dovrà fornire le misure rilevate, come da schema tipo allegato (Allegato B).
9. In caso di anomalia del gruppo di misura installato presso l'Edificio TLR di cui all'articolo 2.4, la determinazione dell'energia termica erogata (ETE) da TRM verrà effettuata sulla base dei consumi registrati dai gruppi di misura installati presso i Gestori delle Reti, tenendo conto delle perdite di rete nella misura forfettaria del 3% mediante la seguente formula:

ETE rete Grugliasco + ETE rete Beinasco

in cui ETE rete Grugliasco = Energia misurata al punto di consegna di Grugliasco x 1,03;

ETE rete Beinasco = Energia misurata al punto di consegna di Beinasco x 1,03.

#### **Art. 4 – CONDIZIONI DI INTERROMPIBILITA'**

1. Durante la stagione di riscaldamento, ovvero dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno di vigenza contrattuale, la somministrazione del calore non è interrompibile, ad eccezione delle sospensioni, limitazioni e/o interruzioni dovute al verificarsi di un Evento Rilevante.
2. La Parte colpita dall'Evento Rilevante dovrà darne tempestiva comunicazione all'altra, impegnandosi fin d'ora a fare tutto quanto possibile per continuare ad adempiere alle proprie obbligazioni, concordando con l'altra Parte le migliori azioni da intraprendere per superare e/o mitigare gli effetti dell'Evento Rilevante.
3. Salvo il caso di dolo e colpa grave, la mancata somministrazione di energia termica da parte di TRM a seguito del verificarsi di un Evento Rilevante non darà luogo ad alcuna responsabilità per TRM. Pertanto, il Soggetto Attuatore si impegna a tener indenne e manlevata TRM da ogni eventuale richiesta di risarcimento di danni e/o rimborsi di spese da chiunque avanzata nei confronti di TRM in considerazione della mancata somministrazione dell'energia termica per effetto del verificarsi di un Evento Rilevante.

4. Le interruzioni programmate per esigenze di manutenzione e/o di rinnovo delle Opere TLR di TRM, che possano determinare problematiche all'erogazione dell'energia termica, dovranno essere effettuate nel periodo compreso tra il 1° maggio al 30 settembre di ogni anno, previo preavviso da inviare almeno 10 giorni lavorativi (escluso sabato e domenica) precedenti l'interruzione. Tali interruzioni non daranno luogo ad alcuna responsabilità per TRM. Pertanto, il Soggetto Attuatore si impegna a tener indenne e manlevata TRM da ogni eventuale richiesta di risarcimento di danni e/o rimborsi di spese da chiunque avanzata nei confronti di TRM in considerazione della mancata somministrazione dell'energia termica per effetto del verificarsi di tali interruzioni.

#### **Art. 5 – MESSA A DISPOSIZIONE DELL'EDIFICIO TLR E DEGLI IMMOBILI DI TRM AL SOGGETTO ATTUATORE**

Le Parti si danno atto che:

- (a) i termini e le condizioni di realizzazione delle Opere TLR di TRM e di consegna al Soggetto Attuatore;
- (b) i termini e le condizioni di utilizzo da parte del Soggetto Attuatore di parte degli immobili di proprietà di TRM ai fini della progettazione esecutiva, della realizzazione e della gestione del Sistema Infrastrutturale

sono regolati dall'Accordo di Costruzione, cui si rinvia.

#### **Art. 6 – MESSA IN ESERCIZIO, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE E COMMERCIALE DEL TELERISCALDAMENTO**

1. A decorrere dal 01/07/2019 (salvo slittamenti in funzione del Termine Iniziale di Somministrazione), TRM, previa comunicazione da parte del Soggetto Attuatore con preavviso di almeno 15 giorni, è impegnata, a sua cura e spesa, a produrre e fornire l'acqua demineralizzata per il riempimento della Rete di Teleriscaldamento, con portata massima, per tutto il tempo necessario, non inferiore a 10 m<sup>3</sup>/h, compatibilmente con le esigenze di gestione del Termovalorizzatore. L'attività di riempimento rientra nel periodo di esecuzione delle prove pre-operazionali che si sono svolte dal 01/08/2019 al 31/10/2019 (salvo slittamenti del Termine Iniziale di Somministrazione) a cura e spese del Soggetto Attuatore.
2. Successive necessità di integrazione o riempimento della Rete di Teleriscaldamento in corso di esercizio, saranno soddisfatte da TRM, previa richiesta del Soggetto Attuatore, con le medesime modalità e preavviso del riempimento iniziale e compatibilmente con le esigenze di gestione del Termovalorizzatore. In caso di urgenze, le Parti potranno ridefinire i termini e le modalità di riempimento della Rete di Teleriscaldamento.
3. Completate le prove pre-operazionali, a decorrere dal 01/11/2019 al 31/12/2019 verrà effettuato, a cura e spesa del Soggetto Attuatore, l'esercizio provvisorio del Sistema Infrastrutturale e delle Opere TLR di TRM, con prelievo di calore a decorrere dal 01/01/2020.

4. TRM si impegna a fornire al Soggetto Attuatore, a titolo gratuito, acqua industriale e acqua demineralizzata per la Rete di Teleriscaldamento per tutta la durata del presente Contratto.
5. Il Soggetto Attuatore avrà il diritto di richiedere a TRM di eseguire visite periodiche giornaliere, per conto del Soggetto Attuatore, all'Edificio TLR funzionali alla rilevazione dei dati e al controllo del funzionamento dei Sistemi di Interfaccia ivi installati. Sempre su richiesta del Soggetto Attuatore, TRM si impegna inoltre al pronto intervento in loco in caso di anomalie di esercizio dei Sistemi di Interfaccia (ad esempio ripristini, manovre manuali, verifiche e controlli) o in caso di anomalie di sicurezza o ambientali. Per tali attività il Soggetto Attuatore fornirà appositi manuali e effettuerà la necessaria formazione.
6. Entro il 30/04/2020 sarà predisposto e approvato tra le Parti un Regolamento di Esercizio che disciplinerà quanto meno la suddivisione delle attività, le modalità di interscambio di dati, i confini di competenza nella gestione della sicurezza.
7. TRM si impegna a mettere a disposizione al Soggetto Attuatore ai fini del sistema di regolazione e controllo del TLR, gestito dal Soggetto Attuatore, le informazioni (stati e misure) di funzionamento del sistema di produzione vapore per il teleriscaldamento, necessari al governo della stazione di scambio termico, pressurizzazione e pompaggio.
8. TRM provvederà, a sua cura e spesa e per tutta la durata del presente Contratto, ad assicurare la conduzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle Opere TLR di TRM, ivi incluso lo svolgimento dei servizi di *facility* (pulizie, aree esterne, sorveglianza, etc.). Con specifico riferimento all'Edificio TLR, tenuto conto che lo stesso è concesso in comodato d'uso gratuito al Soggetto Attuatore ai sensi del Contratto di Superficie, Servitù e Comodato d'Uso, TRM svolgerà tali attività quale mandatario del Soggetto Attuatore e su richiesta di quest'ultimo.
9. Il Soggetto Attuatore provvederà, a sua cura e spesa e per tutta la durata del presente Contratto, ad assicurare la conduzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria del Sistema Infrastrutturale e a mantenere lo stesso e le sue componenti conformi alle norme tecniche e alle norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori.
10. Salvo il caso di dolo o colpa grave, TRM non assumerà alcuna responsabilità in relazione allo svolgimento delle attività svolte da TRM ai sensi del presente articolo 6. Pertanto, il Soggetto Attuatore si impegna a tener indenne e manlevata TRM da ogni eventuale richiesta di risarcimento di danni e/o rimborsi di spese da chiunque avanzata nei confronti di TRM in relazione allo svolgimento di tali attività.

#### **Art. 7 – DURATA DEL CONTRATTO**

1. La durata del presente contratto decorre dalla data di stipulazione e cesserà alla Data di Scadenza Finale.

#### **Art. 8 – CORRISPETTIVO**

1. Entro il 4° giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento, TRM determinerà il corrispettivo dell'energia termica somministrata, applicando alla quantità oraria di Energia

Termica Erogata (ETE) il prezzo orario unitario dell'energia termica (PT) determinato con la seguente formula:

$$PT \text{ [€/MWh}_{\text{termici}}] = [VE + FR \times CV \times CR] / R + (ST/EPA) \quad (\text{netto IVA})$$

in cui:

VE [€/MWh<sub>elettrici</sub>]

Prezzo MGP Zonale dell'energia elettrica: è il prezzo orario del Mercato del Giorno Prima corrispondente alla zona di mercato nella quale è situato il Termovalorizzatore, come pubblicato sul sito del Mercato Elettrico (netto IVA).

FR = 0,51

Quota di energia da fonti rinnovabili; tale coefficiente potrà essere oggetto di variazione in relazione alle disposizioni del GSE.

CV [€/MWh<sub>elettrici</sub>]

Incentivo di cui all'articolo 19 del Decreto 6 luglio 2012 (vigente al momento e al netto di IVA) come riconosciuto ai sensi della Convenzione GRIN 000610 sottoscritta tra TRM e il GSE

CR = 1,3

Coefficiente per questa fonte rinnovabile.

R = 4,5 MWh<sub>termici</sub>/MWh<sub>elettrici</sub>

indica il valore minimo del Coefficiente di Produzione dell'Energia Termica inteso come rapporto di conversione tra energia termica e energia elettrica e soggetto a revisione ai sensi dell'articolo 8.5.

ST = 120.000 €/anno

indica l'importo annuo a forfait a copertura dei costi di TRM (inclusivi dei costi di *facilities*, *utilities* e personale) derivanti dalla gestione della produzione di energia termica; detto importo sarà aggiornato annualmente a partire da gennaio 2021 in base al tasso di inflazione ISTAT FOI (senza tabacchi).

EPA = 150.000 MWh<sub>t</sub>

Energia termica totale prelevata presunta su base annua, a partire dal 2020; detto valore sarà aggiornato annualmente con il valore dell'Energia termica totale prelevata a consuntivo dell'anno precedente.

2. Dal 01/01/2029 nel prezzo dell'energia termica (PT) non sarà più presente la componente relativa all'Incentivo di cui all'articolo 19 del Decreto 6 luglio 2012 (ovvero il valore di tale incentivo sarà pari a zero).
3. I suddetti prezzi unitari comprendono, oltre alla somministrazione del calore, anche gli altri oneri derivanti da tutte le altre obbligazioni poste a carico di TRM dal presente Contratto.
4. Ai fini della determinazione del corrispettivo, si assume che:

- 
- il Coefficiente di Produzione dell'Energia Termica non potrà assumere valore inferiore a  $4,5 \text{ MWh}_{\text{termici}}/\text{MWh}_{\text{elettrici}}$ ;
  - la potenza termica prelevata da entrambi i Gestori delle Reti, cumulativamente, dovrà rispettare i limiti (minimi e massimi) di operatività di cui all'articolo 2.3.
5. Fermo restando quanto sopra e il rispetto del Principio dell'Isoricavo, le Parti convengono che il valore del Coefficiente di Produzione di Energia Termica e il limite di potenza termica minima prelevabile di cui all'articolo 2.3 (attualmente pari a 15 MW<sub>t</sub>) potranno essere oggetto di revisione, previo assenso favorevole del consulente tecnico degli Enti Finanziatori e dell'ATOR, tenendo conto delle prestazioni tecniche del Termovalorizzatore e degli impianti relativi alla produzione di energia termica. Fino al raggiungimento di un'intesa tra le Parti sui termini di tale revisione resteranno validi i valori precedentemente in vigore. A tal riguardo, le Parti si danno atto che tale revisione è altresì subordinata al raggiungimento di un accordo tra il Soggetto Attuatore con i Gestori delle Reti.
6. Le Parti prendono atto e riconoscono i seguenti principi stabiliti dal Contratto di Servizio e dal Contratto di Impegno:
- (a) i costi di progettazione, costruzione, gestione e manutenzione del sistema infrastrutturale e commerciale del teleriscaldamento di cui al Contratto di Impegno sono ad esclusivo carico del Soggetto Attuatore, fatta eccezione per i contributi a carico di TRM;
  - (b) gli Enti Finanziatori hanno concesso il finanziamento di cui al Contratto di Finanziamento facendo affidamento sul funzionamento del Termovalorizzatore in assetto elettrico;
  - (c) il Piano Economico e Finanziario di TRM allegato al Contratto di Servizio e le relative previsioni assumono il funzionamento del Termovalorizzatore in assetto elettrico.;
  - (d) in nessun modo le vicende connesse alla realizzazione e gestione del Sistema Infrastrutturale e ai relativi accordi hanno e avranno conseguenze sul Contratto di Servizio e sul Corrispettivo di Conferimento. Pertanto, le previsioni del Contratto di Servizio, ivi incluse quelle relative ai meccanismi di riequilibrio e al pagamento degli indennizzi nei casi di cessazione anticipata ai sensi dell'articolo 33 del Contratto di Servizio, continueranno a trovare piena applicazione senza che le stesse possano considerarsi in alcun modo derogate dalle previsioni del presente Contratto e degli atti qui allegati.

Alla luce dei suddetti principi, TRM ha accettato la sottoscrizione dell'Accordo di Costruzione e del Contratto di Somministrazione TRM sul presupposto essenziale che sia assicurato in ogni caso il rispetto del Principio dell'Isoricavo e che conseguentemente l'Equilibrio Economico e Finanziario continuerà ad essere disciplinato esclusivamente dai termini e dalle condizioni di cui al Contratto di Servizio.

Al fine di assicurare il rispetto del Principio dell'Isoricavo, le Parti concordano espressamente che:

- 
- (i) il corrispettivo di cessione dell'energia termica ai sensi del Contratto di Somministrazione TRM (e, conseguentemente quello del Contratto di Somministrazione Grugliasco) potrà essere aumentato;
  - (ii) nel caso in cui per qualsiasi ragione, ivi incluso il verificarsi di un Evento Rilevante, il Principio dell'Isoricavo non fosse rispettato e ciò determinasse la perdita dell'Equilibrio Economico e Finanziario, TRM avrà diritto di sospendere la somministrazione dell'energia termica e di far funzionare il Termovalorizzatore esclusivamente in assetto elettrico fino a quando non saranno state individuate ed attuate le modifiche necessarie ad assicurare il rispetto del Principio dell'Isoricavo (e quindi il ripristino dell'Equilibrio Economico e Finanziario ove lo stesso sia venuto meno per effetto del mancato rispetto del Principio dell'Isoricavo).
7. Le Parti concordano espressamente che qualsiasi modifica sostanziale ai termini e alle condizioni del presente Contratto non potrà essere apportata senza il preventivo consenso dell'ATO-R e degli Enti Finanziatori.

#### **Art. 9 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

1. Tutti i pagamenti di cui al presente Contratto saranno effettuati dal Soggetto Attuatore mediante bonifico (o altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni) nel rispetto delle previsioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
2. La fatturazione del corrispettivo avverrà con frequenza mensile posticipata.
3. Il pagamento avverrà a 90 giorni fine mese data fattura. In caso di ritardi nei pagamenti troveranno applicazione gli interessi di mora nella misura prevista dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

#### **Art. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Ferme le altre cause di risoluzione previste nel presente Contratto e/o nella legge, TRM avrà il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
  - (a) mancato pagamento da parte del Soggetto Attuatore della Penale di cui all'articolo 3 del Contratto entro il termine di 20 giorni dalla data di scadenza del pagamento;
  - (b) mancato pagamento da parte del Soggetto Attuatore del corrispettivo di cui all'articolo 8 del Contratto entro il termine di 20 giorni dalla data di scadenza del pagamento.
2. In tutti gli altri casi di grave inadempimento del Soggetto Attuatore a qualsiasi obbligo previsto dal presente Contratto, TRM provvederà a contestare al Soggetto Attuatore gli addebiti, assegnando al medesimo un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione per porre rimedio all'inadempimento in cui esso sia incorso, laddove l'inadempimento sia suscettibile di rimedio, e valutando altresì le controdeduzioni che il Soggetto Attuatore dovrà fornire a TRM entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione. Ove il Soggetto Attuatore non rimedi all'inadempimento nel

termine ad esso assegnato ovvero non fornisca motivate e congrue controdeduzioni richieste nel suddetto termine, TRM avrà facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile. TRM, a suo insindacabile giudizio, potrà altresì tenere conto delle controdeduzioni presentate al fine di valutare l'opportunità di estendere il termine per porre rimedio all'inadempimento.

3. A seguito della risoluzione del Contratto il Soggetto Attuatore avrà l'obbligo di risarcire a TRM i danni subiti (ivi inclusi anche il lucro cessante e il danno emergente, tra cui le penali, danni, indennizzi e oneri dovuti a terzi da TRM, ivi inclusi gli Enti Finanziatori e l'ATO-R).

**Art. 11 – CONTRATTO DI FINANZIAMENTO**

1. Il Soggetto Attuatore è a conoscenza del contenuto del Contratto di Finanziamento e si impegna ad apportare quelle modifiche e/o integrazioni alle disposizioni del Contratto ragionevolmente richieste dagli Enti Finanziatori.
2. Il Soggetto Attuatore riconosce e accetta sin d'ora che i crediti di TRM derivanti dal presente Contratto potranno essere ceduti in garanzia o costituiti in pegno a favore degli Enti Finanziatori e dei loro eventuali aventi causa, a garanzia dell'esatto adempimento da parte di TRM delle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto di Finanziamento.

**Art. 12 – CONTROVERSIE**

Per ogni e qualsiasi controversia relativa al presente Contratto e ai successivi accordi sarà competente esclusivamente il Foro di Torino.

**Art. 13 – SPESE – REGISTRAZIONE CONTRATTO**

1. Il Soggetto Attuatore si impegna a rimborsare i costi sostenuti da TRM per le attività di “due diligence” richieste dagli Enti Finanziatori di TRM per il rilascio del parere favorevole alla sottoscrizione del presente Contratto.
2. Tutte le altre spese del presente Contratto, comprese quelle accessorie e le eventuali spese di registrazione, saranno ripartite in egual misura tra le Parti.

**Art. 14 – ALLEGATI**

1. Sono allegati al presente Contratto i seguenti documenti:
  - A. Schema tipo del programma orario di prelievo di energia termica;
  - B. Schema tipo delle misure di energia termica;

\*\*\*\*\*

Letto, condiviso e sottoscritto in Torino, il \_\_\_\_\_

TRM S.p.a.  
L'Amministratore Delegato  
(.....)

IREN Energia S.p.a.  
L'Amministratore Delegato  
(.....)

---

---

**SISTEMA INFRASTRUTTURALE E COMMERCIALE DEL TELERISCALDAMENTO  
TRA L'IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI DEL GERBIDO  
E LE RETI DEI COMUNI DI BEINASCO E GRUGLIASCO**

**CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA TERMICA  
PER IL SISTEMA DI TELERISCALDAMENTO  
DEL COMUNE DI GRUGLIASCO-RIVOLI-COLLEGNO**

Tra i sottoscritti:

1. il sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede della società di cui infra, non in proprio ma nella qualità di \_\_\_\_\_, in rappresentanza della società **“IREN ENERGIA S.p.a.”**, con sede in Torino, Corso Svizzera n° 95, iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino con il numero di codice fiscale 09357630012 (in seguito **“IREN Energia”** o **“IEN”**);
2. il sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede della società di cui infra, non in proprio ma nella qualità di \_\_\_\_\_, in rappresentanza della società **“\_\_\_\_\_”**, con sede in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino con il numero di codice fiscale \_\_\_\_\_ (in seguito **“Gestore della Rete di Grugliasco”**);

**PREMESSO CHE:**

- a) la Città di Torino, in data 18/12/2012, con determina n. 60 (mecc. 201245180/066) ha aggiudicato al RTI Iren-F2i, formato da Iren Emilia S.p.A., Iren Ambiente S.p.A., Iren Energia S.p.A., Iren S.p.A., F2i SGR S.p.A nell'interesse del fondo di investimento denominato **“F2i – Secondo Fondo Italiano per le Infrastrutture”** ed Acea Pinerolese Industriale S.p.A., la procedura negoziata d'urgenza per l'individuazione del socio privato operativo industriale a cui cedere l'80% delle azioni di TRM S.p.A.;
- b) dopo la conclusione della procedura negoziata d'urgenza, in data 21 dicembre 2012 è stato stipulato tra ATO-R e TRM un contratto di servizio (il **“Contratto di Servizio”**) contenente – tra l'altro – la disciplina della gestione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani e assimilati a servizio della zona Sud della provincia di Torino (il **“Termovalorizzatore”**);
- c) le condizioni della suddetta procedura negoziata prevedevano l'impegno del soggetto aggiudicatario, attraverso un autonomo veicolo, di realizzare e successivamente gestire il sistema infrastrutturale tra il Termovalorizzatore e le reti esistenti di teleriscaldamento di Grugliasco e di Torino Sud e Centro, nonché la rete di distribuzione ancora da realizzare nell'abitato del Comune di Beinasco, al fine di consentire al Termovalorizzatore di operare in assetto cogenerativo, ovvero sia mediante produzione di energia elettrica e calore, in conformità a quanto previsto nel Protocollo d'intesa sul **“termovalorizzatore Gerbido”** sottoscritto nel Settembre 2004 tra la Provincia di Torino, i Consorzi di Bacino e i Comuni **“capofila”** di ciascun

bacino, nella deliberazione della Provincia di Torino n. 1317/433230 in data 21/11/2006, nel Piano di Sviluppo del Teleriscaldamento nell'Area di Torino, adottato dalla Provincia di Torino con la D.G.P. n. 476-16225 del 14/04/2009, nel Protocollo per lo sviluppo del teleriscaldamento nell'Area Torinese sottoscritto in data 29/06/2009 da Regione Piemonte, Provincia di Torino e Comune di Torino;

- d) l'attività di gestione del sistema infrastrutturale e commerciale del teleriscaldamento è inscindibilmente connessa dal punto di vista tecnico con la gestione del Termovalorizzatore;
- e) i seguenti membri del RTI Iren-F2i: Iren Energia S.p.A., Iren S.p.A., Iren Emilia S.p.A., Iren Ambiente S.p.A. e F2i Ambiente S.p.A., in conformità a quanto previsto dalla documentazione della gara di cui alla premessa a), hanno costituito, con atto notaio Andrea GANELLI di Torino in data 18/12/2012, repertorio numero 26333/17342, registrato all'Agenzia delle Entrate di Torino 1 in data 20/12/2012 al numero 23175, una società denominata "TLR V. S.p.A.", in qualità di "Soggetto Attuatore", avente lo scopo di progettare, costruire, gestire e mantenere il sistema infrastrutturale e commerciale del teleriscaldamento con costi e oneri a carico di TLR V. S.p.A., fatta eccezione per i contributi previsti a carico di TRM;
- f) in data 21/12/2012, il Soggetto Attuatore ha stipulato con ATO-R e TRM il "*Contratto di Impegno per il Sistema Infrastrutturale e Commerciale del Teleriscaldamento*" (il "**Contratto di Impegno**") finalizzato a regolare i reciproci rapporti tra le parti dello stesso in merito alla progettazione, costruzione, gestione e manutenzione del sistema infrastrutturale e commerciale del teleriscaldamento;
- g) a seguito di fusione per incorporazione di TLR V. S.p.A. in IREN Energia, di cui ATO-R ha preso atto con comunicazione del 1 ottobre 2015, IREN Energia è subentrata a far data dal 1 ottobre 2016, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2504-bis del codice civile, in tutti i rapporti giuridici della società incorporata, compresa l'assunzione della qualità di Soggetto Attuatore ai fini del Contratto di Impegno;
- h) ai sensi dell'articolo 2 del Contratto di Impegno, il Soggetto Attuatore, che è dotato dei requisiti previsti dal Contratto di Impegno, ha l'impegno di progettare, realizzare, avviare, gestire e mantenere il sistema infrastrutturale e commerciale del teleriscaldamento, nonché di dotarsi di un'organizzazione per la vendita dell'energia termica prodotta dal Termovalorizzatore mediante la stipulazione di accordi con i Gestori delle Reti (come di seguito definiti);
- i) con deliberazione n° 3 del 05 febbraio 2015, il Consiglio di Amministrazione di ATO-R ha approvato: (a) il progetto definitivo del Sistema Infrastrutturale del Teleriscaldamento (il "**Progetto Definitivo del Sistema Infrastrutturale**"), che ha parzialmente modificato e, quindi, sostituito il progetto descritto nell'allegato B del Contratto di Impegno, nonché (b) il relativo piano economico e finanziario del Soggetto Attuatore (come aggiornato a seguito della Conferenza dei Servizi del 16/12/2014) (il "**PEF del Sistema Infrastrutturale**"), entrambi allegati alla predetta deliberazione dell'ATO-R. In considerazione dei ritardi nella data di sottoscrizione dei contratti relativi all'implementazione del Sistema Infrastrutturale di cui al Contratto di Impegno

rispetto a quella assunta nel predetto PEF del Sistema Infrastrutturale, in data 14 novembre 2019 il Soggetto Attuatore ha consegnato all'ATO-R una nuova versione aggiornata del PEF del Sistema Infrastrutturale (allegato A al Contratto), che sostituisce a tutti gli effetti quella approvata dall'ATO-R con la citata deliberazione n. 3 del 05 febbraio 2015;

- j) in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 del Contratto di Impegno, in data [●] ATO-R, il Soggetto Attuatore e TRM hanno sottoscritto l'accordo quadro avente ad oggetto la disciplina delle fasi della progettazione esecutiva, della realizzazione, della gestione e della manutenzione del sistema infrastrutturale e commerciale del teleriscaldamento e della somministrazione di calore da TRM al Soggetto Attuatore e da questi ai Gestori delle Reti (**l'“Accordo Quadro ATOR-SA-TRM”**);
- k) in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 del Contratto di Impegno, in data [●] il Soggetto Attuatore e TRM hanno sottoscritto:
  - (i) un contratto avente ad oggetto, *inter alia*, i termini e le condizioni di utilizzo da parte del Soggetto Attuatore di parte degli immobili di proprietà di TRM ai fini della progettazione esecutiva e della realizzazione del Sistema Infrastrutturale e dell'Edificio TLR, ivi inclusi i relativi tempi e modalità di esecuzione, nonché le responsabilità del Soggetto Attuatore; nonché i tempi, le modalità e i contenuti dell'erogazione da parte di TRM al Soggetto Attuatore dei contributi per il teleriscaldamento (l' **“Accordo di Costruzione”**);
  - (ii) un contratto avente ad oggetto, *inter alia*, i termini, le condizioni (anche economiche) e le modalità di cessione del calore da TRM al Soggetto Attuatore (il **“Contratto di Somministrazione TRM”**);
- l) il presente Contratto, l'Accordo di Costruzione, il Contratto di Somministrazione e l'Accordo di Trasferimento TRM sono allegati all'Accordo Quadro ATOR-SA-TRM;
- m) il Contratto di Somministrazione TRM descrive limiti tecnici di fornitura e modalità operative di prelievo vincolanti per la gestione dei rapporti normati dal presente Contratto;
- n) con la sottoscrizione del presente Contratto le Parti intendono disciplinare i termini e le condizioni di somministrazione dell'energia termica da parte del Soggetto Attuatore al Gestore della Rete di Grugliasco.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI**

1. Le Premesse e gli Allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Ove non altrimenti definiti nel presente Contratto i termini con l'iniziale maiuscola utilizzati avranno il significato loro attribuito di seguito:

<b>Allegati</b>	indica i documenti allegati al presente Contratto.
<b>Accordo di Costruzione</b>	ha il significato di cui alla premessa k), punto (i).

<b>Accordo di Trasferimento</b>	indica l'accordo di trasferimento della Rete di Teleriscaldamento ai Comuni di Grugliasco e di Beinasco alla Data di Scadenza Finale ovvero alla data di estinzione anticipata dell'Accordo Quadro ATOR-SA-TRM.
<b>Accordo Quadro ATOR-SA-TRM</b>	ha il significato di cui alla premessa j).
<b>ATO-R</b>	indica l'Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti o i soggetti che, in virtù della legislazione regionale in materia di rifiuti di volta in volta in vigore, subentreranno nelle e/o svolgeranno le funzioni di detta Associazione.
<b>Contratto</b>	indica il presente contratto.
<b>Contratto di Impegno</b>	ha il significato di cui alla premessa f).
<b>Contratto di Finanziamento</b>	indica il contratto di finanziamento stipulato in data 29 ottobre 2008, come successivamente modificato in data 21 gennaio 2010, 2 luglio 2010 e 30 gennaio 2013, tra TRM e BNP Paribas SA, la Banca europea per gli investimenti, Unicredit S.p.A. (già Unicredit Corporate Banking S.p.A.), Intesa San Paolo S.p.A. (già Banca Popolare di Vicenza S.p.A.).
<b>Contratto di Servizio</b>	indica il contratto di servizio stipulato tra ATO-R e TRM di cui alla premessa b).
<b>Contratto di Somministrazione TRM</b>	di ha il significato di cui alla premessa k), punto (ii).
<b>Corrispettivo Conferimento</b>	di indica il corrispettivo di smaltimento rifiuto pagato a TRM dai soggetti che conferiscono i rifiuti presso il Termovalorizzatore ai sensi del Contratto di Servizio.
<b>Data di Scadenza Finale</b>	indica la data di scadenza dell'affidamento del servizio a TRM ai sensi del Contratto di Servizio attualmente prevista al 31 agosto 2034, come eventualmente prorogata.
<b>Equilibrio Economico e Finanziario</b>	e ha il significato ad esso attribuito nel Contratto di Servizio.
<b>Edificio TLR</b>	indica l'edificio sito nella proprietà di TRM al cui interno verranno installati, <i>inter alia</i> , i Sistemi Interfaccia.
<b>Enti Finanziatori</b>	indica le banche finanziatrici di cui al Contratto di Finanziamento.
<b>Eventi Rilevanti</b>	indica il verificarsi di uno dei seguenti eventi: (i) Forza Maggiore;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>(ii) <i>Factum principis</i>, qualsiasi altro atto di natura amministrativa o giudiziaria o di altra Autorità, che possano impedire, anche parzialmente, il regolare svolgimento del servizio di somministrazione;</li> <li>(iii) Modifica Normativa;</li> <li>(iv) perdita del Principio dell'Isoricavo.</li> </ul>
<p><b>Forza Maggiore</b></p>	<p>indica qualsiasi circostanza imprevedibile, fuori dal controllo delle parti, che non può essere evitata o limitata negli effetti dalle parti facendo ricorso alla diligenza, prudenza e perizia di un operatore ragionevole e prudente, e che impediscono, in tutto o in parte, anche in via temporanea, ad una delle Parti l'adempimento delle proprie obbligazioni.</p> <p>Costituiscono cause di Forza Maggiore, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) guerra e altre ostilità belliche, invasioni, atti di terrorismo, mobilitazioni, espropriazione, confisca o embargo o distruzioni ordinate da autorità governative civili o militari;</li> <li>(b) diffusione di radiazioni ionizzanti e contaminazione derivanti da combustibili nucleari, da esplosivi o altre sostanze pericolose;</li> <li>(c) ribellione, rivoluzione, insurrezione, colpo di Stato e guerra civile;</li> <li>(d) sommosse, tumulti, disordini, scioperi, perturbazioni, conflitti di lavoro o altre azioni in campo industriale (su base nazionale) ad eccezione di quanto abbia carattere meramente aziendale o sia determinato da comportamenti illegittimi della parte colpita o delle sue affiliate o dei suoi appaltatori e/o subappaltatori;</li> <li>(e) calamità naturali, inclusi, a titolo esemplificativo, uragani, temporali violenti, tempeste, terremoti, attività vulcanica, smottamenti, tsunami, inondazioni, danni e distruzioni da siccità;</li> <li>(f) incendi, inondazioni e/o cedimenti del sito e/o delle Opere TLR di TRM, del Sistema Infrastrutturale, quando non siano imputabili ad atti, fatti od omissioni del Soggetto Attuatore e/o dei soggetti del cui operato</li> </ul>

	<p>il Soggetto Attuatore è tenuto a rispondere e/o ai Gestori delle Reti;</p> <p>(g) indisponibilità o malfunzionamento delle Opere TLR di TRM e/o del Sistema Infrastrutturale e/o delle reti di Grugliasco e/o Binasco per cause non imputabili al Soggetto Attuatore e/o dei soggetti del cui operato il Soggetto Attuatore è tenuto a rispondere e/o ai Gestori delle Reti;</p> <p>(h) ritardi e/o extra-costi rispetto a quelli assunti nel PEF del Sistema Infrastrutturale relativamente all'acquisizione della disponibilità delle aree interessate dai lavori del Sistema Infrastrutturale, ivi inclusi quelli connessi alla definizione degli accordi con i relativi proprietari terrieri;</p> <p>(i) ritardi e/o extra-costi rispetto a quelli assunti nel PEF del Sistema Infrastrutturale relativamente alle opere interferenti.</p>
<p><b>Gestori delle Reti</b></p>	<p>indica i soggetti giuridici che esercitano la rete di distribuzione del teleriscaldamento nel Comune di Beinasco e nei Comuni di Grugliasco-Rivoli-Collegno.</p> <p>Per il Comune di Grugliasco è la Società NOVE S.p.a. e i suoi aventi causa.</p> <p>Per i comuni di Rivoli e Collegno è la società SEI ENERGIA S.p.A. ed i suoi aventi causa.</p> <p>Per il Comune di Beinasco è IREN Energia e i suoi aventi causa, a seguito dell'aggiudicazione in data 22/01/2017 della procedura ad evidenza pubblica per la "Concessione dell'uso del suolo e sottosuolo comunale per lo sviluppo della rete del teleriscaldamento cittadino" nel Comune di Beinasco.</p>
<p><b>IREN Energia o IEN</b></p>	<p>ha il significato di cui all'epigrafe del Contratto</p>
<p><b>Opere TLR di TRM</b></p>	<p>indica le seguenti opere, impianti e sistemi di competenza di TRM:</p> <p>a) Edificio TLR e tutte le opere edili di fondazione, elevazione e copertura dell'Edificio TLR;</p> <p>b) la fondazione del serbatoio di stoccaggio acqua teleriscaldamento;</p> <p>c) le tubazioni vapore e condensa;</p>

	<p>d) le tubazioni di adduzione acqua demineralizzata;</p> <p>e) la rete dati;</p> <p>f) l'implementazione del sistema di supervisione presso il Termovalorizzatore per l'acquisizione dei dati lato secondario e per il governo della produzione di vapore (sistema DCS).</p>
<b>Modifica Normativa</b>	indica qualsiasi modifica della normativa legislativa e/o regolamentare che determini la perdita del Principio dell'Isoricavo.
<b>Parti</b>	indica i soggetti sottoscrittori del presente Contratto.
<b>PEF del Sistema Infrastrutturale</b>	indica il piano economico e finanziario del Sistema Infrastrutturale predisposto dal Soggetto Attuatore e allegato sotto la lettera A al Contratto.
<b>Piano Economico e Finanziario di TRM</b>	ha il significato ad esso attribuito nel Contratto di Servizio
<b>Principio dell'Isoricavo</b>	indica l'assoluta equivalenza per TRM della somma dei ricavi e costi connessi al funzionamento del Termovalorizzatore in assetto cogenerativo rispetto a quelli connessi al funzionamento in assetto elettrico.
<b>Progetto Definitivo del Sistema Infrastrutturale</b>	ha il significato di cui alla premessa i).
<b>Rete di Teleriscaldamento</b>	indica la rete di teleriscaldamento dall'Edificio TLR fino ai punti di consegna di Beinasco e Grugliasco siti nei relativi Comuni, come indicato nel Progetto Definitivo del Sistema Infrastrutturale.
<b>Sistema Infrastrutturale</b>	<p>indica le seguenti opere, impianti e sistemi di competenza del Soggetto Attuatore:</p> <p>(A) Sistemi di Interfaccia;</p> <p>(B) Cabina in MT sita presso il Termovalorizzatore e relativi cavi elettrici di alimentazione collegati ai Sistemi di Interfaccia;</p> <p>(C) Rete di Teleriscaldamento;</p> <p>il tutto come meglio descritto nel Progetto Definitivo del Teleriscaldamento. Non costituiscono parte del Sistema Infrastrutturale le Opere TLR di TRM.</p>

<b>Sistemi di Interfaccia</b>	<p>indica i seguenti impianti di proprietà del Soggetto Attuatore siti all'interno dell'Edificio TLR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sistema di scambio per la produzione di acqua surriscaldata;</li> <li>b. Stazione di pompaggio;</li> <li>c. Sistema di pressurizzazione, espansione e riempimento rete;</li> <li>d. Sistema di additivazione e campionamento;</li> <li>e. Sistema di stoccaggio ed eventuale produzione acqua demineralizzata;</li> <li>f. Sistemi ausiliari: sistema aria compressa, sistema HVAC, sistema scarichi industriali, carroponte;</li> <li>g. Sistema elettrico;</li> <li>h. Sistema di regolazione e controllo.</li> </ul>
<b>Soggetto Attuatore</b>	<p>indica Iren Energia (già TLR V. S.p.A.), quale soggetto attuatore del "sistema infrastrutturale e commerciale del teleriscaldamento" ai sensi del Contratto di Impegno.</p>
<b>Termovalorizzatore</b>	<p>ha il significato di cui alla premessa b)</p>
<b>TRM</b>	<p>ha il significato di cui all'epigrafe del Contratto</p>

**Art. 2 – OGGETTO – SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA TERMICA**

1. Il Soggetto Attuatore si impegna a somministrare al Gestore della Rete di Grugliasco-Rivoli-Collegno l'energia termica ceduta da TRM al Soggetto Attuatore nel rispetto dei parametri e dei limiti quantitativi indicati nel Contratto di Somministrazione TRM. Gli obblighi di somministrazione e di prelievo dell'energia termica da parte, rispettivamente, del Soggetto Attuatore e del Gestore della Rete di Grugliasco decorreranno a partire dalla data in cui il Sistema Infrastrutturale, le Opere TLR di TRM e le reti di competenza Gestore della Rete di Grugliasco (o parti di esse) saranno funzionalmente operative (il "**Termine Iniziale di Somministrazione**"). Ad oggi il Termine Iniziale di Somministrazione atteso è previsto indicativamente nella data del 01 gennaio 2020 (il "**Termine Inziale Atteso**"). Le Parti convengono che, qualora il Termine Iniziale di Somministrazione dovesse ricorrere successivamente al Termine Iniziale Atteso, ciascuna Parte non potrà vantare alcun diritto, pretesa o indennizzo in relazione allo slittamento del Termine Iniziale di Somministrazione. In ogni caso, il Soggetto Attuatore si impegna a comunicare con un preavviso di almeno 60 giorni il Termine Iniziale di Somministrazione.
2. Con riferimento all'art 2.3 del Contratto di Somministrazione Calore TRM-Soggetto Attuatore, TRM si impegna a produrre calore per la rete di teleriscaldamento solo per prelievi di durata non

inferiore a 3 ore continuative e di entità compresa tra 15 MW<sub>t</sub> e 100 MW<sub>t</sub> (valori di potenza intesi come somma del prelievo della rete di Beinasco e della rete di Grugliasco).

3. Il vettore energetico è somministrato nel rispetto dei seguenti parametri:
  - a. Temperatura dell'acqua in uscita dallo scambiatore di IEN ubicato presso l'Edificio TLR situato nell'impianto di termovalorizzazione del Gerbido: non inferiore a 120 °C con temperature ambientali esterne inferiori a 0°C e temperature di ritorno sullo stesso scambiatore non inferiori a 75 °C;
  - b. Potenza termica massima immessa in rete presso l'impianto di termovalorizzazione in condizioni di regolare esercizio: 100 MW<sub>t</sub>;
  - c. Potenza termica massima disponibile per il punto di consegna di Grugliasco in condizioni di regolare esercizio: 85 MW<sub>t</sub>;
  - d. Potenza termica massima disponibile per il punto di consegna di Beinasco in condizioni di regolare esercizio: 15 MW<sub>t</sub>;
4. Nel caso in cui il prelievo presso uno dei due punti di consegna fosse inferiore al valore indicato alle precedenti lettere c) e/o d), la potenza che si rende disponibile potrà essere messa a disposizione per l'altro punto di consegna.
5. Il punto di consegna dell'energia termica erogata al Gestore della Rete di Grugliasco è stabilito nell'edificio, sito presso la Facoltà di Agraria in Grugliasco, Via Leonardo da Vinci 44, in cui verrà ubicato lo scambiatore di calore acqua/acqua tra la Rete di Teleriscaldamento e le rete del Gestore di Grugliasco, come meglio descritto nel Progetto Definitivo del Sistema Infrastrutturale.

### **Art. 3 – MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE DELL' ENERGIA TERMICA**

1. Il Gestore della Rete di Grugliasco dovrà comunicare al Soggetto Attuatore, entro le ore 10:00 del secondo giorno precedente ciascun giorno di prelievo, l'energia termica (ER = Energia Richiesta) che intende prelevare per il relativo giorno di prelievo. Su richiesta del Soggetto Attuatore, le comunicazioni relative all'Energia Richiesta potranno essere inviate a TRM direttamente dal Gestore della Rete di Grugliasco, fermo restando che tali comunicazioni si intenderanno comunque effettuate in nome e per conto del Soggetto Attuatore, che pertanto rimarrà l'unico soggetto responsabile nei confronti di TRM ai sensi del Contratto di Somministrazione TRM.
2. La comunicazione giornaliera dell'Energia Richiesta dovrà prevedere un programma orario di prelievo di energia termica come da schema tipo (Allegato B).
3. In caso di mancata comunicazione entro i termini di cui sopra, IEN (e quindi indirettamente TRM) utilizzeranno i contenuti della comunicazione inviata per il giorno precedente, procedendo analogamente per i giorni successivi fino a nuova comunicazione da parte del Gestore della Rete di Grugliasco.
4. Entro le ore 10:00 del giorno precedente ciascun giorno di prelievo, IEN (ovvero TRM, su richiesta di IEN) comunicherà al Gestore della Rete di Grugliasco il programma orario di prelievo di energia termica definitivo relativo al giorno di prelievo (EP = Energia Programmata). L'Energia

Programmata non potrà superare l'Energia Richiesta, restando inteso che, qualora IEN non fosse in grado di soddisfare con l'Energia Programmata tutta l'Energia Richiesta, nessuna responsabilità potrà essere addebitata ad IEN e/o a TRM.

5. L'energia termica erogata (ETE = Energia Termica Erogata) sarà misurata dal gruppo di misura installato presso l'Edificio TLR ubicato presso l'Impianto di Termovalorizzazione, sul lato acqua dello scambiatore vapore/acqua. Le misure saranno anche registrate dal sistema di regolazione e controllo della rete ubicato presso la sala controllo del Termovalorizzatore. A tal riguardo, il Soggetto Attuatore, a semplice richiesta del Gestore della Rete di Grugliasco, si impegna a fornire copia di tali misurazioni. IEN fornirà le misure rilevate in occasione di ogni fatturazione, secondo lo schema tipo allegato (allegato C). Tale misura sarà la somma dell'energia termica effettivamente prelevata presso il Termovalorizzatore, comprensiva delle perdite di rete lungo il tracciato della Rete di Teleriscaldamento che, pertanto, saranno sopportate dai Gestori delle Reti in misura proporzionale alle misure dell'energia termica rilevata presso i punti di consegna di Beinasco e di Grugliasco.

Presso entrambi i punti di consegna di Beinasco e Grugliasco, saranno installati dei gruppi di misura dell'energia termica prelevata. Tali gruppi di misura (ripartitori) avranno la funzione di ripartire l'energia termica complessivamente prelevata (ETE) dal Termovalorizzatore tra la rete di Beinasco e la rete di Grugliasco, comprensiva delle perdite di rete secondo quanto descritto al precedente paragrafo.

6. In caso di anomalia del gruppo di misura installato presso l'Edificio TLR, la determinazione dell'energia termica erogata (ETE) dal Soggetto Attuatore verrà effettuata sulla base dei consumi registrati dai gruppi di misura installati presso il punto di consegna di Grugliasco, tenendo conto delle perdite di rete nella misura forfettaria del 3% mediante la seguente formula

$$\text{Energia misurata al punto di consegna di Grugliasco} \times 1,03.$$

7. Qualora il Gestore della Rete di Grugliasco non prelevasse, in tutto o in parte, l'Energia Programmata (EP) per qualsiasi evento o circostanza diversi da una Forza Maggiore, verranno applicate al Soggetto Attuatore una penale proporzionale all'energia non prelevata secondo la seguente formula:

$$(EP - ETE) \times 10\% \times PT$$

in cui: EP = energia programmata in MWh<sub>t</sub>;

ETE = energia termica erogata in MWh<sub>t</sub>;

PT = prezzo unitario orario dell'energia termica in €/MWh<sub>t</sub>, così come determinato al successivo articolo 8.2.

8. Qualora, per cause imputabili a IEN, fatte salve in ogni caso le cause di Forza Maggiore, l'energia termica oraria erogata (ETE) presso il punto di misura ubicato nell'Edificio TLR risultasse inferiore di oltre il 5% rispetto all'energia termica programmata (EP) di cui al precedente comma 3, o, limitatamente al periodo dal 1° dicembre al 28 febbraio di ogni anno, la temperatura misurata a valle dello scambiatore vapore/acqua ubicato presso l'impianto di termovalorizzazione del

Gerbido, inferiori a 115°C, IEN riconoscerà al Gestore della Rete di Grugliasco gli eventuali maggiori oneri sostenuti dal medesimo.

9. Nel periodo dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno di vigenza contrattuale, IEN dovrà garantire che le perdite di energia termica della rete non siano superiori a 9.000 MWh<sub>t</sub>, intendendo con perdite la differenza tra l'energia prelevata dal Soggetto Attuatore dal Termovalorizzatore e la somma delle energie misurate ai due punti di consegna di Grugliasco e Beinasco, senza tener conto di eventuali periodi di fuori servizio della Rete di Teleriscaldamento che richiedono svuotamenti e riempimenti della medesima.

In caso di superamento del suddetto valore, IEN, a consuntivo, riconoscerà al Gestore della Rete di Grugliasco il maggior valore delle perdite, calcolate come in appresso indicato, qualora sia accertato che tale maggior valore derivi da vizi di progettazione, realizzazione e manutenzione del Sistema Infrastrutturale.

La valorizzazione delle maggiori perdite avverrà mediante la seguente formula:

$$( \text{Perdite effettive} - 9.000 \text{ MWh}_t ) \times \text{PTM}$$

in cui PTM, espresso in €/MWh<sub>t</sub>, è il prezzo medio nel periodo in esame dell'energia termica fatturata.

10. A decorrere dal quinto anno di somministrazione del calore, le Parti determineranno in buona fede il coefficiente forfettario delle perdite di rete da applicare in fase di fatturazione coerentemente con quanto già pattuito ed in ragione dell'eventuale minor efficienza del Sistema Infrastrutturale.

#### **Art. 4 – NON INTERROMPIBILITA'**

1. Durante la stagione di riscaldamento, ovvero dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno di vigenza contrattuale, la somministrazione del calore non è interrompibile, ad eccezione delle sospensioni, limitazioni e/o interruzioni dovute al verificarsi di un Evento Rilevante.
2. La Parte colpita dall'Evento Rilevante dovrà darne tempestiva comunicazione all'altra, impegnandosi fin d'ora a fare tutto quanto possibile per continuare ad adempiere alle proprie obbligazioni, concordando con l'altra Parte le migliori azioni da intraprendere per superare e/o mitigare gli effetti dell'Evento Rilevante.
3. Salvo il caso di dolo e colpa grave, la mancata somministrazione di energia termica da parte del Soggetto Attuatore a seguito del verificarsi di un Evento Rilevante non darà luogo ad alcuna responsabilità per il Soggetto Attuatore.
4. Le interruzioni programmate per esigenze di manutenzione e/o di rinnovo delle Opere TLR di TRM e/o del Sistema Infrastrutturale dovranno essere effettuate nel periodo compreso tra il 1° maggio al 30 settembre di ogni anno, previo preavviso da inviare almeno 10 lavorativi (escluso sabato e domenica) precedenti l'interruzione. Tali interruzioni non daranno luogo a risarcimento di danni e/o rimborso di spese.
5. Il Gestore della Rete di Grugliasco potrà risolvere il Contratto soltanto in caso di gravi e reiterati inadempimenti di IEN nella somministrazione del calore.

---

**Art. 5 – IMPEGNO DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE DEL TELERISCALDAMENTO**

1. IEN si impegna a realizzare e mettere in esercizio il Sistema Infrastrutturale in tempo utile per l'avvio della somministrazione dell'energia termica a far data dal Termine Iniziale Atteso.
2. IEN si impegna a realizzare le opere di propria competenza da realizzarsi presso il punto di consegna della rete di Grugliasco entro il 31 ottobre 2020 se il Gestore della Rete di Grugliasco rispetterà i termini di consegna dei locali riportati nei successivi artt. 6 e 7.
3. Gli impegni di cui al presente Contratto sono subordinati all'ottenimento in tempo utile di tutte le necessarie autorizzazioni e titoli per la posa della rete e per i punti di consegna (es. servitù di termodotto, diritto d'uso dei locali e delle aree in cui sono ubicati i punti di consegna). Eventuali ritardi non imputabili a IEN che comportassero un ritardo nel completamento del Sistema Infrastrutturale e nell'inizio della somministrazione dell'energia termica, daranno origine alla rideterminazione della componente fissa del corrispettivo.

**Art. 6 – OBBLIGAZIONI A CARICO DEL GESTORE DELLA RETE**

1. Per tutta la durata del presente Contratto il Gestore della Rete di Grugliasco si impegna a mettere a disposizione, in comodato d'uso gratuito, il locale tecnico, comunicandone a IEN le caratteristiche tecniche, in cui sarà ubicato il punto di consegna dell'energia termica. Il locale è situato presso la Facoltà di Agraria in Grugliasco. IEN si assumerà ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante e/o connessa con l'uso del citato locale termico, fermo restando che tale locale dovrà essere consegnato dal Gestore della Rete di Grugliasco in condizioni di conformità alla normativa applicabile con particolare riferimento ai profili di sicurezza, edilizia, ambiente. Si allega planimetria del locale (perimetrato in rosso) e delle aree esterne (Allegato D).
2. Il Gestore della Rete di Grugliasco garantisce di disporre, per tutta la durata del presente Contratto, di idoneo diritto reale relativamente al locale di cui al punto precedente
3. Il Gestore della Rete di Grugliasco si impegna a realizzare, a propria cura e spesa, le opere e gli impianti di sua competenza necessari per consentire la regolare erogazione dell'energia termica e a completarle entro il 31 agosto 2020. Eventuali ritardi non daranno luogo al mancato pagamento della componente fissa del corrispettivo di cui al successivo art. 8.1.
4. Il Gestore della Rete di Grugliasco acconsente che IEN (ed eventuali terzi dalla medesima incaricati) utilizzi, sia per il personale che per i mezzi, gli ingressi e la viabilità interna per accedere al punto di consegna, nonché l'accesso al punto di consegna, sia per la fase di cantiere che per il successivo esercizio degli impianti. Sarà cura di IEN fornire la necessaria documentazione al fine dell'accreditamento per l'autorizzazione all'accesso e per gli adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (ex D. Lgs. 81/2008).
5. Il Gestore della Rete di Grugliasco metterà a disposizione di IEN, senza ulteriori oneri, l'energia elettrica per l'alimentazione delle apparecchiature dalla medesima installate presso il punto di consegna. Provvederà altresì alla manutenzione del locale.

**Art. 7 – DURATA DEL CONTRATTO**

1. La durata del presente Contratto decorre dalla sua sottoscrizione e cesserà alla Data di Scadenza Finale.
2. Alla cessazione del Contratto per intervenuta naturale scadenza, la proprietà indivisa della Rete di Teleriscaldamento (ad eccezione delle opere site all'interno dell'area del Termovalorizzatore) verrà trasferita da IEN ai Comuni di Beinasco e di Grugliasco che pagheranno a IEN il valore residuo dell'opera al netto di quanto pagato dai Gestori della Rete ai sensi dell'art. 8.1 del Contratto, secondo quanto meglio precisato nell'Accordo di Trasferimento.
3. In caso di risoluzione del Contratto per fatto imputabile ad IEN, quest'ultima manterrà la proprietà del Sistema Infrastrutturale fino alla Data di Scadenza Finale e avrà diritto di ricevere dal Gestore della Rete di Grugliasco soli i corrispettivi dovuti sino alla data della risoluzione, impregiudicato il diritto del Gestore della Rete di Grugliasco di ottenere il risarcimento dei danni patiti.
4. In caso di recesso o di risoluzione del Contratto per fatto imputabile al Gestore della Rete di Grugliasco, IEN manterrà la proprietà del Sistema Infrastrutturale fino alla Data di Scadenza Finale e il Gestore della Rete di Grugliasco sarà tenuto a versare a IEN, a titolo di penale, gli importi della componente fissa del corrispettivo di cui al successivo art.8.1, eventualmente interati secondo quanto previsto dal successivo art. 10, dalla data in cui si verifica il recesso o la risoluzione fino alla Data di Scadenza Finale.
5. Il pagamento degli importi di cui ai precedenti commi 3 e 4 dovrà avvenire entro 45 giorni data fattura.
6. Il Gestore della Rete di Grugliasco può cedere e/o far subentrare nel presente Contratto soggetti terzi, purché a parità di condizioni contrattuali e subordinatamente al possesso di adeguati requisiti morali, economici, patrimoniali e finanziari. In tal caso l'accettazione da parte di IEN non sarà irragionevolmente negata.

#### **Art. 8 – CORRISPETTIVO**

1. Il corrispettivo che il Gestore della Rete di Grugliasco riconoscerà a IEN per la somministrazione di energia termica sarà costituito da:
  - una componente fissa, per la remunerazione degli investimenti sostenuti da IEN per la realizzazione del Sistema Infrastrutturale;
  - una componente variabile, per la remunerazione dell'energia termica somministrata al Gestore della Rete di Grugliasco.

#### **Art. 8.1 – CORRISPETTIVO – COMPONENTE FISSA**

1. Il corrispettivo - componente fissa dovuto dal Gestore della Rete di Grugliasco al Soggetto Attuatore rappresenta la remunerazione degli investimenti sostenuti da IEN per la realizzazione del Sistema Infrastrutturale per la parte di competenza del Comune di Grugliasco.
2. Tale corrispettivo – componente fissa è calcolato sulla base delle previsioni del PEF del Sistema Infrastrutturale (allegato al Contratto), che prende in considerazione non solo i meri costi di realizzazione del Sistema Infrastrutturale ed è stato elaborato sulla base di determinate assunzioni e condizioni di base. Qualora tali assunzioni e condizioni di base dovessero mutare

per fatto non imputabile al Soggetto Attuatore e/o a TRM, e quindi, a titolo esemplificativo, dovessero mutare per effetto del verificarsi di un Evento Rilevante, il PEF del Sistema Infrastrutturale verrà aggiornato dal Soggetto Attuatore e trasmesso all'ATO-R e ai Gestori delle Reti, riconoscendosi sin d'ora che l'aggiornamento del PEF del Sistema Infrastrutturale potrebbe quindi comportare delle modifiche del corrispettivo – componente fissa dovuto al Soggetto Attuatore dai Gestori delle Reti e, in occasione del trasferimento della proprietà delle infrastrutture ai sensi dell'Accordo di Trasferimento, dai Comuni di Beinasco e di Grugliasco.

3. Sulla base delle previsioni del PEF del Sistema Infrastrutturale (allegato), il corrispettivo annuo presunto che il Gestore della Rete di Grugliasco riconoscerà a IEN per ciascun anno ammonta a:

Anno	Corrispettivo
2020	1.143.287
2021	1.166.153
2022	1.189.476
2023	1.213.265
2024	1.237.530
2025	1.262.281
2026	1.287.527
2027	1.313.277
2028	1.339.543
2029	3.212.730
2030	3.276.985
2031	3.342.525
2032	3.409.375
2033	3.477.563
2034	2.384.449

4. Il corrispettivo annuale presunto verrà fatturato in dodici rate mensili posticipate di pari importo.
5. Per gli anni successivi al primo, il corrispettivo annuale è stato determinato tenendo conto di una variazione annua del 2%.
6. Il pagamento della componente fissa del corrispettivo annuale è dovuto da parte del Gestore della Rete di Grugliasco a prescindere dall'effettivo prelievo da parte del medesimo.

7. In occasione della fine dei lavori di realizzazione del Sistema Infrastrutturale e/o delle risultanze del collaudo definitivo del Sistema Infrastrutturale e/o di eventuali ulteriori provvedimenti di organismi giudicanti, il costo di realizzazione del Sistema Infrastrutturale – attualmente previsto nel PEF del Sistema Infrastrutturale e sulla base del quale è stato calcolato il corrispettivo annuale “presunto” di cui al precedente comma 3 - sarà oggetto di rideterminazione in relazione all’effettivo costo “a consuntivo” sostenuto da IEN per la realizzazione del Sistema Infrastrutturale, fatte salve tutte le altre assunzioni alla base del PEF del Sistema Infrastrutturale, compresi gli altri costi di investimento (progettazione, direzione lavori, collaudi, coordinatore sicurezza, etc.).

Il corrispettivo annuale presunto a carico del Gestore della Rete di Grugliasco è stato determinato assumendo, come voce relativa ai lavori di realizzazione del Sistema Infrastrutturale, un importo pari all’89,7% di 18.000.000 € (netto IVA), indicativamente costituito dalle seguenti parti d’opera:

- Sistemi di Interfaccia – parte meccanica;
- Sistemi di Interfaccia – parte elettrica e automazione;
- opere civili completamente presso l’Edificio TLR e cabina MT;
- Rete di Teleriscaldamento;
- oneri della sicurezza;
- manomissione suolo pubblico e servitù.

Per effettivi costi sostenuti da IEN si intendono i costi per i lavori di realizzazione del Sistema Infrastrutturale.

I lavori per la realizzazione del Sistema Infrastrutturale sono realizzati da IEN a condizioni di mercato mediante affidamento, anche tramite Società del Gruppo IREN di appartenenza, ad appaltatore individuato attraverso procedure di selezione. L’appaltatore potrà essere scelto, ad esclusivo giudizio di IEN, tra i soggetti che si renderanno aggiudicatari delle procedure di selezione. Al riguardo, IEN dichiara che le procedure di selezione si sono svolte nel pieno rispetto di ogni normativa applicabile a IEN e si obbliga a tenere indenne il Gestore delle Rete di Grugliasco da qualsiasi pregiudizio o pretesa dell’appaltatore o di terzi in relazione alle procedure di selezione. Resta inteso che l’appaltatore ha prestato tutte le garanzie di legge e di prassi, nonché possiede tutti i requisiti professionali, organizzativi e morali, secondo quanto è necessario ai sensi della normativa applicabile, o anche soltanto opportuno, in ragione della tipologia di attività. Gli appaltatori hanno eseguito i lavori a regola d’arte e IEN, anche mediante Società di appartenenza del Gruppo IREN, assicurando la massima diligenza nello svolgimento della direzione lavori.

Tra gli effettivi costi sostenuti sono compresi gli importi di affidamento e degli eventuali maggiori oneri derivanti dall’esecuzione del contratto (varianti approvate, riserve dell’Appaltatore riconosciute da IEN o da altro organo giudicante).

A tal fine IEN si impegna a fornire al Gestore della Rete di Grugliasco i documenti contrattuali e giustificativi delle spese e dei costi sostenuti quali ad esempio: documentazione contabile

(libretto delle misure, registro della contabilità, certificato di pagamento), la documentazione di cantiere e di collaudo, le fatture dell'appaltatore, oltre a consentirgli l'accesso a semplice richiesta al cantiere.

Anche a seguito delle suddette rideterminazioni, al fine del calcolo del corrispettivo – componente fissa, la voce relativa ai lavori di costruzione del Sistema Infrastrutturale non potrà assumere per il Gestore della Rete di Grugliasco valori inferiori all'89,7% di 16.650.000 € (netto IVA) o superiori all'89,7% di 19.350.000 € (netto IVA), fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 10.

**Art. 8.2 – CORRISPETTIVO – COMPONENTE VARIABILE**

1. A decorrere dal Termine Iniziale di Somministrazione, il Gestore della Rete di Grugliasco riconoscerà a IEN il corrispettivo per la somministrazione dell'energia termica e i costi dell'energia elettrica per il funzionamento del Sistema Infrastrutturale secondo quanto di seguito indicato.
2. Entro il 4° giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento, il Soggetto Attuatore determinerà il corrispettivo dell'energia termica somministrata, applicando alle quantità orarie di Energia Termica Erogata (ETE) attribuibili al Gestore della Rete di Grugliasco misurate con le modalità indicate al precedente art. 3 del presente Contratto, il **prezzo orario unitario dell'energia termica (PT)** determinato con la seguente formula:

$$PT [€/MWh_{termici}] = ( VE + FR \times CV \times CR ) / R + ( ST/EP ) \quad \text{(netto IVA)}$$

in cui:

VE [€/MWh <sub>elettrici</sub> ]	Prezzo MGP Zonale dell'energia elettrica: è il prezzo orario del Mercato del Giorno Prima corrispondente alla zona di mercato nella quale è situato il Termovalorizzatore, come pubblicato sul sito del Mercato Elettrico, netto IVA.
FR = 0,51	Quota di energia da fonti rinnovabili; tale coefficiente potrà essere oggetto di variazione in relazione alle disposizioni del GSE.
CV [€/MWh <sub>elettrici</sub> ]	Incentivo di cui all'articolo 19 del Decreto 6 luglio 2012 (vigente al momento e al netto di IVA) come riconosciuto ai sensi della Convenzione GRIN 000610 sottoscritta tra TRM e il GSE.
CR = 1,3	Coefficiente fonte rinnovabile.
R = 4,5 MWh <sub>termici</sub> /MWh <sub>elettrici</sub>	indica il valore minimo del Coefficiente di Produzione dell'Energia Termica inteso come rapporto di conversione tra energia termica e energia elettrica e soggetto a revisione ai sensi dell'articolo 8.2, comma 5.
ST = 107.064 €/anno	Spese tecniche totali: importo annuo a forfait pari a 120.000 €, derivante dalla gestione della produzione di energia termica fino al punto di consegna, detto importo sarà aggiornato

annualmente a partire da gennaio 2018 in base al tasso di inflazione ISTAT FOI (senza tabacchi). Quota parte per il Gestore della Rete di Grugliasco pari a 89,7% dell'importo complessivo.

EP = 134.500 MWh<sub>t</sub>

Energia termica totale prelevata nel punto di consegna di Grugliasco presunta su base annua, a partire dal 2020; detto valore sarà aggiornato annualmente con il valore a consuntivo dell'anno precedente.

3. Dal 01/01/2029 nel prezzo dell'energia termica (PT) non sarà più presente la componente relativa all'Incentivo di cui all'articolo 19 del Decreto 6 luglio 2012 (ovvero il valore di tale incentivo sarà pari a zero).
4. Al corrispettivo dell'energia termica così determinato, verrà sommato il costo sostenuto per l'energia elettrica consumata per il funzionamento dell'infrastruttura, allegando le fatture emesse dal fornitore dell'energia elettrica, attribuendo al Gestore della Rete di Grugliasco l'89,7% dei costi sostenuti.
5. Ai fini della determinazione del corrispettivo, si assume che:
  - il Coefficiente di Produzione dell'Energia Termica non potrà assumere valore inferiore a 4,5 MWh<sub>termici</sub>/MWh<sub>elettrici</sub>;
  - la potenza termica prelevata da entrambi i Gestori delle Reti, cumulativamente, dovrà rientrare nei limiti (minimi e massimi) di operatività di cui all'articolo 2.2;
  - coefficiente di ripartizione delle spese comuni tra il Gestore della Rete di Grugliasco e il Gestore della Rete di Beinasco pari rispettivamente a 0,897 e 0,103.

Fermo restando quanto sopra e il rispetto del Principio dell'Isoricavo, le Parti convengono che il valore del Coefficiente di Produzione di Energia Termica e il limite di potenza termica minima prelevabile di cui all'articolo 2.2 (attualmente pari a 15MWt) potranno essere oggetto di revisione, tenendo conto delle prestazioni tecniche del Termovalorizzatore e degli impianti relativi alla produzione di energia termica. Fino al raggiungimento di un'intesa tra le Parti sui termini di tale revisione resteranno validi i valori precedentemente in vigore. A tal riguardo, le Parti si danno atto che tale revisione è altresì subordinata al raggiungimento di un accordo tra il Soggetto Attuatore e TRM, e con il consenso dell'ATO-R, ai sensi di quanto previsto nel Contratto di Somministrazione TRM.

6. Il Gestore della Rete di Grugliasco riconosce espressamente ed accetta che la formula sopra indicata riflette quanto indicato nel Contratto di Somministrazione TRM per la determinazione del corrispettivo dovuto dal Soggetto Attuatore a TRM per la somministrazione di energia termica e che eventuali modifiche e/o aggiornamenti del corrispettivo dovuto ai sensi del Contratto di Somministrazione TRM comporteranno coerentemente analoghe modifiche e aggiornamenti alla componente variabile del corrispettivo dovuto dal Gestore della Rete di Grugliasco ai sensi del presente Contratto e ciò al fine di mantenere il Principio dell'Isoricavo.

7. A tal riguardo, infatti, le Parti prendono atto e riconoscono i seguenti principi stabiliti dal Contratto di Servizio e dal Contratto di Impegno:
- (a) i costi di progettazione, costruzione, gestione e manutenzione del sistema infrastrutturale e commerciale del teleriscaldamento di cui al Contratto di Impegno sono ad esclusivo carico del Soggetto Attuatore, fatta eccezione per i contributi a carico di TRM;
  - (b) gli Enti Finanziatori hanno concesso il finanziamento di cui al Contratto di Finanziamento facendo affidamento sul funzionamento del Termovalorizzatore in assetto elettrico;
  - (c) il Piano Economico e Finanziario di TRM allegato al Contratto di Servizio e le relative previsioni assumono il funzionamento del Termovalorizzatore in assetto elettrico;
  - (d) in nessun modo le vicende connesse alla realizzazione e gestione del Sistema Infrastrutturale e ai relativi accordi hanno e avranno conseguenze sul Contratto di Servizio e sul Corrispettivo di Conferimento. Pertanto, le previsioni del Contratto di Servizio, ivi incluse quelle relative ai meccanismi di riequilibrio e al pagamento degli indennizzi nei casi di cessazione anticipata ai sensi dell'articolo 33 del Contratto di Servizio, continueranno a trovare piena applicazione senza che le stesse possano considerarsi in alcun modo derogate dalle previsioni del presente Contratto e degli atti qui allegati.

Alla luce dei suddetti principi, le Parti riconoscono che TRM ha accettato la sottoscrizione del Contratto di Somministrazione TRM sul presupposto essenziale che sia assicurato in ogni caso il rispetto del Principio dell'Isoricavo e che conseguentemente l'Equilibrio Economico e Finanziario continuerà ad essere disciplinato esclusivamente dai termini e dalle condizioni di cui al Contratto di Servizio.

Al fine di assicurare il rispetto del Principio dell'Isoricavo, le Parti concordano espressamente che:

- (i) il corrispettivo di cessione dell'energia termica ai sensi del Contratto di Somministrazione TRM (e, conseguentemente quello del Contratto di Somministrazione Grugliasco) potrà essere aumentato attraverso la modifica degli *input* della formula di calcolo e del valore del Coefficiente di Produzione dell'Energia Termica. Il corrispettivo di cessione dell'energia termica, come risultante dalla formula di calcolo prevista nel Contratto di Somministrazione TRM (e, conseguentemente nel Contratto di Somministrazione Grugliasco) dovrà, infatti, garantire in ogni momento il rispetto del Principio dell'Isoricavo;
- (ii) nel caso in cui per qualsiasi ragione, ivi incluso il verificarsi di un Evento Rilevante, il Principio dell'Isoricavo non fosse rispettato e ciò determinasse la perdita dell'Equilibrio Economico e Finanziario, TRM avrà diritto di sospendere la somministrazione dell'energia termica e di far funzionare il Termovalorizzatore esclusivamente in assetto elettrico fino a quando non saranno state individuate ed attuate le modifiche necessarie ad assicurare il rispetto del Principio dell'Isoricavo (e quindi il ripristino dell'Equilibrio Economico e Finanziario ove lo stesso sia venuto meno per effetto del mancato rispetto del Principio dell'Isoricavo).

8. Le Parti concordano espressamente che qualsiasi modifica sostanziale ai termini e alle condizioni del presente Contratto non potrà essere apportata senza il preventivo consenso dell'ATO-R e degli Enti Finanziatori.

#### **Art. 9 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

1. Tutti i pagamenti di cui al presente Contratto saranno effettuati mediante bonifico (o altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni) nel rispetto delle previsioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
2. La fatturazione del corrispettivo sia per la componente fissa sia per la componente variabile avverrà con frequenza mensile posticipata.
3. Il pagamento delle fatture avverrà a 45 giorni data fattura. In caso di ritardi nei pagamenti troveranno applicazione gli interessi di mora nella misura prevista dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

#### **Art. 10 – ULTERIORI INVESTIMENTI NON PREVISTI**

1. La componente fissa del corrispettivo, come determinata ai sensi dell'articolo 8.1, non include:
  - (i) eventuali costi per interventi di manutenzione straordinaria che, in fase di esercizio post collaudo, sia necessario effettuare al fine di assicurare il corretto funzionamento del Sistema Infrastrutturale (i "**Lavori di Manutenzione Straordinaria**");
  - (ii) eventuali costi afferenti ad interventi di rinnovo e/o di manutenzione straordinaria di tipo migliorativo del Sistema Infrastrutturale in fase di esercizio al fine di migliorarne la funzionalità e le prestazioni (gli "**Interventi Migliorativi**").
2. Le Parti concordano che i costi sostenuti da IEN per l'esecuzione dei Lavori di Manutenzione Straordinaria andranno ad incrementare, nella misura dell'89,7% dei costi sostenuti e adeguatamente documentati da IEN, la componente fissa del corrispettivo. Qualora i Lavori di Manutenzione Straordinaria riguardassero solo la Rete di Teleriscaldamento di competenza di un Comune, i relativi costi andranno ad incrementare solo la componente fissa del corrispettivo dovuta dal Gestore della Rete interessata. In ogni caso, l'incremento della componente fissa del corrispettivo avverrà sulla base di un piano di ammortamento definito con il relativo Gestore della Rete tenendo conto della vita utile dei Lavori di Manutenzione Straordinaria, fermo restando che la parte residua non corrisposta da tale Gestore della Rete alla Data di Scadenza Finale verrà corrisposta dal relativo Comune ai sensi dell'Accordo di Trasferimento.
3. Qualora nel corso dell'esercizio del Sistema Infrastrutturale si valutasse l'opportunità di eseguire Interventi Migliorativi, i medesimi saranno realizzati da IEN previa autorizzazione del Comune di Beinasco, del Comune di Grugliasco, del Gestore della Rete di Beinasco e del Gestore della Rete di Grugliasco. Gli investimenti sostenuti da IEN per i suddetti Interventi Migliorativi andranno ad aumentare, *pro quota* (i.e. 89,7% dei costi sostenuti e adeguatamente documentati da IEN), la componente fissa del corrispettivo, in funzione della vita utile degli Interventi Migliorativi per il periodo di tempo intercorrente dalla loro realizzazione fino alla Data di Scadenza Finale. Qualora gli Interventi Migliorativi autorizzati riguardassero solo la Rete di

Teleriscaldamento di competenza di un Comune, i relativi costi andranno ad incrementare solo la componente fissa del corrispettivo dovuta dal Gestore della Rete interessata. In ogni caso, l'incremento della componente fissa del corrispettivo avverrà sulla base di un piano di ammortamento definito con il relativo Gestore della Rete tenendo conto della vita utile degli Interventi Migliorativi, fermo restando che la parte residua non corrisposta da tale Gestore della Rete alla Data di Scadenza Finale verrà corrisposta dal relativo Comune ai sensi dell'Accordo di Trasferimento.

#### **Art. 11 – RESPONSABILITA' E GARANZIE**

1. IEN dichiara di essere consapevole che le obbligazioni a suo carico di cui al presente Contratto sono elemento indispensabile al fine dell'erogazione del servizio di teleriscaldamento in favore del Gestore della Rete del Comune di Grugliasco e, per tale ragione, di essere consapevole che ogni eventuale inadempimento colposo imputabile alla stessa può produrre danni di cui sarà chiamata a rispondere.
2. A garanzia dell'obbligazione di risarcimento dei danni di cui al paragrafo che precede, IEN si impegna a consegnare, al momento della sottoscrizione del Contratto, una fideiussione, con rinuncia alle eccezioni di cui agli artt. 1945 e 1957 c.c., per un importo annuale massimo di [...] €, rinnovabile annualmente fino alla Data di Scadenza Finale. L'importo della fidejussione dovrà essere ripristinato in caso di escussione nei limiti dell'importo massimo garantito.
3. A garanzia del pagamento del corrispettivo di cui all'articolo 8 e delle restanti obbligazioni di cui al presente contratto, il Gestore della Rete di Grugliasco si impegna a consegnare, al momento della sottoscrizione del Contratto, fideiussione, con rinuncia alle eccezioni di cui agli artt. 1945 e 1957 c.c., per un importo annuale massimo di [...] €, rinnovabile annualmente fino alla Data di Scadenza Finale. L'importo della fidejussione dovrà essere ripristinato in caso di escussione nei limiti dell'importo massimo garantito.
4. Tra gli assicurati dovrà essere espressamente compreso anche TRM.

#### **Art. 12 – CONTROVERSIE**

1. Per ogni e qualsiasi controversia relativa al presente Contratto e ai successivi accordi è competente in via esclusiva il Foro di Torino.

#### **Art. 13 – SPESE – REGISTRAZIONE CONTRATTO**

1. Tutte le spese del presente Contratto, nonché quelle accessorie, nonché le eventuali spese di registrazione, saranno ripartite in egual misura tra le Parti.

#### **Art. 14 – ALLEGATI**

1. Sono allegati al presente Contratto i seguenti documenti:
  - A. PEF del Sistema Infrastrutturale e Commerciale
  - B. Schema tipo del programma orario di prelievo di potenza termica;
  - C. Schema tipo delle misure di energia termica rilevate da DCS e di fatturazione;
  - D. Planimetria punto di consegna ed area di cantiere presso Grugliasco.

\*\*\*\*\*

Letto, condiviso e sottoscritto in Torino, il \_\_\_\_\_

Il Gestore della Rete di Grugliasco

.....  
(.....)

\_\_\_\_\_

IREN Energia S.p.a.

L'Amministratore Delegato

(.....)

\_\_\_\_\_



**SISTEMA INFRASTRUTTURALE E COMMERCIALE DEL TELERISCALDAMENTO  
TRA L'IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI DEL GERBIDO  
E LE RETI DEI COMUNI DI BEINASCO E GRUGLIASCO**

**ACCORDO SULLA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE  
E SUL SUCCESSIVO TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ**

Tra i sottoscritti:

1. il sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede della società di cui infra, non in proprio ma nella qualità di \_\_\_\_\_, in rappresentanza della società "**IREN ENERGIA S.p.a.**", con sede in Torino, Corso Svizzera n° 95, iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino con il numero di codice fiscale 09357630012 (in seguito "**IREN Energia**" o "**IREN**");
2. il sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente di cui infra, non in proprio ma nella qualità di \_\_\_\_\_, in rappresentanza del "**COMUNE DI BEINASCO**", con sede in Beinasco, \_\_\_\_\_, (in seguito "**COMUNE DI BEINASCO**");
3. il sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente di cui infra, non in proprio ma nella qualità di \_\_\_\_\_, in rappresentanza del "**COMUNE DI GRUGLIASCO**", con sede in Grugliasco, \_\_\_\_\_, (in seguito "**COMUNE DI GRUGLIASCO**");
4. il sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede della società di cui infra, non in proprio ma nella qualità di \_\_\_\_\_, in rappresentanza della società "**TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI S.P.A.**", con sede in Torino, Via Gorini n° 50, iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino con il numero di codice fiscale 08566440015 (in seguito anche "**TRM**"), che interviene al presente Contratto ai soli fini di cui all'articolo 6;

**PREMESSO CHE:**

- a) la Città di Torino, in data 18/12/2012, con determina n. 60 (mecc. 201245180/066) ha aggiudicato al RTI Iren-F2i, formato da Iren Emilia S.p.A., Iren Ambiente S.p.A., Iren Energia S.p.A., Iren S.p.A., F2i SGR S.p.A nell'interesse del fondo di investimento denominato "*F2i – Secondo Fondo Italiano per le Infrastrutture*" ed Acea Pinerolese Industriale S.p.A., la procedura negoziata d'urgenza per l'individuazione del socio privato operativo industriale a cui cedere l'80% delle azioni di TRM S.p.A.;
- b) dopo la conclusione della procedura negoziata d'urgenza, in data 21 dicembre 2012 è stato stipulato tra ATO-R e TRM un contratto di servizio (il "**Contratto di Servizio**") contenente – tra l'altro – la disciplina della gestione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani e assimilati a servizio della zona Sud della provincia di Torino (il "**Termovalorizzatore**");

- 
- c) le condizioni della suddetta procedura negoziata prevedevano l'impegno del soggetto aggiudicatario, attraverso un autonomo veicolo, di realizzare e successivamente gestire il sistema infrastrutturale tra il Termovalorizzatore e le reti esistenti di teleriscaldamento di Grugliasco e di Torino Sud e Centro, nonché la rete di distribuzione ancora da realizzare nell'abitato del Comune di Beinasco, al fine di consentire al Termovalorizzatore di operare in assetto cogenerativo, ovvero sia mediante produzione di energia elettrica e calore, in conformità a quanto previsto nel Protocollo d'intesa sul "termovalorizzatore Gerbido" sottoscritto nel Settembre 2004 tra la Provincia di Torino, i Consorzi di Bacino e i Comuni "capofila" di ciascun bacino, nella deliberazione della Provincia di Torino n. 1317/433230 in data 21/11/2006, nel Piano di Sviluppo del Teleriscaldamento nell'Area di Torino, adottato dalla Provincia di Torino con la D.G.P. n. 476-16225 del 14/04/2009, nel Protocollo per lo sviluppo del teleriscaldamento nell'Area Torinese sottoscritto in data 29/06/2009 da Regione Piemonte, Provincia di Torino e Comune di Torino;
- d) l'attività di gestione del sistema infrastrutturale e commerciale del teleriscaldamento è inscindibilmente connessa dal punto di vista tecnico con la gestione del Termovalorizzatore;
- e) i seguenti membri del RTI Iren-F2i: Iren Energia S.p.A., Iren S.p.A., Iren Emilia S.p.A., Iren Ambiente S.p.A. e F2i Ambiente S.p.A., in conformità a quanto previsto dalla documentazione della gara di cui alla premessa a), hanno costituito, con atto notaio Andrea GANELLI di Torino in data 18/12/2012, repertorio numero 26333/17342, registrato all'Agenzia delle Entrate di Torino 1 in data 20/12/2012 al numero 23175, una società denominata "TLR V. S.p.A.", in qualità di "Soggetto Attuatore", avente lo scopo di progettare, costruire, gestire e mantenere il sistema infrastrutturale e commerciale del teleriscaldamento con costi e oneri a carico di TLR V. S.p.A., fatta eccezione per i contributi previsti a carico di TRM;
- f) in data 21/12/2012, il Soggetto Attuatore ha stipulato con ATO-R e TRM il "*Contratto di Impegno per il Sistema Infrastrutturale e Commerciale del Teleriscaldamento*" (il "**Contratto di Impegno**") finalizzato a regolare i reciproci rapporti tra le parti dello stesso in merito alla progettazione, costruzione, gestione e manutenzione del sistema infrastrutturale e commerciale del teleriscaldamento;
- g) a seguito di fusione per incorporazione di TLR V. S.p.A. in IREN Energia, di cui ATO-R ha preso atto con comunicazione del 1 ottobre 2015, IREN Energia è subentrata a far data dal 1 ottobre 2016, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2504-bis del codice civile, in tutti i rapporti giuridici della società incorporata, compresa l'assunzione della qualità di Soggetto Attuatore ai fini del Contratto di Impegno;
- h) ai sensi dell'articolo 2 del Contratto di Impegno, il Soggetto Attuatore, che è dotato dei requisiti previsti dal Contratto di Impegno, ha l'impegno di progettare, realizzare, avviare, gestire e mantenere il sistema infrastrutturale e commerciale del teleriscaldamento, nonché di dotarsi di un'organizzazione per la vendita dell'energia termica prodotta dal Termovalorizzatore mediante la stipulazione di accordi con i Gestori delle Reti (come di seguito definiti);
-

- i) con deliberazione n° 3 del 05 febbraio 2015, il Consiglio di Amministrazione di ATO-R ha approvato il progetto definitivo del Sistema Infrastrutturale del Teleriscaldamento (il “**Progetto Definitivo del Sistema Infrastrutturale**”) e il relativo piano economico e finanziario del Soggetto Attuatore (il “**PEF del Sistema Infrastrutturale**”), entrambi allegati alla predetta deliberazione dell’ATO-R. In considerazione dei ritardi nella data di sottoscrizione dei contratti relativi all’implementazione del Sistema Infrastrutturale di cui al Contratto di Impegno rispetto a quella assunta nel predetto PEF del Sistema Infrastrutturale, in data 14 novembre 2019 il Soggetto Attuatore ha consegnato all’ATO-R una nuova versione aggiornata del PEF del Sistema Infrastrutturale (allegato A al Contratto), che sostituisce a tutti gli effetti quella approvata dall’ATO-R con la citata deliberazione n. 3 del 05 febbraio 2015;
- j) in conformità a quanto previsto dall’articolo 4 del Contratto di Impegno, in data [●] ATO-R, il Soggetto Attuatore e TRM hanno sottoscritto l’accordo quadro avente ad oggetto la disciplina delle fasi della progettazione esecutiva, della realizzazione, della gestione e della manutenzione del sistema infrastrutturale e commerciale del teleriscaldamento e della somministrazione di calore da TRM al Soggetto Attuatore e da questi ai Gestori delle Reti (l’**“Accordo Quadro ATOR-SA-TRM”**);
- k) in conformità a quanto previsto dall’articolo 5 del Contratto di Impegno, in data [●] il Soggetto Attuatore e TRM hanno sottoscritto:
- (i) un contratto avente ad oggetto, *inter alia*, i termini e le condizioni di utilizzo da parte del Soggetto Attuatore di parte degli immobili di proprietà di TRM ai fini della progettazione esecutiva e della realizzazione del Sistema Infrastrutturale e dell’Edificio TLR, ivi inclusi i relativi tempi e modalità di esecuzione, nonché le responsabilità del Soggetto Attuatore; nonché i tempi, le modalità e i contenuti dell’erogazione da parte di TRM al Soggetto Attuatore dei contributi per il teleriscaldamento (l’**“Accordo di Costruzione”**);
  - (ii) un contratto avente ad oggetto, *inter alia*, i termini, le condizioni (anche economiche) e le modalità di cessione del calore da TRM al Soggetto Attuatore (il **“Contratto di Somministrazione TRM”**);
- l) ai sensi dell’art. 5 del Contratto di Impegno, il Soggetto Attuatore e il Gestore della Rete di Grugliasco hanno sottoscritto in data [●] un contratto di somministrazione di energia termica da parte del Soggetto Attuatore nei confronti del Gestore della Rete di Grugliasco (il **“Contratto di Somministrazione Grugliasco”**), che tiene altresì conto dei limiti tecnici di fornitura e modalità operative di prelievo del Contratto di Somministrazione TRM.
- n) il presente Contratto, l’Accordo di Costruzione, il Contratto di Somministrazione TRM e il Contratto di Somministrazione Grugliasco sono allegati all’Accordo Quadro ATOR-SA-TRM;
- o) ai termini e alle condizioni del presente Contratto le Parti intendono disciplinare i reciproci rapporti in merito al trasferimento della Rete di Teleriscaldamento alla Data di Scadenza Finale

(come di seguito definita) ovvero nei casi di estinzione anticipata dell'Accordo Quadro ATOR-SA-TRM.

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### Art. 1 – PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

Le Premesse e gli Allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Ove non altrimenti definiti nel presente Contratto i termini con l'iniziale maiuscola utilizzati avranno il significato loro attribuito di seguito:

<b>Accordo di Costruzione</b>	ha il significato di cui alla premessa K, punto (i).
<b>Accordo Quadro ATOR-SA-TRM</b>	ha il significato di cui alla premessa J.
<b>ATO-R</b>	indica l'Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti o i soggetti che, in virtù della legislazione regionale in materia di rifiuti di volta in volta in vigore, subentreranno nelle e/o svolgeranno le funzioni di detta Associazione.
<b>Contratto o Accordo di Trasferimento</b>	indica il presente contratto.
<b>Contratto di Impegno</b>	ha il significato di cui alla premessa f).
<b>Contratto di Finanziamento</b>	indica il contratto di finanziamento stipulato in data 29 ottobre 2008, come successivamente modificato in data 21 gennaio 2010, 2 luglio 2010 e 30 gennaio 2013, tra TRM e BNP Paribas SA, la Banca europea per gli investimenti, Unicredit S.p.A. (già Unicredit Corporate Banking S.p.A.), Intesa San Paolo S.p.A. (già Banca Popolare di Vicenza S.p.A.).
<b>Contratto di Servizio</b>	indica il contratto di servizio stipulato tra ATO-R e TRM di cui alla premessa b).
<b>Contratto di Somministrazione Grugliasco</b>	di ha il significato di cui alla premessa l).
<b>Contratto di Somministrazione TRM</b>	di ha il significato di cui alla premessa K, punto (ii).
<b>Corrispettivo Conferimento</b>	di indica il corrispettivo di smaltimento rifiuto pagato a TRM dai soggetti che conferiscono i rifiuti presso il Termovalorizzatore ai sensi del Contratto di Servizio.
<b>Data di Scadenza Finale</b>	indica la data di scadenza dell'affidamento del servizio a TRM ai sensi del Contratto di Servizio attualmente prevista al 31 agosto 2034, come eventualmente prorogata.
<b>Edificio TLR</b>	indica l'edificio sito nella proprietà di TRM al cui interno

	verranno installati, <i>inter alia</i> , i Sistemi Interfaccia.
<b>Equilibrio Economico e Finanziario</b>	ha il significato ad esso attribuito nel Contratto di Servizio.
<b>Enti Finanziatori</b>	indica le banche finanziatrici di cui al Contratto di Finanziamento.
<b>Eventi Rilevanti</b>	indica il verificarsi di uno dei seguenti eventi: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Forza Maggiore;</li> <li>(ii) <i>Factum principis</i>, qualsiasi altro atto di natura amministrativa o giudiziaria o di altra Autorità, che possano impedire, anche parzialmente, il regolare svolgimento del servizio di somministrazione;</li> <li>(iii) Modifica Normativa;</li> <li>(iv) perdita del Principio dell'Isoricavo.</li> </ul>
<b>Forza Maggiore</b>	indica qualsiasi circostanza imprevedibile, fuori dal controllo delle parti, che non può essere evitata o limitata negli effetti dalle parti facendo ricorso alla diligenza, prudenza e perizia di un operatore ragionevole e prudente, e che impediscono, in tutto o in parte, anche in via temporanea, ad una delle parti l'adempimento delle proprie obbligazioni. Costituiscono cause di Forza Maggiore, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) guerra e altre ostilità belliche, invasioni, atti di terrorismo, mobilitazioni, espropriazione, confisca o embargo o distruzioni ordinate da autorità governative civili o militari;</li> <li>(b) diffusione di radiazioni ionizzanti e contaminazione derivanti da combustibili nucleari, da esplosivi o altre sostanze pericolose;</li> <li>(c) ribellione, rivoluzione, insurrezione, colpo di Stato e guerra civile;</li> <li>(d) sommosse, tumulti, disordini, scioperi, perturbazioni, conflitti di lavoro o altre azioni in campo industriale (su base nazionale) ad eccezione di quanto abbia carattere meramente aziendale o sia determinato da comportamenti illegittimi della parte colpita o delle sue affiliate o dei suoi appaltatori e/o subappaltatori;</li> <li>(e) calamità naturali, inclusi, a titolo esemplificativo,</li> </ul>

	<p>uragani, temporali violenti, tempeste, terremoti, attività vulcanica, smottamenti, tsunami, inondazioni, danni e distruzioni da siccità;</p> <p>(f) incendi, inondazioni e/o cedimenti del sito e/o delle Opere TLR di TRM, del Sistema Infrastrutturale, quando non siano imputabili ad atti, fatti od omissioni del Soggetto Attuatore e/o dei soggetti del cui operato il Soggetto Attuatore è tenuto a rispondere e/o ai Gestori delle Reti;</p> <p>(g) indisponibilità o malfunzionamento delle Opere TLR di TRM e/o del Sistema Infrastrutturale e/o delle reti di Grugliasco e/o Binasco per cause non imputabili al Soggetto Attuatore e/o dei soggetti del cui operato il Soggetto Attuatore è tenuto a rispondere e/o ai Gestori delle Reti;</p> <p>(h) ritardi e/o extra-costi rispetto a quelli assunti nel PEF del Sistema Infrastrutturale relativamente all'acquisizione della disponibilità delle aree interessate dai lavori del Sistema Infrastrutturale, ivi inclusi quelli connessi alla definizione degli accordi con i relativi proprietari terrieri;</p> <p>(i) ritardi e/o extra-costi rispetto a quelli assunti nel PEF del Sistema Infrastrutturale relativamente alle opere interferenti.</p>
<p><b>Gestori delle Reti</b></p>	<p>indica i soggetti giuridici che eserciscono la rete di distribuzione del teleriscaldamento nei Comuni di Beinasco, di Grugliasco-Rivoli-Collegno.</p> <p>Per il Comune di Grugliasco è la Società NOVE S.p.a. e i suoi aventi causa.</p> <p>Per i comuni di Rivoli e Collegno è la società SEI ENERGIA S.p.A. ed i suoi aventi causa.</p> <p>Per il Comune di Beinasco è IREN Energia e i suoi aventi causa, a seguito dell'aggiudicazione in data 22/01/2017 della procedura ad evidenza pubblica per la "Concessione dell'uso del suolo e sottosuolo comunale per lo sviluppo della rete del teleriscaldamento cittadino" nel Comune di Beinasco.</p>
<p><b>Interventi Migliorativi</b></p>	<p>ha il significato di cui all'articolo 3 del Contratto.</p>

<b>IREN Energia o IEN</b>	ha il significato di cui all'epigrafe del Contratto
<b>Modifica Normativa</b>	indica qualsiasi modifica della normativa legislativa e/o regolamentare che determini la perdita del Principio dell'Isoricavo.
<b>Opere TLR di TRM</b>	indica le seguenti opere, impianti e sistemi di competenza di TRM: a) Edificio TLR e tutte le opere edili di fondazione, elevazione e copertura dell'Edificio TLR; b) la fondazione del serbatoio di stoccaggio acqua teleriscaldamento; c) le tubazioni vapore e condensa; d) le tubazioni di adduzione acqua demineralizzata; e) la rete dati; f) l'implementazione del sistema di supervisione presso il Termovalorizzatore per l'acquisizione dei dati lato secondario e per il governo della produzione di vapore (sistema DCS).
<b>Parti</b>	indica i soggetti sottoscrittori del presente Contratto.
<b>PEF del Sistema Infrastrutturale</b>	indica il piano economico e finanziario del Sistema Infrastrutturale predisposto dal Soggetto Attuatore e allegato sotto la lettera A al Contratto.
<b>Piano Economico e Finanziario di TRM</b>	ha il significato ad esso attribuito nel Contratto di Servizio
<b>Primo Addendum Accordo di Programma</b>	indica il primo addendum all'accordo di programma del 30 maggio 2013 sottoscritto in data 20 dicembre 2016 tra Città Metropolitana di Torino, Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti, Comune di Torino, Comune di Beinasco, Comune di Grugliasco, Comune di Rivoli, Comune di Rivalta, Comune di Orbassano e TRM, avente ad oggetto, <i>inter alia</i> , l'introduzione di un contributo aggiuntivo per il teleriscaldamento e i termini e le condizioni di pagamento del contributo per il teleriscaldamento già previsti nel Piano Economico e Finanziario nonché di contributi aggiuntivi destinati al teleriscaldamento.
<b>Principio dell'Isoricavo</b>	indica l'assoluta equivalenza per TRM dei ricavi e costi connessi al funzionamento del Termovalorizzatore in assetto cogenerativo rispetto a quelli connessi al funzionamento in

	assetto elettrico.
<b>Progetto Definitivo del Sistema Infrastrutturale</b>	ha il significato di cui alla premessa i).
<b>Rete di Teleriscaldamento</b>	indica la rete di teleriscaldamento dall'Edificio TLR fino ai punti di consegna di Beinasco e Grugliasco siti nei relativi Comuni, come indicato nel Progetto Definitivo del Sistema Infrastrutturale.
<b>Sistema Infrastrutturale</b>	indica le seguenti opere, impianti e sistemi di competenza del Soggetto Attuatore: (A) Sistemi di Interfaccia; (B) Cabina in MT sita presso il Termovalorizzatore e relativi cavi elettrici di alimentazione collegati ai Sistemi di Interfaccia; (C) Rete di Teleriscaldamento; il tutto come meglio descritto nel Progetto Definitivo del Teleriscaldamento. Non costituiscono parte del Sistema Infrastrutturale le Opere TLR di TRM.
<b>Sistemi di Interfaccia</b>	indica i seguenti impianti di proprietà del Soggetto Attuatore siti all'interno dell'Edificio TLR: a. Sistema di scambio per la produzione di acqua surriscaldata; b. Stazione di pompaggio; c. Sistema di pressurizzazione, espansione e riempimento rete; d. Sistema di additivazione e campionamento; e. Sistema di stoccaggio ed eventuale produzione acqua demineralizzata; f. Sistemi ausiliari: sistema aria compressa, sistema HVAC, sistema scarichi industriali, carroponte; g. Sistema elettrico; h. Sistema di regolazione e controllo.
<b>Soggetto Attuatore</b>	indica Iren Energia (già TLR V. S.p.A.), quale soggetto attuatore del "sistema infrastrutturale e commerciale del teleriscaldamento" ai sensi del Contratto di Impegno.
<b>Termovalorizzatore</b>	ha il significato di cui alla premessa b)

TRM	ha il significato di cui all'epigrafe del Contratto.
-----	--

## Art. 2 – TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ

Alla Data di Scadenza Finale la proprietà indivisa della Rete di Teleriscaldamento passerà da IEN ai Comuni di Beinasco e Grugliasco nelle seguenti quote:

- a. Comune di Beinasco: 10,3%;
- b. Comune di Grugliasco: 89,7%.

Più precisamente, la porzione della Rete di Teleriscaldamento oggetto di trasferimento è costituita dalle doppie tubazioni interrato di collegamento tra il punto esterno dell'area di proprietà di TRM e le due reti di collegamento dei Comuni di Beinasco e di Grugliasco, comprensive di opere accessorie (es. camere valvole, valvole), nonché delle eventuali opere realizzate ai sensi del successivo articolo 3 su tale parte della Rete di Teleriscaldamento. Non costituiscono pertanto oggetto di trasferimento le Opere TLR di TRM, i Sistemi di Interfaccia, la Cabina in MT sita presso il Termovalorizzatore e relativi cavi elettrici di alimentazione collegati ai Sistemi di Interfaccia, le tubazioni dall'Edificio TLR fino alla Cabina in MT e quelle dalla Cabina in MT fino al punto esterno dell'area di proprietà di TRM.

A tal fine, dovranno preventivamente essere consegnati alle singole Amministrazioni tutti gli elaborati grafici "as built", i certificati di collaudo tecnico/amministrativo e funzionali delle opere oggetto di trasferimento.

## Art. 3 – CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo dovuto dai Comuni di Grugliasco e di Beinasco per il trasferimento della Rete di Teleriscaldamento di cui al precedente articolo 2, alla Data di Scadenza Finale, sarà pari all'importo della componente fissa del corrispettivo non ancora corrisposta dai "Gestori delle Reti" alla Data di Scadenza Finale e/o comunque alla data del trasferimento della Rete di Teleriscaldamento ai Comuni di Grugliasco e di Beinasco.
2. Infatti, la componente fissa del corrispettivo di cui all'articolo 10.1 del Contratto di Somministrazione Grugliasco non include:
  - (i) eventuali costi per interventi di manutenzione straordinaria che, in fase di esercizio post collaudo, sia necessario effettuare al fine di assicurare il corretto funzionamento del Sistema Infrastrutturale (i "**Lavori di Manutenzione Straordinaria**");
  - (ii) eventuali costi afferenti ad interventi di rinnovo e/o di manutenzione straordinaria di tipo migliorativo del Sistema Infrastrutturale in fase di esercizio al fine di migliorarne la funzionalità e le prestazioni (gli "**Interventi Migliorativi**").
3. Le Parti concordano che i costi sostenuti da IEN per l'esecuzione dei Lavori di Manutenzione Straordinaria andranno ad incrementare, *pro-quota* nella misura dell'89,7% per il Gestore della rete di Grugliasco e del 10,3% per il Gestore della Rete di Beinasco dei costi sostenuti e adeguatamente documentati da IEN, la componente fissa del corrispettivo. Qualora i Lavori di Manutenzione Straordinaria riguardassero solo la Rete di Teleriscaldamento di competenza di

un Comune, i relativi costi andranno ad incrementare solo la componente fissa del corrispettivo dovuta dal Gestore della Rete interessata. In ogni caso, l'incremento della componente fissa del corrispettivo avverrà sulla base di un piano di ammortamento definito con il relativo Gestore della Rete tenendo conto della vita utile dei Lavori di Manutenzione Straordinaria, fermo restando che la parte residua non corrisposta da tale Gestore della Rete alla Data di Scadenza Finale verrà corrisposta dal relativo Comune ai sensi del presente Accordo di Trasferimento.

Qualora nel corso dell'esercizio del Sistema Infrastrutturale si valutasse l'opportunità di eseguire Interventi Migliorativi, i medesimi saranno realizzati da IEN previa autorizzazione del Comune di Beinasco, del Comune di Grugliasco, del Gestore della Rete di Beinasco e del Gestore della Rete di Grugliasco. Gli investimenti sostenuti da IEN per i suddetti Interventi Migliorativi andranno ad aumentare, *pro quota* (i.e. 89,7% per il Comune di Grugliasco e del 10,3% del Comune di Beinasco dei costi sostenuti e adeguatamente documentati da IEN), la componente fissa del corrispettivo, in funzione della vita utile degli Interventi Migliorativi per il periodo di tempo intercorrente dalla loro realizzazione fino alla Data di Scadenza Finale. Qualora gli Interventi Migliorativi autorizzati riguardassero solo la Rete di Teleriscaldamento di competenza di un Comune, i relativi costi andranno ad incrementare solo la componente fissa del corrispettivo dovuta dal Gestore della Rete interessata. In ogni caso, l'incremento della componente fissa del corrispettivo avverrà sulla base di un piano di ammortamento definito con il relativo Gestore della Rete tenendo conto della vita utile degli Interventi Migliorativi, fermo restando che la parte residua non corrisposta da tale Gestore della Rete alla Data di Scadenza Finale verrà corrisposta dal relativo Comune ai sensi del presente Accordo di Trasferimento.

4. In caso di risoluzione anticipata dell'Accordo Quadro ATOR-SA-TRM prima della Data di Scadenza Finale, con conseguente trasferimento anticipato della proprietà della Rete di Teleriscaldamento di cui al precedente articolo 2, il corrispettivo dovuto dai Comuni di Grugliasco e di Beinasco sarà pari all'importo residuo, non remunerato dai "Gestori delle Reti", del corrispettivo per il Sistema Infrastrutturale, eventualmente incrementato per il costo degli interventi di manutenzione straordinaria (Lavori di Manutenzione Straordinaria) e/o interventi di rinnovo e/o manutenzione straordinaria di tipo migliorativo (Interventi Migliorativi).
5. Le Parti prendono atto che il corrispettivo - componente fissa dovuto dai Gestori delle Reti al Soggetto Attuatore rappresenta la remunerazione degli investimenti sostenuti da IEN per la realizzazione del Sistema Infrastrutturale. Tale corrispettivo – componente fissa è calcolato sulla base delle previsioni del PEF del Sistema Infrastrutturale (allegato al Contratto), che prende in considerazione non solo i meri costi di realizzazione del Sistema Infrastrutturale ed è stato elaborato sulla base di determinate assunzioni e condizioni di base. Qualora tali assunzioni e condizioni di base dovessero mutare per fatto non imputabile al Soggetto Attuatore e/o a TRM, e quindi, a titolo esemplificativo, dovessero mutare per effetto del

verificarsi di un Evento Rilevante, il PEF del Sistema Infrastrutturale verrà aggiornato dal Soggetto Attuatore e trasmesso all'ATO-R e ai Gestori delle Reti, riconoscendosi sin d'ora che l'aggiornamento del PEF del Sistema Infrastrutturale potrebbe quindi comportare delle modifiche del corrispettivo – componente fissa dovuto al Soggetto Attuatore dai Gestori delle Reti e, in occasione del trasferimento della proprietà delle infrastrutture ai sensi dell'Accordo di Trasferimento, dai Comuni di Beinasco e di Grugliasco.

6. Le Parti prendono altresì atto e riconoscono i seguenti principi stabiliti dal Contratto di Servizio e dal Contratto di Impegno:
- (a) i costi di progettazione, costruzione, gestione e manutenzione del sistema infrastrutturale e commerciale del teleriscaldamento di cui al Contratto di Impegno sono ad esclusivo carico del Soggetto Attuatore, fatta eccezione per i contributi a carico di TRM;
  - (b) gli Enti Finanziatori hanno concesso il finanziamento di cui al Contratto di Finanziamento facendo affidamento sul funzionamento del Termovalorizzatore in assetto elettrico;
  - (c) il Piano Economico e Finanziario di TRM allegato al Contratto di Servizio e le relative previsioni assumono il funzionamento del Termovalorizzatore in assetto elettrico;
  - (d) in nessun modo le vicende connesse alla realizzazione e gestione del Sistema Infrastrutturale e ai relativi accordi hanno e avranno conseguenze sul Contratto di Servizio e sul Corrispettivo di Conferimento. Pertanto, le previsioni del Contratto di Servizio, ivi incluse quelle relative ai meccanismi di riequilibrio e al pagamento degli indennizzi nei casi di cessazione anticipata ai sensi dell'articolo 33 del Contratto di Servizio, continueranno a trovare piena applicazione senza che le stesse possano considerarsi in alcun modo derogate dalle previsioni del presente Contratto e degli atti qui allegati.

Alla luce dei suddetti principi, le Parti riconoscono che TRM ha accettato la sottoscrizione del Contratto di Somministrazione TRM sul presupposto essenziale che sia assicurato in ogni caso il rispetto del Principio dell'Isoricavo e che conseguentemente l'Equilibrio Economico e Finanziario continuerà ad essere disciplinato esclusivamente dai termini e dalle condizioni di cui al Contratto di Servizio.

Al fine di assicurare il rispetto del Principio dell'Isoricavo, le Parti concordano espressamente che:

- (i) il corrispettivo di cessione dell'energia termica ai sensi del Contratto di Somministrazione TRM (e, conseguentemente quello del Contratto di Somministrazione Grugliasco) potrà essere aumentato;
- (ii) nel caso in cui per qualsiasi ragione, ivi incluso il verificarsi di un Evento Rilevante, il Principio dell'Isoricavo non fosse rispettato e ciò determinasse la perdita dell'Equilibrio Economico e Finanziario, TRM avrà diritto di sospendere la somministrazione dell'energia termica e di far funzionare il Termovalorizzatore esclusivamente in assetto elettrico fino a quando non saranno state individuate ed attuate le modifiche necessarie ad assicurare il rispetto del Principio dell'Isoricavo (e quindi il ripristino dell'Equilibrio Economico e

Finanziario ove lo stesso sia venuto meno per effetto del mancato rispetto del Principio dell'Isoricavo).

7. Le Parti concordano espressamente che qualsiasi modifica sostanziale ai termini e alle condizioni del presente Contratto non potrà essere apportata senza il preventivo consenso dell'ATO-R e degli Enti Finanziatori.

#### **Art. 4 – SUBENTRO NEI TITOLI AUTORIZZATIVI E NEI DIRITTI REALI**

In occasione del trasferimento di proprietà, i Comuni di Beinasco e Grugliasco subentreranno, in qualità di aventi causa e ciascuno per la parte di propria competenza, a IEN in tutte le autorizzazioni e diritti reali costituiti da IEN per la realizzazione e l'esercizio della Rete di Teleriscaldamento, assumendosi da tale momento i relativi oneri e obbligazioni.

#### **Art. 5 – AUTORIZZAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE**

Accertato che la realizzazione del Sistema Infrastrutturale e la rete dei Comuni di Beinasco e di Grugliasco da parte del Soggetto Attuatore non contrasta con la concessione in esclusiva del servizio di fornitura del calore agli utenti finali in capo ai Gestori delle Reti, con il presente accordo i Comuni di Grugliasco e di Beinasco, ciascuno per quanto di propria competenza, autorizzano - e si impegnano per quanto occorrer possa al rilascio e/o alla sottoscrizione di ogni eventuali atto, permesso, nulla osta, autorizzazione per - la posa delle tubazioni del Sistema Infrastrutturale nel territorio del Comune di Grugliasco e del Comune di Beinasco.

In coerenza con quanto emerso nella fase istruttoria della Conferenza dei Servizi per l'approvazione del Progetto Definitivo del Sistema Infrastrutturale, il Comune di Beinasco e il Comune di Grugliasco concedono alla Società IREN Energia l'uso del suolo pubblico e privato di proprietà delle rispettive Amministrazioni, finalizzato alla realizzazione del Sistema Infrastrutturale per l'erogazione del servizio di teleriscaldamento mediante calore prodotto dall'impianto di Termovalorizzazione del Gerbido.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507 e s.m.i. l'uso del suolo e sottosuolo da parte della Società IREN Energia per i fini di cui sopra non comporta alcun indennizzo e/o onere tributario o patrimoniale a carico della Società IREN Energia medesima.

#### **Art. 6 – CONTRIBUTI TELERISCALDAMENTO**

1. Le Parti riconoscono che, ai sensi del Primo Addendum Accordo di Programma, TRM è tenuta a stanziare ed erogare al Soggetto Attuatore i seguenti contributi per la realizzazione del Sistema Infrastrutturale:
  - a. € 4.000.000,00 € (netto IVA), quale contributo di compensazione già previsto nel Piano Economico e Finanziario;
  - b. € 1.856.033,18 (netto IVA), quale somma accantonata e non utilizzata per la caldaia di integrazione e riserva;
  - c. € 1.000.000,00 (netto IVA), quale contributo aggiuntivo previsto dal Primo Addendum Accordo di Programma in considerazione della revisione dei limiti autorizzativi del Termovalorizzatore avvenuta a luglio 2015 (saturazione carico termico).

2. Il pagamento dei suddetti contributi avverrà da parte di TRM in favore del Soggetto Attuatore in occasione degli stati avanzamenti lavori (SAL) che IEN redigerà in relazione all'avanzamento del Sistema Infrastrutturale, ivi comprese le relative spese tecniche adeguatamente documentate.
3. In occasione di ogni SAL, IEN emetterà fattura che TRM pagherà a 45 giorni d.f.f.m. su conto corrente dedicato, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui alla Lg. 136/2010.

**Art. 7 – CONTROVERSIE**

Per ogni e qualsiasi controversia relativa al presente Contratto e ai successivi accordi è competente in via esclusiva il Foro di Torino.

**Art. 8 – SPESE – REGISTRAZIONE CONTRATTO**

Tutte le spese del presente Contratto, nonché quelle accessorie, nonché le eventuali spese di registrazione, saranno ripartite in egual misura tra le Parti.

**Art. 9 – ALLEGATI**

E' allegato al presente Contratto il PEF del Sistema Infrastrutturale e Commerciale.

\*\*\*\*\*

Letto, condiviso e sottoscritto in Torino, il \_\_\_\_\_

IREN Energia S.p.a.

L'Amministratore Delegato

(.....)

\_\_\_\_\_

Il Comune di Beinasco

.....

(.....)

\_\_\_\_\_

Il Comune di Grugliasco

.....

(.....)

\_\_\_\_\_

Ai soli fini di cui all'articolo 6

TRM S.p.a.

L'Amministratore Delegato

(.....)


---

- E -

# **Aggiornamento Business Plan del 05 novembre 2019**

**SISTEMA INFRASTRUTTURALE E COMMERCIALE DEL TELERISCALDAMENTO  
TRA L'IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI DEL GERBIDO  
E LE RETI DEI COMUNI DI BEINASCO E DI GRUGLIASCO-RIVOLI-COLLENO**

***Allegato lettera IREN Energia del 14/11/19 prot. IE003714***



15/11/2019

## Premesse e fatti di rilievo

---

- In data 01-12-2014 TLRV S.p.a. (ora IREN Energia S.p.a.) ha trasmesso ad ATOR il progetto relativo al SISTEMA INFRASTRUTTURALE E COMMERCIALE DEL TELERISCALDAMENTO TRA L'IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI DEL GERBIDO E LE RETI DEI COMUNI DI BEINASCO E GRUGLIASCO con relativo Piano Economico-Finanziario (PEF)
- ATOR ha approvato il progetto definitivo e relativo PEF con deliberazione del CdA n° 3 del 05-02-2015
- Nel mese di ottobre 2015 TLRV S.p.a. è stata fusa per incorporazione in IREN Energia S.p.a.
- Nel mese di giugno 2017 IREN Energia, a seguito dell'aggiudicazione della gara relativa alla concessione del servizio TLR della città di Beinasco, è diventata il Gestore della rete TLR di Beinasco la cui realizzazione è in corso di completamento.

## Executive Summary

A fronte della variazione di alcune *assumptions* del PEF del progetto approvato e del rinvio temporale sull'avvio della fornitura calore ai Comuni interessati, si rende necessario un aggiornamento del Business Plan per determinare i nuovi valori di quota fissa a carico dei Gestori delle reti di Beinasco e Grugliasco-Rivoli-Collegno ad invarianza di rendimento economico-finanziario.

Di seguito si elencano le variazioni intercorse:

- Posticipo di 3 anni dell'entrata in servizio del sistema infrastrutturale: inizio del prelievo del calore da TRM a gennaio 2020 (conseguente riduzione orizzonte di BP tenuta fissa la scadenza al 2034);
- Aumento di 1,0 Mln€ dei contributi da TRM a Iren Energia per la realizzazione del sistema infrastrutturale: totale contributi pari a 6,8 Mln€ (4 Mln€+1Mln€+1,8 Mln€);
- Investimenti totali del progetto pari a 17,9 Mln€ di cui:
  - Attestazione dei valori degli investimenti tecnici al valore FLOOR = 16,65 M€
  - Inserimento costi due diligence Enti Finanziatori TRM = 0,25 M€
- Anticipo di posa nel 2015 di un tratto di rete di lunghezza pari a 1,0 km nel Comune di Grugliasco;
- Aggiornamento scenario energetico (PUN di riferimento anno 2019 P.I. Gruppo Iren);

# Costi di progetto e investimenti inseriti nel Piano Economico Finanziario

## QUADRO ECONOMICO GENERALE

Id	Attività	COSTI DI PROGETTO		COSTI PEF CONF SERV		COSTI PEF FLOOR	
		Importo [€]		Importo [€]		Importo [€]	
1	RETE TELERISCALDAMENTO	12.165.587		7.907.632	35% sconto	6.792.221	
1.1	CME Ramo comune	495.246		321.910		264.701	
1.2	CME Ramo Grugliasco	9.938.396		6.459.957		5.588.389	
1.3	CME Ramo Beinasco	1.731.945		1.125.764		939.131	
2	SISTEMI DI INTERFACCIA RETE TLR e PUNTI DI CONSEGNA	10.000.000		9.406.495		8.899.886	
2.1	Forniture in opera	1.380.000		1.380.000		1.221.030	
2.2	Forniture principali	3.255.000	10%	2.935.948		2.880.040	
2.3	BOP meccanico	2.800.000	10%	2.525.547		2.477.454	
2.4	BOP elettrico	1.565.000		1.565.000		1.384.720	
2.5	Opere civili di completamento e realizzazione Cabina MT	550.000		550.000		486.642	
2.6	Collegamento rete elettrica	350.000		350.000		350.000	
2.7	Fibra ottica	100.000		100.000		100.000	
	Sub TOTALE 1	22.165.587		17.314.127		15.692.107	
	Oneri della sicurezza	565.873		565.873		764.893	
	Imposte comunali per posa rete (Comune di Torino)*	801.840		120.000		193.000	
	Sub TOTALE 2	23.533.300		18.000.000		16.650.000	
	VARIE E IMPREVISTI	2.217.000	10%	0	0%	0	
	SPESE TECNICHE						
	Progettazione, direzione lavori, gestione amministrativa, coordinamento della sicurezza + due diligence Banche	1.000.000		1.000.000		1.250.000	
	IMPORTO TOTALE	26.750.300		19.000.000		17.900.000	
	Smantellamento sistemi di interfaccia rete TLR nel 2034	500.000		500.000		500.000	

## Principali assunzioni tecniche e operative e vincoli del sistema 1/2

---

- Ipotesi di fornitura di calore misurata presso Edificio TLR pari a:
  - 134,5 GWh/ta alla rete di Grugliasco-Collegno-Rivoli
  - 15,5 GWh/ta alla rete di Beinasco
- Ripartizione della quota fissa tra i due Gestori in base all'energia teorica prelevata dagli stessi di cui al precedente punto. Tali percentuali di ripartizione della quota fissa così ottenute restano fisse ed invariate per tutto l'arco di piano, indipendentemente dal consumo effettivo, fatta salva diversa pattuizione tra i Gestori a parità di importo complessivo della quota fissa.
- La quota fissa dovrà essere corrisposta dai Gestori, a partire dal mese gennaio 2020 fino alla scadenza prevista a fine agosto 2034, indipendentemente dal prelievo di energia termica (anche in assenza di consumo).

## Principali assunzioni tecniche e operative e vincoli del sistema 2/2

---

- Non sono state previste, né a carico di TRM né di IREN ENERGIA, penali per mancata erogazione del calore e/o per sbilanciamenti della produzione elettrica e termica di TRM rispetto ai programmi di prelievo del calore;
- Produzione di calore da parte di TRM tramite spillamento dalla turbina a vapore con una potenza termica variabile tra 15 e 106 MW/;
- Non sono previsti canoni per l'uso dell'Edificio TLR realizzato a cura e spese di TRM (presso il sito di TRM stessa), e non sono previsti canoni e spese per l'uso dell'energia elettrica nei punti di consegna;
- Nel prezzo di acquisto del calore da TRM sono inclusi tutti i costi di TRM necessari per gestire il prelievo del vapore e garantire il rispetto della produzione elettrica e termica (compresa acqua demineralizzata);
- COSAP e oneri di manomissione del suolo pubblico applicati solo dal Comune di Torino, come da richiesta di ATOR.
- Scadenza contratto: 31/08/2034

## Prezzo di somministrazione del calore – $Q_v$ e $Q_f$ 1/2

- Il prezzo di cessione del calore è composto da una quota variabile e una quota fissa.
- La quota variabile è finalizzata a garantire l'invarianza dei ricavi per l'impianto del Gerbido (criterio dell'iso-ricavo) rispetto alla configurazione in assetto solo elettrico e la copertura dei consumi di energia elettrica per il pompaggio ed è quindi funzione dell'andamento orario del prezzo elettrico (PUN 2019 ipotizzato pari a 60,2 €/MWh) e dei certificati verdi (ipotizzati pari a 89 €/MWh).
- L'aggiornamento della quota variabile seguirà l'andamento del prezzo elettrico e degli incentivi ex CV e degli altri fattori indicati da TRM (lettera 05/11/2014).
- La quota fissa è finalizzata alla remunerazione del capitale investito per la realizzazione delle opere e alla copertura dei costi operativi sostenuti da Iren Energia per la realizzazione e gestione delle infrastrutture. Per agevolare i Gestori delle reti di Grugliasco-Rivoli-Collegno e di Beinasco, è stata prevista una modulazione della quota fissa tale da compensare il più elevato costo della quota variabile nel primo periodo (coincidente con il periodo di incentivazione a CV di TRM). Pertanto, il valore totale a **gennaio 2020 (primo anno solare con quota fissa totale) è pari a 1.275.000 €** e sarà aggiornato fino al 2028 nella misura del 2% annuo.


## Prezzo di somministrazione del calore – Qv e Qf 2/2

---

- A partire da gennaio 2029 la quota fissa sarà pari complessivamente a 3.583.000 € e seguirà l'aggiornamento annuo pari al 2% fino alla scadenza del contratto.
- Ogni variazione degli investimenti iniziali rispetto a quelli previsti nel suddetto PEF, tenuto conto dei «cap» e «floor» concordati, determinerà una ridefinizione della quota fissa tale da garantire l'invarianza della redditività di progetto per Iren Energia (IRR post-tax di progetto pari a 7,2%). Similmente eventuali investimenti sostenuti da Iren Energia nel corso della gestione per manutenzione straordinaria/rispristino o implementazione (assunti pari a zero) determineranno una ridefinizione della quota fissa tale da garantire l'invarianza della redditività di progetto per Iren Energia.

## Andamento del prezzo di somministrazione calore

Il prezzo di cessione del calore stimato sulla base della proiezione del prezzo elettrico utilizzata da TRM è il seguente:



## Prezzo di somministrazione del calore

---

- Tariffa per la cessione calore, che sottende una previsione di prezzo elettrico e certificato verde, a partire da gennaio 2020, così composta:
  - ✓ Quota variabile dal 2020 **27,7 €/MWh**  
(a copertura del costo di acquisto del calore da TRM, pari a 27,3 €/MWh, e del costo per il consumo di energia elettrica per il pompaggio, pari a 0,37 €/MWh)
  - ✓ Quota variabile dal 2029 **13,7 €/MWh**
  - ❖ Quota fissa dal 2020 **1.143 k€ per Grugliasco-Rivoli-Collegno**  
(incremento annuo 2%) **132 k€ per Beinasco**
  - ❖ Quota fissa dal 2029 **3.213 k€ per Grugliasco-Rivoli-Collegno**  
(incremento annuo 2%) **370 k€ per Beinasco**

## Principali assunzioni economiche e finanziarie

---

- Incremento annuo quota fissa: 2% (indipendente dall'inflazione effettiva);
  - Per la quota fissa è inoltre previsto un incremento puntuale nell'anno 2029;
  - Inflazione costi fissi stimata: 2%;
  - Ricavi e costi variabili non inflazionati (i prezzi effettivi seguiranno lo scenario energetico, ipotizzato costante ai soli fini della realizzazione del piano economico finanziario in quanto passante per Iren Energia).
  - Smantellamento impianti Iren Energia (interfaccia sistema TLR presso TRM): 500.000 € nel 2034.
  - Dovranno essere remunerati a Iren Energia gli eventuali investimenti successivi sostenuti nel corso della gestione per manutenzione straordinaria/rispristino o implementazione che nel presente PEF sono stati assunti pari a zero.
- Costi operativi e oneri di gestione**
- Gli importi non sono variati rispetto al progetto approvato.

# Principali assunzioni economiche e finanziarie

## Contributi

- Il Contratto di Servizio, sottoscritto da TRM S.p.a. con la Città di Torino successivamente all'aggiudicazione della gara per la gestione dell'impianto di Termovalorizzazione del Gerbido, prevede che TRM S.p.a. metta a disposizione del "Soggetto attuatore" (nel caso TLR V. ora IREN Energia S.p.a.) del Sistema Infrastrutturale i seguenti contributi:
  - Contributo per opere compensative per il Teleriscaldamento: 4.000.000 € (netto IVA)
  - Contributo per accantonamento caldaia: 1.856.033,18 € (netto IVA)Tali contributi sono stati previsti nel Piano Economico Finanziario del Sistema Infrastrutturale approvato da ATO-R con deliberazione n° 3 del 05/02/2015.
- A valle dell'approvazione, ATO-R e TRM S.p.a. hanno comunicato che, a seguito della revisione dei limiti autorizzativi dell'impianto del Gerbido avvenuta a luglio 2015 (saturazione carico termico), si è reso disponibile un ulteriore contributo aggiuntivo per il teleriscaldamento dell'importo di € 1.000.000 (netto IVA).
- Trasferimento dei contributi da TRM a Iren Energia nel periodo di realizzazione dei lavori 2018-2020 a copertura delle spese sostenute da Iren Energia.

# Prospetto di sintesi del conto economico

Dati in € '000

Dati in € '000

## Conto economico

	2015	2016	2017	2018	...	2019	2020	2021	2022	2023	...	2028	2029	2033	2034
<b>Ricavi vendita energia termica</b>	0	0	0	0	0	0	5.424	5.440	5.439	5.437	5.553	5.631	5.926	3.888	
<i>Componente variabile Beinasco</i>	0	0	0	0	0	0	429	428	425	422	419	212	212	127	
<i>Componente variabile Grugliasco</i>	0	0	0	0	0	0	3.720	3.712	3.687	3.662	3.639	1.836	1.836	1.102	
<i>Componente fissa Beinasco</i>	0	0	0	0	0	0	132	134	137	140	154	370	401	275	
<i>Componente fissa Grugliasco</i>	0	0	0	0	0	0	1.143	1.166	1.189	1.213	1.340	3.213	3.478	2.384	
Altri ricavi (contributi)	0	0	0	0	0	0	457	457	457	457	457	457	457	457	
<b>Ricavi totali</b>	0	0	0	0	0	0	5.881	5.897	5.896	5.895	6.010	6.088	6.383	4.345	
<b>Costi variabili</b>	0	0	0	0	0	0	-4.149	-4.140	-4.112	-4.084	-4.059	-2.048	-2.048	-1.229	
<b>Costi fissi</b>	0	0	0	0	0	0	-327	-333	-340	-347	-383	-390	-423	-290	
<b>Ebitda</b>	0	0	0	0	0	0	1.405	1.424	1.444	1.464	1.568	3.650	3.913	2.827	
<b>D&amp;A totali</b>	0	0	0	0	0	0	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193	-1.693	
<b>Ebit</b>	0	0	0	0	0	0	212	231	250	270	375	2.456	2.720	1.133	
<b>Oneri finanziari</b>	-13	-25	-33	-55	-152	-235	-231	-220	-210	-152	-129	-20	-11		
<b>Utile ante imposte</b>	-13	-25	-33	-55	-152	-23	0	30	61	223	2.327	2.700	1.122		
<b>Imposte</b>	0	0	0	0	0	-9	-10	-12	-14	-69	-662	-762	-317		
<b>Utile netto</b>	-13	-25	-33	-55	-152	-32	-9	18	46	154	1.665	1.938	805		

# Prospetto di sintesi dello stato patrimoniale

Dati in € '000

## Stato patrimoniale

	2012	2015	2016	2017	2018	...	2019	2020	2021	2022	2023	...	2028	2029	2033	2034
Attivo immobilizzato	0	1.088	1.088	1.800	3.711		14.451	16.707	15.513	14.320	13.127		7.160	5.967	1.193	-0
Capitale circolante	0	0	0	0	-500		-3.500	-5.409	-4.948	-4.489	-4.031		-1.716	-1.073	827	0
<b>Capitale investito netto</b>	<b>0</b>	<b>1.088</b>	<b>1.088</b>	<b>1.800</b>	<b>3.211</b>		<b>10.951</b>	<b>11.297</b>	<b>10.566</b>	<b>9.831</b>	<b>9.096</b>		<b>5.444</b>	<b>4.894</b>	<b>2.021</b>	<b>-0</b>
Patrimonio netto	0	356	331	552	976		3.298	3.544	3.535	3.553	3.599		4.180	5.846	13.209	0
Debito netto	0	731	757	1.247	2.235		7.653	7.754	7.031	6.278	5.497		1.263	-952	-11.188	0
<b>Totale fondi</b>	<b>0</b>	<b>1.088</b>	<b>1.088</b>	<b>1.800</b>	<b>3.211</b>		<b>10.951</b>	<b>11.297</b>	<b>10.566</b>	<b>9.831</b>	<b>9.096</b>		<b>5.444</b>	<b>4.894</b>	<b>2.021</b>	<b>0</b>